

290.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi	13959	
Disegni di legge (Deferimento a Commissione)	13959	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1868)	13960	
PRESIDENTE	13960	
MANENTI	13960, 13969	
FERRARI RICCARDO	13961, 13965	
BO	13962, 13969	
MINASI	13964, 13969, 13994, 14001	
GREGGI	13964, 13969, 13979, 13980, 14005, 14009, 14011	
LEOPARDI DITTAIUTI, <i>Relatore di minoranza</i>	13965, 13969, 13980, 13981, 13982, 13990, 13991, 13994, 14001, 14002, 14003, 14005, 14007, 14009, 14010, 14011	
FRANZO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	13966, 13973, 13975, 13978, 13979, 13980, 13981, 13981, 13996, 14003, 14004, 14006, 14008, 14009, 14010, 14011	
FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	13968, 13970, 13973, 13975, 13978, 13979, 13980, 13981, 13988, 13994, 13999, 14003, 14004, 14007, 14008, 14009, 14010, 14011	
BONEA	13969, 14009, 14010	
BECCASTRINI	13971, 13973, 13990, 14001	
MICEI	13973, 13989, 14000, 14003, 14004	
GOMBI	13974, 13976, 13977, 13979	
CANNIZZO	13983, 14000	
LA BELLA	13991	
BIGNARDI, <i>Relatore di minoranza</i>	13993	
ARMANI	13995, 14001	
MARRAS	14006, 14007	
GESSI NIVES	14007, 14009	
		Proposte di legge (Deferimento a Commissione) 13960, 14011
		Interrogazioni (Annunzio):
		PRESIDENTE 14012
		MAGNO 14012
		FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> 14012
		Sostituzione di Commissari 13960
		Ordine del giorno della seduta di domani 14012

La seduta comincia alle 16.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Carcaterra, Martino Edoardo, Scarscia e Villa.

(I congedi sono concessi).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla II Commissione (Interni):

« Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della difesa delle attribuzioni relative alle commissioni per il riconoscimento delle qualifiche spettan-

ti ai partigiani e per le ricompense » (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (2197) (*Con parere della V e della VII Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

« Sanzioni penali per infrazioni alle norme sull'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'interno della C.E.E. » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2195) (*Con parere della IV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico che la IV Commissione (Giustizia) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge, già ad essa assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa:

SERVELLO ed altri: « Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva » (1123);

PENNACCHINI: « Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva » (2038).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sostituzione di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati chiamati a far parte della Commissione speciale incaricata dell'esame, in sede referente, del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale » (2186), i deputati Lauro Achille e Gohering in sostituzione rispettivamente degli onorevoli D'Amore e Alpino, i quali hanno chiesto di essere esonerati dall'incarico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

Come la Camera ricorda, ieri sono stati approvati i primi due articoli. Si dia lettura dell'articolo 3.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« La concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipazioni di-

sposte dalla presente legge, è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che dovrà pronunciarsi anche sulla congruità del prezzo d'acquisto, nonché alla decisione dell'istituto di credito, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di attuazione della presente legge.

I mutui di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I nulla osta per mutui di importo superiore a lire trenta milioni debbono essere muniti del visto di approvazione dell'ispettorato agrario compartimentale.

Gli enti di sviluppo agricolo, istituiti per legge, sono autorizzati ad intervenire, per facilitare l'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini, Bo, Marras, Gombi, Beccastrini, Miceli, Gessi Nives, Magno, Villani, Sereni, La Bella, Ognibene, Antonini e Manenti hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole « da parte », le altre: « degli enti di sviluppo agricolo, od in mancanza ».

MANENTI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANENTI. Con il nostro emendamento, proponiamo che la concessione dei mutui e dei prestiti agevolati sia subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dei costituenti enti di sviluppo in agricoltura in luogo degli ispettorati agrari provinciali a cui la competenza in materia dovrebbe essere affidata solo sino a quando non saranno costituiti gli enti di sviluppo.

Già al Senato i senatori del gruppo comunista hanno presentato un emendamento analogo al nostro che venne successivamente ritirato per ragioni procedurali e soprattutto per l'impegno del ministro di definire la questione in sede di emanazione del regolamento.

Pare tuttavia evidente a noi che tale materia non possa essere disciplinata in questo modo. Qui si tratta di cominciare a definire la natura e le funzioni degli enti di sviluppo e se esse devono essere quelle volute e sostenute da una larga parte delle forze democratiche e dai sindacati, dalla C.G.I.L. alla C.I.S.L., vale a dire se gli enti di sviluppo devono diventare strumenti di elaborazione e di attuazione della programmazione di uno sviluppo democratico della nostra agricoltura.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

L'azienda contadina per diventare uno strumento moderno, razionale, efficiente, non solo ha bisogno di particolari interventi finanziari per la sua costituzione (acquisto terra) e per la sua gestione (acquisto macchine, attrezzi, bestiame, ecc.), ma ha bisogno di misure ed interventi perché siano creati a favore di essa condizioni sociali idonee, possibilità di sviluppo produttivo, servizi sociali collettivi, sbocchi sui mercati e controlli sui mercati, garanzia e pianificazione di investimenti pubblici, di valorizzazione fondiaria, agraria, di mercato.

Tutto questo può essere attuato soltanto attraverso un piano generale di sviluppo agricolo o quanto meno attraverso un piano di sviluppo della proprietà coltivatrice. Perciò la scelta o il nulla osta per la concessione dei mutui e dei prestiti agevolati previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge non possono essere affidati alle decisioni degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, che, tra l'altro, sono oggetto di pressioni di natura paternalistica e discriminatoria. Né ci si può affidare alle richieste indiscriminate del contadino che presenta la domanda.

Gli ispettorati provinciali e gli stessi contadini si muoverebbero con una visione limitata, non organica, fuori del quadro di una programmazione ordinata, dando quindi luogo a scelte e ad interventi episodici, dispersivi, e contribuendo ad allargare il fenomeno della polverizzazione, che invece si dice di voler contrastare.

Scelte ed interventi programmati devono essere affidati ad un ente pubblico democratico che abbia ampi ed effettivi poteri istituzionali e finanziari per modificare e trasformare le strutture agrarie, fondiaria e di mercato, sia collegato all'ente regione e ad enti locali, come ad esempio i consigli di valle, ed operi in ciascuna regione con giurisdizione su tutto il territorio regionale.

Soltanto gli enti di sviluppo possono assolvere a questo compito, gli enti di sviluppo come vogliono i contadini e come sono delineati nelle proposte di legge presentate dai parlamentari della C.G.I.L. e della stessa C.I.S.L., e non certamente quegli enti di sviluppo, dotati di scarsissimi poteri di intervento e di natura prevalentemente burocratica, configurati nel disegno di legge governativo in discussione al Senato e dei quali troviamo tracce anche nel presente disegno di legge (si legga in proposito l'ultimo comma dell'articolo 3 che stabilisce che gli enti di sviluppo dovrebbero collaborare nel disbrigo delle pratiche).

Con questa concezione degli enti di sviluppo, onorevole ministro, si finisce per avallare la campagna che viene condotta contro la loro istituzione da parte delle destre; si finisce per entrare in contraddizione con se stessi, come fa ella allorché da una parte esalta l'operato e l'attività degli enti di riforma già costituiti (operato ed attività su cui noi abbiamo avanzato certe critiche e riserve documentate) e dall'altra, invece di arrivare alla conclusione di migliorare gli enti di riforma trasformandoli in enti di sviluppo dotati di maggiori poteri e di funzione democratica, finisce con l'aggravarne la natura burocratica, facendo addirittura passi indietro rispetto al contenuto del decreto delegato n. 948 del 23 giugno 1962.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Stamane ho assistito alla discussione svoltasi al Senato sugli enti di sviluppo e le posso assicurare che le cose stanno esattamente all'opposto di quanto lei dice. La realtà è che si sta andando avanti.

MANENTI. Gli stessi sindacalisti della C.I.S.L. sono d'accordo sulla necessità di affidare agli enti di sviluppo determinati poteri, per farne enti democratici e non meri enti burocratici. Se proprio la C.I.S.L. sostiene questa tesi, è segno che essa è fondata. Del resto, se si crede negli enti di sviluppo, essi debbono cominciare ad operare con compiti e strumenti non burocratici.

Siamo inoltre fermamente convinti che questa è una posizione giusta, corrispondente alla realtà e condivisa dai nostri contadini.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Ferrari Riccardo hanno proposto al primo comma, di sostituire le parole « sulla congruità del prezzo d'acquisto » con le parole: « sul valore del fondo ».

FERRARI RICCARDO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI RICCARDO. Riteniamo che la dizione « sulla congruità del prezzo d'acquisto » sia molto equivoca, in quanto lascia intendere che la determinazione del prezzo venga sottratta alla volontà delle parti. Appare pertanto opportuno stabilire che l'ispettorato dell'agricoltura deve pronunciarsi soltanto sul valore del fondo, perché è proprio in base a questo che deve essere fissato l'ammontare dei mutui concessi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bo, Sereni, Beccastrini, Villani, Magno, Antonini, Miceli, Ognibene, Gombi, Angelini, Marras, La Bella e Gessi Nives hanno proposto, al primo com-

ma, di sopprimere le parole: « nonché alla decisione dell'istituto di credito ».

L'onorevole Bo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BO. L'emendamento non tende ovviamente a sollevare questioni che riguardino il contenuto generale della legge, ma a superare quella che è a nostro giudizio una contraddizione delle norme specifiche, contraddizione che potrebbe a nostro giudizio ostacolare la rapidità e regolarità delle operazioni di concessione dei mutui o addirittura impedire a danno di certi settori dell'agricoltura la concessione stessa.

Mi riferisco al primo comma dell'articolo 3 che subordina il mutuo, oltre che alla giusta esigenza del nulla osta dell'ispettorato della agricoltura, anche alla decisione dell'istituto di credito. Noi riteniamo che questo sia un inserimento di un fattore estraneo al normale meccanismo della legge, sia un nuovo limite che viene ad inserirsi nell'applicazione della legge e che viene ad aggiungersi ad altri limiti già denunciati, quali quello della volontà del proprietario di vendere (considerata determinante ai fini dell'inizio del meccanismo dell'acquisto) o del prezzo non equo che il proprietario può pretendere, inceppando così il funzionamento della legge o quello addirittura dell'insufficienza di fondi, sul quale tutti, maggioranza e minoranza, hanno convenuto. Pertanto almeno questo ostacolo, riferito all'intervento ed ai poteri eccessivi delle banche, dovrebbe essere eliminato, sia perché notoriamente, in base all'esperienza, si sa che gli istituti di credito hanno creato numerose difficoltà all'erogazione del credito agrario ai lavoratori agricoli e soprattutto ai piccoli coltivatori (le denunce in questo senso sono ricorrenti e le abbiamo sentite ancora recentemente nei lavori della nostra Commissione anche in relazione ad altri temi di politica agraria e di credito agrario), sia perché le garanzie per gli istituti di credito già vi sono e sono tali da rendere superflua e dannosa una eccessiva ingerenza delle banche in questo campo.

Proprio a proposito dello sviluppo della proprietà contadina dobbiamo rilevare che tale problema delle garanzie era stato già affrontato sufficientemente e concretamente nel passato. Se andiamo ad esaminare alcune delle leggi principali emanate su questo argomento, vediamo che già all'articolo 1 della legge 114 del 1948, senza che vi fosse alcun accenno esplicito a poteri decisionali delle banche, si precisava che l'esistenza delle condizioni per l'operazione di mutuo veniva attestata dall'ispettorato agrario per quanto riguardava la

qualifica di contadino dell'acquirente, dalla dichiarazione dell'acquirente (in quanto al fatto che non fosse proprietario o che egli tendesse all'arrotondamento della sua proprietà) e da una speciale commissione provinciale circa l'idoneità del fondo all'operazione. Se consideriamo, poi, l'articolo 7 della legge n. 53 del 1956, dedicata allo stesso argomento, vediamo che nell'autorizzare la Cassa della piccola proprietà contadina a stabilire le fidejussioni, e anche qui senza una esplicita affermazione circa poteri decisionali delle banche, si prevedevano tutt'al più « apposite convenzioni » tra Cassa e istituti per la determinazione del volume delle operazioni da compiere e delle altre condizioni per le garanzie, ecc.

Con l'articolo 6 del « piano verde », poi, il legislatore ha stabilito ulteriori garanzie in questo campo, e con la istituzione del « fondo interbancario di garanzia » si è compiuto un altro passo in avanti, in quanto si stabiliva che in dipendenza della suddetta garanzia gli istituti di credito, in deroga alle norme in vigore, venivano « autorizzati a concedere i mutui... fino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti ». E da aggiungere che l'applicazione di tali leggi non ha danneggiato, a quanto ci risulta, gli istituti di credito. Ora, lo stesso articolo 21 della legge che stiamo discutendo rilancia il « fondo interbancario » e aggiunge una ulteriore garanzia, effettivamente nuova, ai fini del volume degli investimenti, con il « fondo di rotazione » di 284 miliardi.

Non si comprende perciò quali possano essere le preoccupazioni che potrebbero giustificare questi maggiori poteri decisionali delle banche resi espliciti nell'articolo 3 della legge che stiamo discutendo. Non si tratta certo di preoccupazioni che nascono da una volontà di snellire le procedure istruttorie, perché semmai, dando questi poteri, noi verremmo a neutralizzare, indirettamente, certi snellimenti che abbiamo invece cercato di attuare in altri articoli, per esempio all'articolo 5, dove si parla di sostituzione della documentazione con una dichiarazione notarile, il che d'altra parte era già stabilito nell'articolo 34 del « piano verde ».

Né credo che possa valere un altro genere di preoccupazioni, quelle relative ad eventuali carenze di disposizioni sufficientemente dettagliate in questo campo, le quali potrebbero mettere in forse o ritardare l'applicazione della legge, in quanto ritengo che attraverso il regolamento di attuazione, che il Governo dovrà emanare entro sei mesi dall'entrata in vi-

gore della legge, si potranno introdurre tutte le precisazioni che si ritengano valide e necessarie. Non credo neppure che possano valere le preoccupazioni derivanti da altri fattori, quali potrebbero essere, ad esempio, eventuali prospettive di oscillazioni di mercato, tali da creare un divario pericoloso tra prezzo di acquisto e valore cauzionale dei terreni soggetti al mutuo. A questo proposito è lo stesso relatore, onorevole Franzo, che rassicura la Camera, quando afferma che « ...in deroga alle vigenti norme sul credito agrario, l'importo del mutuo potrà farsi coincidere con il prezzo di acquisto. E se è vero che nella determinazione del valore cauzionale, non mancherà di esercitare qualche influenza il meccanismo del fondo interbancario... che dilata il campo delle garanzie, e altresì la diretta somministrazione da parte dello Stato di cospicui mezzi finanziari a lieve tasso d'interesse, non è men vero che i fattori dianzi rilevati e l'incremento dell'offerta tenderanno ad equilibrare il prezzo della terra, avvicinandolo ai valori reali e alle effettive possibilità di ammortamento dei mutui ».

Mi pare, quindi, che anche questa autorevole dichiarazione possa togliere ogni preoccupazione di questo genere.

In tale situazione, quindi, non è ammissibile — a nostro giudizio — che le banche, che sono già garantite al cento per cento; che, direi, sono garantite due volte in questa circostanza, sia perché prestano soldi che sono dello Stato e sia perché sono garantite dallo Stato per l'insolvenza nelle riscossioni delle rate dei mutui, non è ammissibile che le banche — dicevo — che sono garantite in questo modo, siano chiamate a decidere sulla erogazione dei mutui fino a diventare, così, arbitre delle operazioni di acquisto! Semmai, in questa situazione, vi è da lamentare l'assenza di determinati poteri dovuta al noto ritardo, mai sufficientemente sottolineato, con il quale si affronta il problema, ad esempio, degli enti regionali di sviluppo agricolo, cioè poteri che potrebbero riferirsi agli unici organismi che avrebbero dovuto essere effettivamente interessati a queste operazioni come a tutti gli atti di una politica agraria: gli enti regionali di sviluppo agricolo da istituire, però, in ogni regione del nostro paese.

Inoltre, il nostro emendamento soppressivo di quel punto dell'articolo 3 che riguarda il potere decisionale delle banche, parte dal presupposto che, come riconosceva, fra l'altro, in parte, lo stesso relatore per la maggioranza, « solo un largo ricorso al credito » (sono parole testuali dell'onorevole Franzo) « potrà

imprimere una spinta vigorosa alla formazione della proprietà coltivatrice, nelle dimensioni e nelle caratteristiche adatte ad assicurarne la validità, riducendo quella tendenza alle piccole unità poderali che fu in passato — è doveroso riconoscerlo — anche la risultanza della scarsa disponibilità di denaro ».

Ora, è noto che la scarsa disponibilità di denaro alla quale accenna il relatore della legge, si è determinata sia per la crisi agraria in atto e i conseguenti bassi redditi contadini, sia — dobbiamo riconoscerlo — per la politica della lesina degli istituti di credito, soprattutto verso la piccola e piccolissima proprietà contadina, che ha determinato quello stato di fatto che oggi denunciemo.

Quindi, anche per queste considerazioni di carattere più generale, che vanno al di là dei problemi e delle preoccupazioni relative al meccanismo stesso della legge, noi riteniamo che la Camera debba considerare e debba approvare questo nostro emendamento, che non sconvolge alcunché dell'impostazione generale della legge, ma tende a renderla più efficace e più funzionale. Noi riteniamo che, approvando questo nostro emendamento, la Camera possa far sì che ai troppi limiti della legge, che già sono stati denunciati nella discussione generale e che emergono a mano a mano nella discussione degli articoli e degli emendamenti, non se ne aggiunga uno che effettivamente — a nostro giudizio — può essere evitato con la buona volontà di tutti i componenti della Camera. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Minasi, Avolio, Cacciatore, Pigni, Gatto, Ceravolo, Raia, Naldini, Valori e Luzzatto hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *al primo comma, sopprimere le parole: nonché alla decisione dell'istituto di credito* »;

« *sostituire il secondo comma con il seguente:*

« I mutui di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti disposizioni, debbono essere concessi per l'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura »;

« *subordinatamente sostituire: possono con: debbono e le parole: all'intero ammontare, con le parole: all'80 per cento* ».

« *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il 40 per cento dell'intero stanziamento per mutui di cui alla presente legge è desti-

nato all'acquisto di fondi rustici nel Mezzogiorno ».

L'onorevole Minasi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MINASI. Il primo di questi nostri emendamenti è stato ora nella sostanza illustrato dal collega Bo. Perché concedere anche allo istituto di credito poteri decisori, una volta che esso riceve i denari dello Stato? E poi, a quali criteri ci si dovrebbe attenere per stabilire la percentuale del mutuo? A quali criteri deve informare l'istituto di credito la sua decisione, la quale può evidentemente essere positiva ma può anche essere negativa? Approvando il testo della legge nella sua attuale formulazione, lasceremo un vuoto legislativo veramente preoccupante.

Abbiamo già sottolineato che questo provvedimento di legge delega nella sostanza ampi poteri discrezionali all'esecutivo traverso determinati organi che, per la loro composizione, presentano un saldo legame con il Governo. Un esempio di tale ampia discrezionalità risiede nella indeterminatezza di cui al secondo comma di questo articolo che fissa nella concessione dei mutui un massimo, l'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo, senza però stabilire un minimo.

Ora, noi abbiamo una certa esperienza in materia e sappiamo che quando sussistono poteri così ampi non vi è alcuna garanzia nello strumento legislativo. Per questo proponiamo di stabilire che il mutuo debba coprire l'intero ammontare del prezzo d'acquisto del fondo ed eliminare un potere discrezionale che potrebbe bloccare, neutralizzare, rendere vano il diritto dei contadini legittimati ad ottenere il mutuo per l'acquisto della terra.

In via subordinata, se questo emendamento non fosse accettato dalla maggioranza, noi ne presentiamo un secondo nel quale stabiliamo che il minimo non possa scendere al di sotto dell'80 per cento.

Con l'ultimo emendamento, proponiamo in sostanza che anche in questo provvedimento venga prevista una riserva di stanziamenti per il mezzogiorno d'Italia, così come è avvenuto per altri provvedimenti di analoga portata. Giunge proprio ora l'eco di un discorso tenuto recentemente in Calabria dal vicepresidente del Consiglio onorevole Nenni sul Mezzogiorno, in cui egli assicurava che una forte percentuale di tutti i provvedimenti che si inseriscono nel quadro della nuova politica governativa interesseranno appunto il Mezzogiorno. Ebbene, mentre questa eco perdura, già si vuole conferire a questo provvedimento una

linea antimeridionalistica, con l'esclusione del mondo contadino meridionale.

Ricordo in questo momento la lotta che viene coraggiosamente condotta dai coloni del bergamotto, le cui aspirazioni verrebbero senz'altro deluse da una involuzione della linea della legislazione meridionalista.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha proposto di sostituire al secondo comma le parole: « fino all'intero ammontare », con le parole: « fino ai nove decimi »; e di aggiungere al quarto comma dopo la parola: « intervenire », le parole: « a richiesta degli interessati ».

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GREGGI. Il mio primo emendamento recepisce alcune osservazioni che sono state fatte su questo disegno di legge circa una proprietà « facile » che si creerebbe.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non si crea alcuna proprietà facile; è proprietà « dura » che richiederà molti sacrifici!

GREGGI. Io mi preoccupavo di apportare una modifica che dovrebbe aiutare quei fini di selezione, di impegno economico, di capacità e di produttività che sono al fondo di questo disegno di legge.

Fatti alcuni calcoli e tenendo conto di quanto affermato nella relazione a questa legge, vediamo che in Italia gli aspiranti a questi mutui e a questi aiuti alla proprietà coltivatrice superano in linea potenziale la cifra di 3 milioni e mezzo. Abbiamo 2.416.111 aziende di coltivatori diretti, circa 300 mila aziende mezzadrili e mezzo milione di altri tipi di conduzione non proprietaria. Se aggiungiamo i lavoratori agricoli manuali, che possono giustamente aspirare a divenire anch'essi proprietari di terra, arriviamo a circa 4 milioni di aspiranti. Se poi, come è verosimile, gli aspiranti chiederanno quantità congrue (cioè non mezzo ettaro, ma 3, 4, 5, 6 ettari), la somma delle aspirazioni tradotta in ettari potrebbe raggiungere i 10-15 milioni di ettari. Fatti i conti sugli stanziamenti di 6 anni, avremmo a disposizione 286 miliardi che, tradotti in ettari nel tempo, significherebbero 300-400 mila ettari al massimo. Cioè, fra la cifra degli ettari che potranno essere acquistati e la cifra degli ettari che potrebbero essere richiesti vi è un rapporto da 1 a 30 o da 1 a 40.

D'altra parte con l'articolo 1 e con tutto il disegno di legge noi non abbiamo posto alcuna altra condizione che non sia quella di essere (ed è condizione giustamente essenziale) col-

tivatori, cioè gente del mondo dell'agricoltura che aspira alla proprietà della terra. Ora, che significa richiamarsi a precedenti disposizioni di legge per chiedere che il mutuo arrivi fino ai nove decimi? Si tratta di lasciare scoperto il 10 per cento della terra che serve all'acquisto. Significa, a mio parere, creare un elemento d'una certa selezione naturale. Mi domando (e credo che ciascuno di noi debba preoccuparsi di questo), se la legge è efficace e risponde ad una esigenza sentita, in qual modo arriveremo nel tempo a fare una selezione tra i vari aspiranti.

MICELI. Selezione monetaria.

GREGGI. Evidentemente. E quando uno aspira ad avere in proprietà 10 ettari (che è poi un atto di responsabilità verso la stessa società), se gli chiedessimo come requisito di ammissibilità la prova di avere il 10 per cento della cifra che desidera, cioè una precedente e dimostrata capacità di risparmio e di sacrificio, mi pare che introdurremmo un criterio capace di selezionare assicurando una maggiore certezza di rendimento dei capitali pubblici concessi.

D'altra parte, la selezione che propongo è minima: solo il 10 per cento. Si potrebbe ridurre anche al 5 per cento; mi pare comunque che sia necessario un elemento dimostrativo di un inizio di impegno da parte dello aspirante nell'attività agricola. Se non si compie questa selezione su basi di dimostrata capacità, si rischia di farla sulla base delle pressioni politiche. Finiremmo cioè con il favorire persone che non hanno dato prova di particolari capacità e di spirito di sacrificio, mentre trascureremmo persone che queste prove possono dare e che quindi meritano maggiormente l'aiuto dello Stato.

L'emendamento non altera dunque lo spirito della legge, ma permette soltanto di operare una migliore selezione degli aspiranti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Ferrari Riccardo hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « fino all'intero ammontare » », con le parole: « fino all'80 per cento »; e le parole: « del prezzo d'acquisto del fondo ritenuto congruo », con le parole: « del valore del fondo accertato ».

FERRARI RICCARDO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI RICCARDO. Le ragioni che militano a sostegno del primo emendamento sono state esposte ieri dall'onorevole Leopardi Dittaiuti. Secondo noi la questione non è di rendere più o meno facile l'accesso alla proprietà,

ma di rendere la proprietà più responsabile e di educare il cittadino alla virtù del risparmio. Identiche ragioni si possono addurre per il secondo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Ferrari Riccardo hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Il terzo comma dell'articolo 3 affida agli enti di sviluppo alcune funzioni attualmente spettanti alla Cassa per la piccola proprietà contadina. Noi non comprendiamo per quali motivi quei compiti debbano essere sottratti alla suddetta Cassa. D'altra parte noi siamo decisamente contrari all'istituzione degli enti di sviluppo poiché siamo certi che essi attueranno una politica dirigistica in agricoltura. Sappiamo che gli enti di sviluppo sono una reincarnazione degli enti di riforma, del cui operato l'agricoltura italiana deve purtroppo tuttora pagare le spese. Un operato con risultati decisamente fallimentari, anche in rapporto all'arco di tempo nell'ambito del quale questa esperienza si è svolta ed al costo che ne è derivato per lo Stato. L'onorevole Bignardi, nella relazione di minoranza, ha ampiamente trattato questo problema e ha, a mio avviso, esaurientemente illustrato come ben altri risultati avrebbero potuto essere raggiunti se gli ingenti mezzi di cui gli enti di sviluppo hanno beneficiato fossero stati altrimenti impiegati. Il bilancio dell'attività degli enti di riforma è dunque estremamente modesto e in alcuni casi addirittura negativo, soprattutto perché la loro attività ha favorito un ulteriore frazionamento della proprietà, del quale ormai il Governo stesso riconosce gli inconvenienti che dovrà nel prossimo futuro eliminare.

Gli enti di sviluppo, quindi, non possono essere da noi comunque sostenuti. Non possiamo approvarli, anzi li combatteremo e li combatteremo, sia in questa sede, ove l'argomento è affrontato soltanto per alcuni aspetti, sia, e più ancora, quando l'apposito disegno di legge attualmente in discussione al Senato verrà esaminato dalla Camera.

Purtroppo temiamo che gli enti di sviluppo non serviranno ad altro che ad attuare la politica dirigistica del Governo. A questo proposito mi piace ricordare quello che nel 1950 ebbe a dire un eminente uomo del partito di maggioranza relativa, che allora era il principale responsabile della politica agricola del nostro paese e che tuttora siede sui banchi del Go-

verno con un incarico di primaria importanza. Mi riferisco all'onorevole Fanfani il quale appunto nel 1950 ebbe a dichiarare a Palermo che se di lì a dieci anni gli enti di riforma non avessero assolto completamente il loro compito e non fossero quindi stati liquidati, questo sarebbe stato un segno evidente del fallimento della politica agricola del nostro paese. Non 10 ma 15 anni sono passati e gli enti di riforma rimangono, anche se il loro nome cambia; non solo, ma vediamo questi enti espandersi e moltiplicarsi sino ad estendere a tutto il territorio nazionale un'attività che in passato, per nostra fortuna, era stata limitata ad una piccola parte del territorio nazionale.

Ricordando appunto tali parole dell'onorevole Fanfani e raffrontandole con le vicende di questi anni dobbiamo giungere alla conclusione che la politica agricola del Governo è completamente fallita.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

FRANZO, Relatore per la maggioranza. Mi sia consentito innanzitutto una considerazione di carattere particolare. Con l'articolo 3 noi abbiamo voluto subordinare la fissazione del prezzo al giudizio di congruità dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale sarà assistito, ai sensi dell'articolo 4, da una commissione speciale, tenuto anche conto delle decisioni dell'istituto di credito. Siamo dell'opinione che questa impostazione avrà come risultato di comprimere il prezzo di mercato che, lo ripeto ancora una volta, è soltanto uno degli elementi che influiscono sulla valutazione di terreni, abbinando il prezzo al valore cauzionale cui dovrà corrispondere l'importo del mutuo.

Gli emendamenti introdotti dalla Commissione agricoltura agli articoli 3 e 4, hanno, a nostro avviso, carattere prevalentemente formale e penso che non richiedano una ulteriore illustrazione, onorevole Miceli, a quella già fatta in Commissione.

In deroga alle vigenti norme sul credito agrario, l'importo del mutuo potrà farsi coincidere — secondo comma dell'articolo 3 — col prezzo di acquisto. E se è vero che nella determinazione del valore cauzionale non mancherà di esercitare la sua influenza il meccanismo del « fondo interbancario » di cui al successivo articolo 6, che dilata il campo delle garanzie, e altresì la diretta somministrazione da parte dello Stato di cospicui mezzi finanziari a basso tasso di interesse, non è men vero che i fattori dianzi rilevati e l'in-

cremento dell'offerta tenderanno (questa, almeno è una previsione) ad equilibrare il prezzo della terra, onorevole Leopardi Dittaiuti, avvicinandolo ai valori reali e alle effettive possibilità di ammortamento dei mutui.

Veniamo ora specificamente ai numerosi emendamenti presentati all'articolo 3. La maggioranza della Commissione è contraria al primo emendamento Angelini perché la diretta responsabilità degli organismi statali nel rilascio del nulla osta non può essere ceduta ad altri organismi senza sovvertire in questo modo l'attuale ordinamento in una delle sue fondamentali e, direi, anche irrinunciabili prerogative. D'altro canto l'intervento degli enti di sviluppo al fine di facilitare le procedure è già previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo. Gli enti, poi, hanno compiti di natura diversa da quelli degli ispettorati. Gli ispettorati, ormai, in questi anni di applicazione della legge sulla proprietà coltivatrice, dal 1948 ad oggi hanno acquisito una competenza specifica. Esiste poi l'assoluta esigenza di una uniformità di indirizzo e di valutazione che non potrebbe esservi se operassero, in zone ove esistono gli enti di sviluppo, i criteri di questi enti e, in altri, invece quelli degli ispettorati che sono emanazione diretta della rappresentanza periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In merito all'emendamento sostitutivo Leopardi Dittaiuti devo dire che il provvedimento al nostro esame trova nella determinazione della congruità del prezzo volta a correggere talune interferenze che alterano il mercato della terra, uno dei precetti fondamentali del disegno di legge stesso, rinunciando ai quali ne risulterebbe profondamente alterato lo spirito.

E, per altro, da considerarsi, onorevoli colleghi liberali, che le commissioni provinciali sono disciplinate dall'articolo 4, il quale tende appunto a far coincidere il prezzo di acquisto con il reale valore del fondo, il che equivale a quanto voi avete richiesto nei vostri interventi. Per queste considerazioni sono contrario all'emendamento Leopardi Dittaiuti.

Per il successivo emendamento Bo osservo che la soppressione del potere di decisione degli istituti di credito sovvertirebbe l'attuale (non dico quello futuro) ordinamento del credito agrario: che ausochiamo sia modificato; ma che, oggi come oggi, poggia sulla responsabilità degli stessi istituti di credito per quanto riguarda il buon fine delle operazioni.

D'altra parte, ricorderò a me stesso che anche recentemente il ministro dell'agricoltura, discutendosi in Commissione questi emendamenti, ha fatto presente l'assoluta opportunità e la volontà dell'attuale Governo di affrontare *in toto* il problema della riforma del credito agrario. Mi sembra che quella sede sia molto più pertinente per discutere l'intera questione del credito agrario, che indubbiamente deve essere profondamente modificato. D'altronde, anche nel piano di sviluppo quinquennale, recentemente discusso dal C.N.E.L. e che verrà prossimamente all'esame del Parlamento, il problema del credito agrario viene considerato opportunamente.

D'altra parte, posso aggiungere (per quanto, più che il relatore, potrebbe farlo indubbiamente il ministro dell'agricoltura) che nelle convenzioni che il ministro dell'agricoltura andrà a stipulare con i singoli istituti abilitati al credito agrario, si potranno introdurre tutte quelle direttive che si riteranno utili, affinché si possa accedere al credito con quella facilità e quella responsabilità che le condizioni dell'economia agricola esigono.

Con riferimento all'emendamento Leopardi Dittaiuti tendente a sostituire le parole « fino all'intero ammontare » con le parole « 80 per cento » (e questa mia risposta vale anche per l'emendamento meno restrittivo presentato dall'onorevole Greggi), dirò che la proposta costituisce un passo indietro rispetto alle agevolazioni contenute non solo nel testo governativo, ma anche nelle precedenti leggi, che fanno coincidere l'importo del mutuo con l'intero valore cauzionale. Trattandosi quindi di emendamenti restrittivi, è preferibile il testo originario.

Per l'altro emendamento Leopardi Dittaiuti, relativo al prezzo d'acquisto del fondo, non ho che da richiamarmi a quanto detto or ora circa il corrispondente emendamento relativo al primo comma. Per le stesse ragioni per le quali mi sono dichiarato contrario a quell'emendamento, mi dichiaro contrario anche a questo.

Quanto all'emendamento liberale soppressivo dell'ultimo comma, svolto dall'onorevole Leopardi Dittaiuti, devo dire innanzi tutto che non possiamo negare agli interessati, contadini o coltivatori diretti, la possibilità di trovare nelle istituzioni che più sono gradite, sindacali o non (coltivatori diretti, organizzazioni di piccoli agricoltori, organizzazioni di agricoltori e, in questo caso, enti di sviluppo), un aiuto nell'espletamento delle

pratiche di accesso alle provvidenze di legge. È evidente che il contadino, il piccolo coltivatore, tanto più se accedono per la prima volta alla proprietà coltivatrice, hanno bisogno di un tale aiuto. Nelle zone degli assegnatari le organizzazioni sindacali o gli enti di sviluppo possono svolgere una apprezzata e invocata opera in tale senso. È un po', questo, un aiuto alla *promotion* di tale categoria.

D'altra parte, per quanto riguarda gli enti di sviluppo, è all'esame dell'altro ramo del Parlamento un provvedimento *ad hoc*. Esso sarà esaminato anche da noi ed avremo quindi modo e tempo, in quella specifica sede, onorevole Leopardi Dittaiuti e colleghi liberali, di confrontare le nostre rispettive posizioni e ricercare in quale misura si potranno trovare punti di incontro. Degli enti di sviluppo io (lo dico a titolo personale) non ho una concezione feticistica, né una concezione manichea; non riconosco negli enti di sviluppo gli strumenti atti senz'altro a tonificare l'agricoltura italiana. Ho anch'io le mie riserve; ma laddove gli enti di sviluppo sostituiscono gli enti di riforma v'è una pertinenza zonale e territoriale che mi pare corrispondente alle istanze dei lavoratori e degli assegnatari che invocano un organismo che li faciliti nell'accesso alla proprietà coltivatrice.

Ho detto che non sono feticista né manicheo perché non vi è solo da una parte tutto il bene (la proprietà libera imprenditoriale) e dall'altra tutto il male (gli enti di sviluppo).

Per quanto riguarda il primo emendamento dell'onorevole Greggi, mi pare di avere già risposto implicitamente, esponendo il parere della Commissione sull'emendamento del gruppo liberale di contenuto analogo. Circa il secondo, ricordo che, in proposito, un'ampia discussione si è svolta in sede di Commissione, ma abbiamo ritenuta più giusta e pertinente la formulazione da noi adottata. Quindi, per i motivi già detti, sono contrario a entrambi gli emendamenti.

Passando agli emendamenti Minasi, già ieri ho espresso parere contrario alla sostituzione del verbo « possono »; ho detto, fra l'altro, che è anche un problema di terminologia parlamentare e non riteniamo che possa essere adottato il verbo « debbono ».

L'onorevole Minasi ha anche presentato un altro emendamento, che a nostro avviso, è restrittivo. Debbo esprimere la mia meraviglia, perché da parte dell'onorevole Minasi mi sarei aspettato, semmai, un emendamento estensivo!

MINASI. Ma guardi, onorevole Franzo, che c'è un margine di discrezionalità che va dall'1 al 100 per cento.

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. Comunque, anche per i suoi emendamenti, valgono le osservazioni che ho fatto per l'emendamento Bo; per cui debbo dichiararmi contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle conclusioni e alle motivazioni del relatore in merito agli emendamenti presentati. Non ritengo di dover ripetere quanto ha già detto l'onorevole Franzo, ma penso che possa essere utile un chiarimento — doveroso, d'altra parte — delle posizioni del Governo rispetto ad alcuni aspetti politici fondamentali degli emendamenti proposti. E mi riferisco innanzi tutto agli emendamenti presentati dal gruppo comunista e, in senso contrapposto, dal gruppo liberale, riguardo agli enti di sviluppo. Noi non possiamo non respingere gli emendamenti del gruppo liberale e, con essi, le considerazioni con cui vengono giustificati.

Ella, onorevole Leopardi Dittaiuti, parla di combattere gli enti e continua soprattutto a ripetere una frase che l'onorevole Fanfani pronunciò molti anni fa, quando era ministro dell'agricoltura. L'onorevole Fanfani, molti anni fa, disse: « Se gli enti di riforma, in dieci anni, non riusciranno a portare a termine il loro compito, noi veramente avremo motivo di dubitare della bontà della politica del Governo ».

Orbene, i compiti della riforma sono stati portati a termine molto prima di dieci anni. Ora, qui non stiamo a discutere se prorogare o meno i compiti relativi alla riforma: noi discutiamo se dare agli enti di sviluppo la possibilità di affrontare nuovi compiti per soddisfare le esigenze dell'agricoltura italiana. Quindi abbiamo presentato, sulla base del programma di Governo, un disegno di legge ben preciso al Senato, che le forze di maggioranza hanno voluto ulteriormente specificare e che speriamo di portare avanti. Respingiamo quindi il punto di vista del collega liberale, se non altro per l'atteggiamento pregiudizialmente negativo.

D'altra parte non possiamo neppure accogliere la posizione del gruppo comunista, il quale vuol investire in modo confuso e indiscriminato gli enti di sviluppo di ogni compito. Noi dobbiamo anzi dare a questi enti compiti chiari, in relazione ai problemi che vogliamo risolvere e agli obiettivi che inten-

diamo perseguire. Nel far questo, dobbiamo puntare su una esigenza fondamentale quella della chiarezza dei limiti nella determinazione dei compiti.

Quando parliamo di nulla-osta per la concessione dei mutui, dobbiamo tenere presente che si tratta di un compito tipicamente spettante al Ministero.

Per queste considerazioni, noi dobbiamo respingere sia gli emendamenti in senso restrittivo del gruppo liberale sia gli emendamenti presentati in senso opposto dal gruppo comunista che non ampliano i compiti degli enti e si pongono non già come elemento di chiarificazione, bensì di turbamento.

L'altro aspetto, politicamente importante, sul quale ritengo doveroso rispondere, è quello introdotto con l'emendamento Bo, Sereni ed altri, inteso ad eliminare il compito delle banche per l'erogazione dei mutui. I colleghi hanno sottolineato (e noi l'abbiamo riconosciuto in Commissione e sempre col nostro atteggiamento) che esiste un problema di buon funzionamento delle banche per le nostre esigenze, specialmente quando le banche sono incaricate di gestire dei fondi pubblici. Noi riconosciamo che le banche in questo compito sono largamente facilitate anche attraverso la costituzione del fondo di garanzia, a cui il collega comunista ha fatto riferimento. Ma se questo è vero, dobbiamo riconoscere anche che non possiamo eliminare la presenza delle banche. Riteniamo anzi utile servirci del sistema bancario proprio per la sua tradizione, le sue capacità, la sua presenza capillare in tutto il paese, come è dimostrato dal notevole contributo che esso dà, per esempio, attraverso la concessione di mutui sul fondo di rotazione per l'acquisto di macchine, con soddisfazione non solo del Ministero, ma anche di tutti coloro che ne beneficiano.

Detto questo, intendo precisare che non intendiamo assolutamente rendere le banche arbitre della situazione. Noi desideriamo che le banche si mettano in modo responsabile al servizio di quelle finalità che la legge vuole perseguire. A questo scopo contiamo di fissare criteri ben precisi e regole ben determinate in sede di convenzioni con le banche per stabilire le modalità per l'erogazione dei mutui. Desidero rassicurare a questo riguardo la Camera che noi saremo vigili e controlleremo perché veramente le banche diano quella collaborazione che noi siamo certi non vorranno mancare di dare, proprio nello spirito della legge e per la fiducia che attraverso questo provvedimento ancora una volta loro rinnoviamo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

Sugli altri punti particolari non mi fermo, dato che l'onorevole relatore ha già dato una risposta molto ampia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manenti, mantiene l'emendamento Angelini, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANENTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelini al primo comma, inteso ad aggiungere dopo le parole: « da parte », le altre: « degli enti di sviluppo agricolo, od in mancanza ».

(Non è approvato).

Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti al primo comma, inteso a sostituire le parole: « sulla congruità del prezzo d'acquisto », con le altre: « sul valore del fondo ».

(Non è approvato).

Onorevole Bo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bo, tendente a sopprimere al primo comma le parole: « nonché alla decisione dell'istituto di credito ».

(Non è approvato).

Resta pertanto precluso il primo emendamento Minasi.

Onorevole Minasi, mantiene gli altri suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MINASI. Sì, signor Presidente, ad eccezione dell'emendamento aggiuntivo di un comma finale (relativo alla riserva del 40 per cento a favore del Mezzogiorno) avendo il ministro accettato un ordine del giorno sulla materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Minasi sostitutivo del secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti tendente a sostituire, al se-

condo comma, le parole: « fino all'intero ammontare » con le parole: « fino all'80 per cento ».

(Non è approvato).

Resta pertanto precluso l'emendamento subordinato Minasi.

Onorevole Greggi, mantiene i suoi emendamenti non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « fino all'intero ammontare » con le parole: « fino ai nove decimi ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Greggi tendente a sostituire, al secondo comma le parole: « del prezzo d'acquisto del fondo ritenuto congruo » con le parole: « del valore del fondo accertato ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Greggi tendente ad aggiungere al quarto comma, dopo la parola: « intervenire », le parole: « a richiesta degli interessati ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti soppressivo dell'ultimo comma.

(Non è approvato).

BONEA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Dall'andamento della discussione su questo articolo si può evincere come noi che presentiamo gli emendamenti non abbiamo eccessiva forza suasoria nei confronti di coloro cui sono dirette le nostre ragioni. Devo aggiungere, però, a nostra consolazione, che neanche i motivi addotti del relatore per la maggioranza e dall'onorevole ministro ci hanno convinti. Perciò da questo scontro tra convinzioni che non riescono a trovare un *punctum* nel quale confluire, scaturisce spontaneo il rilievo che aveva ben ragione di fare il collega onorevole Valitutti quando, l'altro giorno, in un articolo, parlava di qualità democratica e non di quantità democratica. (*Commenti al centro*).

Non possiamo ridurre la democrazia ad un mero fatto di quantità (*Commenti al centro*); la democrazia deve essere soprattutto qualità.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

Si dovrebbe giungere al voto nel momento in cui lo scontro delle opinioni è inconciliabile.

JACOMETTI. È una tesi di Mussolini.

BONEA. Non è una tesi di Mussolini. Mussolini imponeva di « credere » e aveva la capacità di farsi credere, almeno a giudicare dal fatto che vi sono molte persone che hanno « creduto » e oggi, in quest'aula siedono su banchi che non sono qualificati come fascisti. (*Commenti*).

In questo scontro di opinioni debbo rilevare inoltre che il relatore per la maggioranza, se non è manicheo o feticista, è per lo meno sostenitore di un ben strano diritto di esclusiva, perché non appena qualcuno che non fa parte della Commissione agricoltura si azzarda a proporre un emendamento lo addita alla pubblica esecrazione (*Proteste del Relatore per la maggioranza*) quasi che il venire a parlare in aula di cose che interessano tutti i deputati sia atto di presunzione e di indebita ingerenza: « Non disturbare il manovratore ». (*Commenti al centro*). Egli ha implicitamente detto questo rivolgendosi ad un collega democristiano, l'onorevole Greggi, che ha proposto emendamenti secondo me validamente motivati, e che mi hanno rafforzato nella convinzione che questo articolo non debba essere approvato così com'è.

L'unica forma opportuna con cui si sarebbe potuto approvare l'articolo sarebbe stata quella da noi proposta con l'emendamento « fino all'80 per cento » e dall'onorevole Greggi, con l'emendamento « per i nove decimi dell'intero ammontare ». Si sarebbe così imposto un minimo di impegno finanziario all'acquirente, ottenendo nel contempo una più ampia utilizzazione dei fondi ed evitando, almeno in parte, il ricorso da parte degli aspiranti proprietari a sleali sistemi di concorrenza nei confronti dei loro competitori in ordine alla precedenza nella concessione dei mutui.

Ma quando si tratta di considerare la libera volontà e la libera scelta di chi riuscirà a divenire proprietario terriero, allora l'onorevole Franzo sostiene che questi proprietari siano impreparati, che essi dovrebbero seguire il corso televisivo *Non è mai troppo tardi*...

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. Non ho detto questo.

BONEA. ...per cui vi è necessità di questi enti di sviluppo, che dovranno fare le lezioni serali ai piccoli coltivatori, considerati men che beoti, insegnando loro come dovranno lavorare nel momento in cui diverranno proprietari. Non ho capito poi come l'onorevole Franzo abbia attribuito agli enti di sviluppo una natura sindacale. Evidentemente io anco-

ra non so cosa siano gli enti di sviluppo, a meno che non sia errato quello che crediamo e di cui siamo convinti, che gli enti di sviluppo cioè siano la continuazione di quegli enti di riforma che, come ha confermato anche l'onorevole ministro, hanno esaurito il loro compito nel 1960, secondo quanto aveva profetato l'onorevole Fanfani. Li abbiamo fatti sopravvivere per cinque anni con danno finanziario per il paese, danno certo anche se la sua entità è ancora in discussione.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è in discussione: gli enti di riforma sono costati 800 miliardi.

BONEA. La ringrazio della precisazione. Comunque gli enti di riforma che, esaurito il loro compito, si trasformano in enti di sviluppo costano, intanto che non fanno nulla, 36 miliardi all'anno ai contribuenti italiani. Sembra che gli impiegati degli enti di riforma siano 12 mila: dividendo 36 miliardi per 12 mila, si ha che un impiegato degli enti di riforma viene a costare al contribuente italiano 5 milioni di lire l'anno. Se i miei calcoli sono sbagliati, il ministro sarà così cortese da correggermi.

Certo è che l'emendamento Greggi non è stato neppure considerato dal relatore né dal ministro. Ora, se questi enti di sviluppo devono fare le lezioni serali per i piccoli proprietari...

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. Doveva partecipare ai lavori della Commissione quando si discuteva questo punto.

BONEA. ...almeno si stabilisca che siano i proprietari da soli a dire di non capirle le cose, non si autorizzino indiscriminatamente gli enti di sviluppo ad intervenire senza che gli interessati lo vogliano!

L'articolo 3 così come è formulato non può trovare la nostra approvazione, neanche dal punto di vista linguistico: e scusatemi se insisto in questa piccola mania di muovere sempre osservazioni di carattere filologico; ma penso che dovrebbe essere interesse primario di tutti quanti noi legislatori di non dare adito a piccoli *qui pro quo*. Quando nella legge si parla di « prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo » si sa benissimo quello che si vuol dire; ma lo stesso discorso si può fare per quel tale che un giorno mise fuori della sua bottega un cartello: « vendesi letto per sposi di ferro » (si sa che non erano gli sposi di ferro) o per quell'altro tale che manda all'amico « un chilo di salsicce fatte con le sue mani di porco ». Il senso si comprende ma l'equivoco rimane.

È per queste ragioni che il nostro gruppo voterà contro l'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli La Bella, Magno, Sereni, Villani, Gombi, Bo, Marras, Miceli, Antonini, Gessi Nives, Ognibene, Beccastrini e Angelini hanno presentato il seguente articolo 3-bis:

« Nell'accoglimento delle domande sarà data precedenza a quei coltivatori singoli od associati od a quelle cooperative:

a) che esercitino diritto di prelazione sul fondo messo in vendita dal proprietario;

b) che abbiano apportato sostanziali miglioramenti al fondo;

c) che intendano eseguire sul fondo nel quale sono insediati, miglioramenti, trasformazioni, innovazioni secondo un piano approvato dagli organi delegati al rilascio del nulla osta a norma del precedente articolo 3;

d) che dispongano di maggiore forza lavorativa necessaria alla coltivazione del fondo ».

BECCASTRINI. Chiedo di illustrarlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BECCASTRINI. Abbiamo già tentato di far accogliere questo articolo aggiuntivo in Commissione; ma visto come si mettevano le cose in quella sede a causa della posizione negativa della maggioranza, ci siamo riservati di ripresentarlo in aula nella speranza, onorevoli colleghi della maggioranza, che una ulteriore riflessione sulla ragionevolezza e sulla obiettività di queste nostre proposte vi induca ad assumere un atteggiamento diverso; anche se dobbiamo dire che certe espressioni adoperate da voi o almeno da alcuni di voi nel corso della discussione generale in merito a critiche da noi formulate su questo provvedimento non incoraggiano certo questa nostra speranza.

Si è parlato infatti a più riprese di una nostra opposizione di principio, di una nostra volontà di deformare lo spirito della legge, volontà a cui si ispirerebbero le nostre proposte. Sono questi, in realtà, tutti luoghi comuni per rifuggire da una confutazione esauriente delle nostre proposte: non altro. Ci si deve spiegare come queste nostre proposte deformino lo spirito della legge se, come voi affermate, lo spirito è di consentire che acceda alla proprietà della terra chi la lavora attraverso la formazione di imprese dirette coltivate efficienti sotto il profilo tecnico, econo-

mico e produttivo, e se i soggetti di questa operazione devono essere coloro che vivono nei campi e vi si sentono impegnati. Se questo è il principio che ispira il provvedimento, i nostri emendamenti tendono semplicemente a renderlo efficace.

Voi avete voluto mantenere, respingendo un nostro emendamento, il limite del terzo sulla forza lavorativa come apporto della famiglia per poter ottenere il mutuo quarantennale e (conoscendo gli orientamenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e credendo di afferrarli anche dalle espressioni del ministro) (*Interruzione del Ministro Ferrari-Aggradi*) noi riteniamo che questo tipo di famiglia che apporta il terzo sarà il preferito nella concessione dei mutui, cioè sarà preferita la formazione di un tipo di azienda che per due terzi ricorre a manodopera bracciantile, a lavoratori soggetti alla volontà e agli interessi del proprietario del fondo e certamente senza molte garanzie sulla continuità dell'occupazione, sulla retribuzione, ecc.

Sulla base di questo orientamento, avremo che la collettività sarà chiamata a sostenere un onere per dar vita ad aziende in cui lo sfruttamento del lavoro salariato verrà a perpetuarsi almeno nella misura dei due terzi delle necessità occorrenti alla lavorazione del fondo. Ho detto « almeno », perché la legge così come è non dà alcuna garanzia che i due terzi (la manodopera salariata) diventino i quattro quinti o diventino il cento per cento. Non vi è alcuna garanzia per evitare questa ipotesi nella presente legge perché se una volta ottenuto il mutuo e acquistato il fondo, il terzo della manodopera inizialmente offerto dal richiedente del mutuo viene a ridursi o addirittura a scomparire, avverrebbe semplicemente che con i mutui quarantennali si formerebbero aziende che occupano soltanto braccianti. A questo punto, mi domando come si può definire impresa familiare quella di questo tipo.

Quindi con questa legge si vengono a costituire — consentitemi di dirlo — anche (voglio concedervi l'« anche ») aziende capitalistiche. Dove sta, allora, il motivo di scandalo quando muoviamo queste critiche?

Con il nostro emendamento intendiamo evitare queste possibilità, almeno ridurre al minimo tale rischio, tanto più che ci troviamo di fronte a disponibilità finanziarie che, seppure notevoli per un verso, per l'altro sono ben lontane dal soddisfare le esigenze. E non credo, a questo punto, che la soluzione migliore sia quella degli emendamenti che ci veni-

vano prima presentati, intesi a ridurre il mutuo ai nove decimi o all'80 per cento.

È questa quindi la realtà dinanzi alla quale ci troviamo di fronte, che impone in primo luogo di provvedere all'occupazione della maggior parte possibile della manodopera della famiglia contadina: che non è per nulla in contrasto con l'esigenza di dar vita ad imprese efficienti. Noi abbiamo, ad esempio, uno strumento importante nel provvedimento che potrebbe andare in questa direzione: il diritto di prelazione.

Ma, così come si presentano le cose, il diritto di prelazione opererà con il contagocce, giacché non possiamo ignorare i limiti seri che condizionano questo istituto ed in primo luogo la facoltà del proprietario di vendere il fondo, il che porterà inevitabilmente a rendere disponibili per il diritto di prelazione non certo le terre migliori.

Ma noi vogliamo sperare in una serie di circostanze, vogliamo sperare che la lotta stessa dei lavoratori varrà a convincere molti proprietari a vendere il fondo. Cioè attraverso la spinta dei lavoratori noi vogliamo costringere molti proprietari non coltivatori a vendere il fondo, ma a questo punto sorge un altro serio limite, e cioè il divario tra i finanziamenti disponibili e le richieste che vi saranno. E pensiamo per un momento alla situazione che verrebbe a crearsi nel settore della mezzadria; pensiamo al divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria inserito nella legge di riforma dei contratti agrari, affermazione importante, ma unicamente di principio.

Se noi infatti non affiancheremo a questa affermazione, a questa disposizione della legge le misure, gli strumenti, i mezzi perché al divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria si possa far corrispondere anche la possibilità per gli ex mezzadri di divenire qualcosa d'altro che non sia di peggio, essi fatalmente ricadranno più indietro, ossia dovranno diventare braccianti o coloni parziari. Cosa farà infatti il mezzadro se il proprietario venderà il fondo ad un altro coltivatore, il quale lo acquisterà magari unitamente ad un altro fondo per insediarsi con un terzo della forza occorrente? È evidente che egli non potrà avvalersi in questo caso del diritto di prelazione se non ottenesse il mutuo; non potendo andare in un altro fondo con il contratto di mezzadria (né è il caso di pensare ad un suo assorbimento, così come si profila la situazione nel settore industriale), accadrà fatalmente che il mezzadro diventerà bracciante o colono parziario.

Ecco perché, onorevoli colleghi, noi proponiamo con questo emendamento che nell'accoglimento delle domande sia data la precedenza a quei coltivatori che esercitano il diritto di prelazione sul fondo posto in vendita dal proprietario. E questo naturalmente vale sia per il singolo coltivatore, sia per le cooperative.

L'altra parte dell'emendamento che noi proponiamo è quella che si riferisce a coloro che hanno realizzato miglioramenti sul fondo, o che intendano apportarne secondo un piano già approvato dagli organi previsti. Questo criterio, oltre tutto, corrisponde perfettamente (lo feci osservare in Commissione) a quanto il ministro ha affermato durante tutta la discussione del presente provvedimento. Noi vogliamo uomini impegnati e presenti nelle campagne — ha detto il ministro — e questi vogliamo aiutare a diventare imprenditori. Ebbene, signor ministro, quale prova più seria di questo impegno può essere data se non da colui che ha apportato sostanziali miglioramenti ad un fondo che non era suo? Ebbene, a chi ha fatto questi miglioramenti diamo la possibilità di ottenere il mutuo, e diamola a chi ha già elaborato un piano di miglioramenti previsti dalla legge e che gli organi competenti hanno approvato.

Infine, l'altro elemento di priorità che proponiamo con questo emendamento si riallaccia a quanto ho detto all'inizio: cioè l'esigenza di consentire il maggior impiego di forze lavorative di cui il coltivatore dispone. Il problema che ci si pone è questo: di fronte alla richiesta di un mutuo da parte di due richiedenti, l'uno che disponga di un terzo della manodopera occorrente alla lavorazione del fondo e l'altro che disponga d'una manodopera maggiore, sappiamo che per soddisfare entrambi i richiedenti i mezzi non bastano. Chi scegliamo in questo caso? Noi proponiamo che sia data la preferenza a quello dei richiedenti che immetta nel fondo una maggiore forza lavorativa. Come vedete, queste scelte si impongono, e immediatamente perché il finanziamento non è sufficiente.

Sorge a questo punto un problema. Noi diciamo che queste scelte devono essere indicate nella legge perché riteniamo che saranno scelte che ci si potranno. Abbiamo dunque sin d'ora la necessità di farle. Discutiamo quindi sulla validità di questi criteri da noi indicati e che per altro, almeno in via di principio, risultano aver trovato concordi al Senato anche forze politiche appartenenti alla maggioranza.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

Non credo che dobbiamo accettare l'ipotesi che questi criteri sarebbero eventualmente tenuti presenti in istruzioni ministeriali in sede di applicazione della legge: sarebbe troppo poco. Insistiamo pertanto sull'emendamento e vi invitiamo, onorevoli colleghi, a valutare quanto vi proponiamo affinché non ci si trovi poi, nell'applicazione concreta della legge, di fronte ai casi che prima indicavo: sono tre circostanze che riteniamo la legge debba espressamente disciplinare, prescrivendo la precedenza nella concessione del mutuo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 3-bis?

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. La lettera a) è evidentemente pleonastica. La lettera b) si riferisce ad atti che trovano la loro disciplina in altra sede più idonea. La lettera c), pur ispirandosi a un lodevole proposito, porrebbe in essere una casistica estremamente complessa e d'altra parte incoragerebbe iniziative concorrenziali ai danni di altre persone che hanno lo stesso diritto, contrastando parzialmente o totalmente il diritto di prelazione. La lettera d) contrasta con il concetto di efficienza, che tende a dilatare la superficie del fondo in rapporto alle unità di lavoro del nucleo familiare, in quanto il calcolo delle unità lavorative in rapporto alla superficie da coltivare può essere soltanto uno degli elementi di giudizio.

A me non sembra opportuno fissare per legge una rigida scala di priorità. Pur apprezzando quindi lo sforzo dell'onorevole Beccastrini nell'individuare una scala di precedenza, noi riteniamo sia molto meglio lasciare all'esecutivo (nel quale abbiamo fiducia) il compito di provvedere con successive circolari. Siamo quindi contrari all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Pur se alcune considerazioni dell'onorevole Beccastrini mettono in dubbio la volontà del Governo e degli organi statali di eseguire correttamente la legge, non esito a dire che in via di massima siamo favorevoli al contenuto dell'articolo aggiuntivo, pur ritenendo — come ha detto il relatore — che questa non è materia da regolare con disposizioni di legge ma con disposizioni amministrative. Penso infatti che nelle leggi dobbiamo inserire le disposizioni essenziali. Fissando nella legge una rigida casistica, si rischia di fare anche cose ingiuste e di tralasciare aspetti di grande importanza.

Certo, il Governo e l'amministrazione pubblica non devono procedere con una discrezio-

nalità senza limiti ma devono uniformarsi, per quanto è possibile, a criteri obiettivamente determinati. Tuttavia qui non si tratta di tradurre il contenuto dell'emendamento in disposizioni legislative; noi lo considereremo sicuramente in nostre circolari e istruzioni ministeriali. Quanto ella propone, onorevole Beccastrini, certamente faremo; ritengo pertanto che ella possa ritenersi soddisfatto di queste mie assicurazioni. D'altra parte non opereremmo bene se ci attenessimo ad altro criterio.

PRESIDENTE. Onorevole Beccastrini, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BECCAISTRINI. Se l'onorevole ministro lo accettasse, io potrei trasformare il mio articolo aggiuntivo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ella sa, onorevole Beccastrini, che ciò non è previsto dal regolamento, pur essendo stato in passato consentito qualche volta in linea del tutto eccezionale.

MICELI. Le chiediamo, signor Presidente, di consentirlo anche in questo caso, in modo che il contenuto dell'ordine del giorno sia trasfuso in un ordine del giorno da non porre in votazione, dato il consenso del ministro.

PRESIDENTE. Consento in via eccezionale che l'articolo aggiuntivo 3-bis Beccastrini sia trasformato in ordine del giorno.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Una commissione provinciale — composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dal capo dell'ufficio tecnico erariale e da un rappresentante dell'ente di sviluppo competente per territorio od, in mancanza, del comitato regionale per l'agricoltura di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 — indica periodicamente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

Il giudizio di congruità, previsto dal precedente articolo 3, viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli fondi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gombi, Sereni, La Bella, Ognibene, Nives Gessi, Marras, Villani, Beccastrini, Bo, Magno, Angelini, Miceli e Antonini hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Le commissioni tecniche provinciali istituite con legge 12 giugno 1962, n. 567, integrate con due rappresentanti dei concessionari coltivatori, sulla base dei canoni dell'equo affitto determinano annualmente per le diverse zone agrarie e per le singole qualità dei terreni i limiti massimi e minimi entro i quali il prezzo dovrà essere ritenuto congruo.

Il giudizio di congruità, previsto dal precedente articolo 3, viene formulato entro i suindicati limiti tenendo conto degli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli fondi ».

L'onorevole Gombi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GOMBI. Incoraggiato dalle buone disposizioni dimostrate dal nostro amabilissimo ministro in rapporto all'emendamento illustrato un momento fa dal collega Beccastrini, nutro qualche speranza in ordine anche a questo emendamento, che formula proposte, a nostro avviso semplici e logiche, il cui accoglimento non comporta alcun onere finanziario, e che si muovono nello spirito della legge in quanto mirano a facilitare l'accesso alla piccola proprietà coltivatrice, cautelando gli acquirenti nei confronti di eventuali speculatori.

Della possibilità di specificare meglio il concetto di congruità del prezzo di acquisto del terreno si è a lungo discusso anche in sede di Commissione; e l'onorevole Franzo nella seduta del 9 dicembre 1964 riconobbe l'opportunità di formularlo con maggiore esattezza.

I colleghi liberali, affrontando il problema sotto un diverso angolo visuale, hanno sostenuto la necessità di stabilire il prezzo in relazione al valore del terreno e di fare quindi questa sola ricerca, e nessun'altra. Il nostro gruppo ritiene invece soprattutto opportuno stabilire due linee parallele entro le quali (e non al di fuori) sia possibile ricercare, per zone omogenee, il prezzo di questa terra che deve essere ceduta ai fittavoli che la richiedano e che ne abbiano i requisiti.

Questo con uno strumento idoneo che noi vediamo non nella creazione *ex novo* di un istituto sconosciuto e contro il quale vi sarebbero tutte le reticenze e perplessità che di solito si manifestano in presenza di proposte

del genere da parte del gruppo comunista, ma mediante l'innesto su un istituto già esistente in base alla legge, le commissioni provinciali create per stabilire l'equo canone di affitto. Queste commissioni, malgrado l'opinione del collega e contraddittore onorevole Truzzi (il che è molto singolare, fra l'altro, poiché la maggior parte degli elementi presenti nelle commissioni per l'equo canone appartengono proprio alla organizzazione bonomiana), hanno bene operato.

In sede di Commissione agricoltura sono stati contrapposti argomenti che non ci hanno persuaso. Si è detto che le commissioni per l'equo canone, paralizzandosi a vicenda concedente ed affittuario, non hanno realizzato un grande lavoro. Il sottosegretario Antoniozzi ha aggiunto che hanno lavorato male (ha usato questa frase), per cui non sarebbe opportuno fare riferimento a esse, poiché, per lo meno, non si darebbe rapidità di esecuzione al provvedimento, ma se ne ritarderebbe l'*iter*. Si è detto anche che le commissioni per l'equo canone, fissando certi criteri in rapporto a quanto già stabilito per l'affitto, non sarebbero convenienti per gli eventuali acquirenti, dato che, secondo l'onorevole Truzzi, stabilirebbero dei canoni alti.

Questa tesi è da dimostrare con i fatti, non con le parole. Di sicuro vi è soltanto il fatto che, dal momento in cui è entrata in funzione la legge per l'equo canone, centinaia di migliaia di coltivatori diretti hanno risparmiato centinaia di milioni (che oggi cominciano a contarsi anche in miliardi) in canoni di affitto. Se hanno dato questa prova, le commissioni provinciali, con l'aggiunta di due rappresentanti dei concessionari coltivatori (come noi proponiamo), possono lavorare anche per indicare quale sia il congruo prezzo di acquisto della terra. Non si tratta di dilatare la spesa, non si tratta di appesantire, ma di accettare criteri di garanzia e di equità in una delle operazioni più difficili e in un momento dei più delicati.

È una fola quella secondo cui il mercato della terra non subirebbe variazione alcuna. Perché non si dovrebbe avere una lievitazione nel momento in cui sono fermi, per la congiuntura sfavorevole che stiamo attraversando, gli investimenti industriali? Ciò diretta in altre direzioni, anche se non in relazione diretta al fatto che il reddito in agricoltura nell'ultima annata (secondo i dati del piano) è sensibilmente migliorato. L'immissione in questo mercato di 300 miliardi agirà nel senso di aumentare ancora la do-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

manda. Non solo i colleghi liberali, ma anche quelli della democrazia cristiana mi insegnano che in una economia di mercato tutto questo influisce sul prezzo della terra.

Perché allora rifiutare il nostro emendamento? Non costa niente. Se la maggioranza lo rifiuta, noi, non solo ai nostri amici, ma anche a quelli dell'onorevole Truzzi (sono amici nostri tutti i contadini coltivatori diretti) spiegheremo che saranno eventualmente taglieggiati dai proprietari, da quelli che lucrano il 33 per cento per mezzo della rendita parassitaria nell'atto della vendita dei loro terreni; e se si vedranno negata la possibilità di acquistare la terra a causa dei prezzi, la colpa sarà di coloro che, come l'onorevole Truzzi, non hanno voluto accettare la fissazione di un criterio di massima di questo genere.

Ecco perché noi abbiamo tutto il diritto di chiedere non solo che si chiarisca il concetto di congruità del prezzo del terreno, ma che si ricerchi anche il giusto prezzo del terreno; e quindi non ci riferiamo soltanto al termine, ma alla necessità di cercare un criterio che risponda a giustizia.

Penso che, date queste nostre argomentazioni e data la buona disposizione del ministro, sia lecito nutrire una speranza che contraddica quanto ieri l'onorevole Franzo ha risposto ad un collega liberale, allorché ha affermato che, trattandosi di un emendamento liberale, non lo accettava. Neppure io condividevo quell'emendamento, ma se si dovesse seguire il criterio enunciato dall'onorevole Franzo, evidentemente la Camera verrebbe svalutata nella sua funzione essenziale, che è quella di dibattere i problemi per la ricerca di una verità, mediata dal confronto delle idee di tutti.

Noi abbiamo addotto argomenti; quelli che sono stati esposti dai nostri contraddittori non ci persuadono e li riteniamo inidonei in rapporto alla realtà dei fatti. Auspichiamo che la maggioranza e l'onorevole ministro vorranno addivenire a questo criterio che, se accettato, renderà un servizio ai fini che la legge si propone, affinché la maggior parte degli aspiranti abbia la possibilità di accedere alla terra in condizioni di equità e di giustizia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FRANZO, Relatore per la maggioranza. Abbiamo ascoltato l'appassionato (consentitemi l'aggettivazione) intervento dell'onorevole Gombi, su un argomento del quale

avevamo già avuto modo di parlare ampiamente in Commissione.

È evidente che vi sono due tesi opposte. L'onorevole Gombi vorrebbe che le stesse commissioni provinciali per l'equo canone, istituite con la legge 12 giugno 1962, n. 567, sia pure integrate con i rappresentanti dei concessionari coltivatori, avessero compiti specifici anche per le provvidenze di questa legge.

Noi diciamo che sono due cose diverse. Le commissioni per l'equo canone devono stabilire zona per zona l'equità del canone di affitto, in rapporto a tante cose: ampiezza dell'azienda, fertilità del terreno, ecc. Qui si tratta di un altro compito; per cui, pur prendendo atto della positività del lavoro svolto dal 1962 ad oggi dalle commissioni provinciali per l'equo canone — che hanno fatto risparmiare milioni e milioni ai coltivatori affittuari, e non possiamo non riconoscerlo — non ci sembra, dati gli scopi diversi, che si possa fare una commissione unica.

Infatti, le commissioni tecniche di cui alla legge n. 567, a nostro avviso, non possono considerarsi sostitutive delle commissioni provinciali indicate nel presente articolo 4.

Devo aggiungere inoltre che nelle valutazioni periodiche dei valori fondiari (ad avviso del relatore di maggioranza, e lo potrà dire più autorevolmente il ministro) è ovvio che le determinazioni si atterranno anche al parametro costituito dall'equo canone; è indubitato che esso rappresenta uno degli elementi di valutazione (sia pure, non il solo). Per cui ritengo sia molto più proficua la formulazione attuale.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento Gombi.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore, ma, data l'insistenza con la quale da parte del gruppo comunista ci si sofferma su questo argomento, sento il dovere di dare dei chiarimenti.

Questo articolo non esisteva nell'originario testo governativo e fu introdotto al Senato a conclusione di un lungo esame del problema che ella, onorevole Gombi, ha voluto ricordare. A conclusione di quel dibattito fu data forma concreta ad un metodo di lavoro al quale noi cerchiamo di ispirarci, poiché accettiamo sempre di buon grado l'indicazione di criteri obiettivi, cui cerchiamo di riferire in modo costante l'azione del Governo, ed in particolare quella della pubblica amministrazione.

Noi riteniamo che con le norme riportate nell'articolo 4 siamo venuti incontro alle valutazioni che ella ha voluto qui ribadire e che sono già state ampiamente dibattute al Senato.

In che cosa diverge il nostro testo dalla sua proposta, onorevole Gombi? Prima di tutto, abbiamo voluto costituire una commissione eminentemente tecnica. Anche noi riteniamo che le commissioni per l'equo canone hanno funzionato molto bene. Il nostro Ministero — ed anche io personalmente — si è molto spesso particolarmente impegnato, svolgendo un lavoro proficuo in favore dell'agricoltura e di tutte le categorie che lo meritavano. Ma, quando dobbiamo fissare dei criteri per l'indicazione dei prezzi, dobbiamo necessariamente rivolgerci ad organi tecnici; e noi ci siamo serviti, appunto, degli organi tecnici che ci sono sembrati più qualificati.

GOMBI. Ma alla commissione non è proibito di servirsi degli organi tecnici!

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In questo caso il metodo è diverso. Non v'è dubbio che noi impegneremo gli organi tecnici — gli organi del mio Ministero — a sentire le organizzazioni sindacali, ma queste saranno sentite in via consultiva. Del resto, credo che, obiettivamente, di loro iniziativa, essi le sentiranno; altrimenti, li consiglieremo noi stessi, perché si tratta di pareri e di indicazioni che obiettivamente potranno essere molto utili per integrare quegli accertamenti tecnici che gli organi e gli uffici dovranno svolgere.

Qual è l'altro criterio? Nell'indicarlo, abbiamo cercato di scegliere una strada che garantisca la massima obiettività: quella di ricercare alcuni valori medi, tenuto conto di situazioni, di ambienti, di altri elementi; valori medi ai quali gli uffici dovranno riferirsi cercando di esprimere una valutazione che tenga conto sia del valore medio sia delle particolarità del fondo che è messo in vendita, particolarità che sono date da molti elementi: esistenza o meno dell'acqua, qualità del terreno, distanza dalle strade, ecc. Noi veramente riteniamo che questo sia un criterio saggio. Ora, onorevole Gombi, non è per respingere una sua posizione — perché il suo punto di vista non è direttamente legato ad una impostazione politica o ideologica, bensì è l'espressione della ricerca di un metodo che sia insieme pratico e molto preciso — ma io credo che il nostro metodo sia praticamente più efficace di quello da lei indicato, dove si fissano dei massimi e dei minimi, con

il pericolo che poi vi possano essere pressioni tali da distorcere le cose.

Non posso prendere un impegno formale, ma posso esprimerle senz'altro il mio fermo convincimento che l'indicazione del valore medio potrà essere utilmente integrata in via sperimentale, e probabilmente, in un momento successivo, con criteri e con disposizioni molto più precisi, tenendo anche conto di quanto ella ha suggerito. Le chiedo, però, di darsi atto che quella che è una sua giusta considerazione (perché veramente la determinazione del prezzo è forse il problema più delicato per quanto riguarda l'applicazione di questa legge) noi l'abbiamo tenuta presente e abbiamo anche cercato di darle applicazione, scegliendo una strada. Ella non condivide questa strada, che noi riteniamo la migliore; ma l'importante è di integrarla cammin facendo. Confido, in questo modo, non dico di averle dato soddisfazione, ma di averle dato prova che le preoccupazioni da lei espresse sono state anche le nostre preoccupazioni, e che è nostra ferma volontà ricercare un metodo che ci tuteli da alcuni pericoli che obiettivamente esistono.

PRESIDENTE. Onorevole Gombi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GOMBI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gombi, sostitutivo dell'articolo 4.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Gombi, Marras, Ognibene, Miceli, Antonini, Sereni, Nives Gessi, La Bella, Angelini, Beccastrini, Magno, Bo e Villani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 4-bis:

« L'affittuario coltivatore, il mezzadro, il colono, la cooperativa che abbia eseguito e che intenda eseguire sul fondo coltivato opere di trasformazione o di sostanziale miglioramento approvate dall'ispettorato agrario provinciale può, in qualsiasi momento, rivolgere al proprietario richiesta di acquistare il fondo fruendo delle provvidenze della presente legge.

Nel caso che, entro trenta giorni, il proprietario non comunichi l'accettazione della richiesta o richieda un prezzo unitario superiore a quello indicato dalla commissione pro-

vinciale istituita a norma del precedente articolo 4, su istanza documentata dell'interessato, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'ente regionale di sviluppo agricolo, disporrà l'espropriazione del fondo a favore del richiedente fissando l'indennità di espropriazione con i criteri di cui al comma secondo dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e detraendo da questa indennità l'importo delle opere di miglioramento e di trasformazione eventualmente eseguite dal richiedente stesso ».

L'onorevole Gombi ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

GOMBI. Dopo l'esito negativo della votazione del mio primo emendamento, sono diventato un po' meno ottimista nei riguardi di questo articolo aggiuntivo. Quello del riconoscimento delle migliorie a vari fini, anche ai fini del riscatto della terra da parte degli affittuari, è un nostro tema di sempre. Noi sosteniamo, anzi, che nel contratto di affitto un *handicap* notevole è dato proprio dalla sua natura e dal modo col quale il concedente guarda l'affittuario, soprattutto quando quest'ultimo volesse affrontare l'avventura delle migliorie in disaccordo col concedente medesimo. In questa circostanza, dare agli affittuari la facoltà, come noi sosteniamo col nostro emendamento, di richiedere il riscatto immediato della terra e, in mancanza di adesione da parte del concedente entro i 30 giorni, di far intervenire il disposto legislativo del regio decreto n. 215 del 1933, che operava nei confronti degli inadempienti nelle indicazioni delle opere di bonifica, significa muoversi nella stessa linea e nella stessa direzione che noi abbiamo sempre sostenuto e che riteniamo indispensabile sostenere anche in questa circostanza. Dare al conduttore del fondo la possibilità di richiedere in qualsiasi momento l'acquisto, quando abbia compiuto le migliorie e le trasformazioni approvate dall'ispettato agrario provinciale, vuol dire adempiere un dovere che sorge da una esigenza diffusa, sentita dalla stragrande maggioranza degli affittuari coltivatori diretti.

Si tratta, in seconda istanza, di svincolare la materia della concessione del terreno dalla volontà del proprietario. Questi può darlo o non darlo, a seconda che gli faccia comodo o piacere, cioè *ad libitum*, mentre in presenza di certe trasformazioni e migliorie, che indicano nell'affittuario la volontà di contribuire al progresso dell'agricoltura nazionale, cioè a una maggiore produzione e quindi all'abbassamento del prezzo dei prodotti agricoli,

è necessario concedergli il diritto che noi rivendichiamo col nostro emendamento.

Di fronte a questa nostra impostazione insorge l'onorevole Truzzi, ancora una volta appoggiato dai suoi colleghi della maggioranza della Commissione, per dirci che, così facendo, noi adatteremo il criterio di obbligare il proprietario a cedere la terra, mentre adesso non siamo più in fase di riforma agraria (che del resto non fu concessa da alcuno, ma fu strappata con la lotta e con il sangue dei contadini meridionali ai tempi in cui si legiferò in proposito). Allora quest'obbligo si poteva comprendere, mentre oggi i proprietari hanno accumulato una somma così doviziosa di meriti, che non è più necessario obbligarli a cedere la terra; perciò anche se essi non riconosceranno la necessità di migliorie, anzi tenteranno di impedirle e quando verranno attuate non concederanno gli aiuti perché non si sono impegnati nelle trasformazioni e nelle migliorie stesse, non vanno puniti! Noi sosteniamo esattamente il contrario. E ora di fare qualche imposizione alla rendita fondiaria parassitaria, soprattutto quando essa sbarra il cammino al progresso dell'agricoltura, come nel caso della non facilitazione delle migliorie; gli aiuti e i riconoscimenti che la legge prevede devono andare a quegli imprenditori coltivatori diretti che fanno coraggiosamente quello che il proprietario concedente non fa.

Se così stanno le cose, e non vi è dubbio che stiano così, non bisogna trovare mistificazioni o scusanti per non accedere al nostro criterio; del resto, i dati obiettivi non possono essere cambiati, neppure a parole. Infatti, per esempio, un membro della maggioranza governativa nella nostra Commissione, l'onorevole Loreti, che spesso ci onora della sua presenza — leggo testualmente dal verbale — « non disconoscendo il valore della proposta formulata e ritenendo anzi che il suo accoglimento potrebbe essere positivo nell'interesse dei coltivatori, afferma che tuttavia alla base del provvedimento in discussione vi è stato un concorso di volontà che forma l'impostazione della legge alla quale la sua parte aderisce ». Se sostituissimo al verbo « aderisce » l'altro « subisce », noi avremmo la verità.

LORETI. Questa è una affermazione gratuita.

GOMBI. Questo la onora, perché dimostra che ella comprende la giustizia della nostra tesi, ma è costretto a non approvarla per via degli accordi intervenuti fra i gruppi della maggioranza.

Però questo è davvero assurdo. Comprendo che non si sovverte l'indirizzo generale della nostra politica agraria, perché si tratta infine di un emendamento, per quanto importante: ma noi non possiamo accettare un simile modo di fare da parte di chicchessia, faccia parte o meno della maggioranza.

Comunque, le cose vanno avanti per una loro forza intrinseca. In sede di discussione della riforma dei patti agrari, ella, onorevole ministro, diede una risposta molto brusca e sbrigativa ad un mio forse un po' troppo vivace intervento. Eravamo allora in una situazione di tensione veramente notevole. Ella mi disse allora, un po' altezzosamente, che non mi mancavano i mezzi per richiedere la riforma del contratto di acquisto per i coltivatori diretti. La presi in parola, onorevole ministro, e presentai subito una proposta di legge, che è appunto materiata di questi concetti: la mia proposta di legge non riguarda infatti soltanto la possibilità di modificare il rapporto fra concedente ed affittuario, ma anche il superamento futuro di questo rapporto stesso attraverso l'accesso alla terra, proprio in virtù del riconoscimento delle migliorie apportate sul fondo.

Mi auguro che il Governo e la maggioranza che lo sostiene riconoscano la fondatezza delle nostre argomentazioni, che sono dettate dalle esigenze vive e pressanti del mondo contadino, e ci diano un senso della loro comprensione nei confronti di queste giuste e sacrosante richieste, motivate soltanto sul piano dell'obiettività e della necessità della classe a cui si riferiscono e del fine che la legge si propone: la produttività. Di questo abbiamo bisogno e non di un intervento che tenga in non cale le aspirazioni di un numero enorme di aziende che, pur non essendo oggi in condizioni ottimali, possono diventarlo domani se saranno convenientemente aiutate.

Voi invece vi affidate alla discrezione del direttore della banca, avete paura delle pressioni che possono essere esercitate sulle commissioni dalle nostre proteste e dai nostri suggerimenti, ma non avete paura di quello che viene soffiato all'orecchio del direttore della banca per indurlo ad adottare un metodo discriminatorio, dando i mutui a Tizio invece che a Caio. Avete paura delle commissioni, ma non di quello che farà l'ispettorato agrario, amico dell'onorevole Franzo, che sorride (dico amico in modo astratto).

Fate in modo che le esigenze dei contadini trovino giusta collocazione, anche se la vostra posizione è di diniego, nel riconoscimento che questa è la strada buona se si vuole veramente che l'agricoltura nazionale e la

proprietà coltivatrice diretta si sviluppino adeguatamente e contribuiscano alla ricchezza della nazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 4-bis?

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. Già in Commissione si è svolto un lungo dibattito su questo tema e quindi, anche per non tediare i colleghi, vorrei richiamarmi alle argomentazioni già svolte in quella sede.

Questo disegno di legge non vuole essere nella maniera più assoluta, almeno nella nostra concezione politica, un provvedimento di esproprio: esso è destinato ad intervenire soltanto nei casi di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi ad iniziativa degli attuali proprietari della terra. Ella, onorevole Gombi, vorrebbe che noi introducessimo in questo disegno di legge il principio dell'esproprio, ed a conforto della sua tesi si è richiamato ai precedenti. Li conosciamo benissimo: si tratta della legge fondiaria e della legge Serpieri del 1933. Ma è evidente che il principio dell'esproprio, se può andar bene in determinati periodi e in determinate circostanze politiche ed ambientali (la legge sulla riforma fondiaria ce lo dice chiaramente), può essere non pertinente in una legge in cui si vuole perseguire lo sviluppo spontaneo della proprietà coltivatrice. Per queste ragioni siamo contrari all'emendamento Gombi.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Gombi, ella si è detto scettico, ma io le debbo dire molto francamente che apprezzo il suo intervento e le considerazioni che ha svolto. Ella esprime un'ansia che dice condivisa anche da altri gruppi. Mi rendo conto di ciò. In fondo risponde un po' a quello spirito di cui cerchiamo di essere interpreti. Noi appunto vogliamo elevare alla condizione di imprenditori quei coltivatori che già sono in condizioni difficili, e quando questo non è possibile vogliamo farli largamente partecipi della responsabilità e della guida dell'azienda, segnatamente coloro che prendono iniziative e partecipano ad opere di miglioria. Dell'argomento della miglioria abbiamo trattato proprio nel disegno di legge sui patti agrari, dando facoltà di prendere iniziative in tal senso; ed abbiamo detto che possono beneficiare dei mutui dello Stato coloro che queste iniziative prendono e che essi devono essere al momento opportuno compensati per il sacrificio e l'onere sopportato. Non si tratta però con questo suo emendamento, onorevole Gombi, di favorire o meno un moto di questo tipo: qui si tratta di derogare ai principi generali che reggono

il nostro diritto. Dico questo dopo aver ascoltato eminenti giuristi che hanno approfondito la questione della compatibilità del suo emendamento con le norme costituzionali che sono poste a tutela della proprietà privata e della libertà di iniziativa.

Ella ha veramente ragione quando dice di essere scettico. Perché noi ci inchiniamo a certe esigenze e vogliamo addivenire alla soluzione di certi problemi, ma non vogliamo, con un emendamento presentato all'ultimo momento, correre il rischio o addirittura essere certi di mancare di rispetto alla norma costituzionale.

GOMBI. La Costituzione dice che la proprietà ha una funzione sociale.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ella non può stabilire con un emendamento in modo indiscriminato l'obbligo di vendere, vale a dire praticamente l'esproprio. Ella sa troppo bene che disposizioni di questa natura devono essere circondate di cautele e di garanzie molto concrete, che giustifichino l'atto stesso proprio nello spirito e nella lettera della Costituzione. Quindi, onorevole Gombi, non per non venire incontro a certe ansie e esigenze, ma proprio nel rispetto delle cose che ci devono profondamente legare non posso accettare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Gombi, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GOMBI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-bis Gombi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potrà essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà dei beni offerti in garanzia ».

L'onorevole Greggi ha proposto di sopprimere l'articolo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GREGGI. Il mio emendamento vorrebbe tendere anzitutto a provocare un chiarimento circa il contenuto di questo articolo 5. Nell'articolo 5 si parla di beni offerti in garanzia in relazione al dispositivo della legge: ma non mi pare che nei vari articoli del provvedimento in esame ricorra mai il caso di un obbligo di offrire in garanzia dei beni. Inoltre

non si capisce la finalità dell'eccezione che si vuole costituire. Si dice che una dichiarazione notarile può sostituire i documenti di rito attestando « l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà dei beni offerti in garanzia »: cioè vi dovrebbe essere prima una procedura di accertamento completo, la quale dovrebbe dare un esito. Il notaio alla fine verrebbe a rilasciare una dichiarazione che gli accertamenti sono stati positivi: e ciò senza chiedere la presentazione della documentazione di rito, ma dopo che tutti gli accertamenti sono stati eseguiti.

Avrei capito che la dichiarazione notarile sostituisse la ricerca normale dei titoli di proprietà o di godimento, attestando la proprietà e la libertà di questi beni: ma non riesco a comprendere l'utilità di una dichiarazione notarile che intervenga dopo che sono stati eseguiti gli accertamenti e sull'esito degli accertamenti stessi. Questi, evidentemente o sono stati negativi — e in tal caso il notaio non potrà certo fare una dichiarazione difforme — oppure sono stati positivi, nel qual caso la dichiarazione si rivela inutile. Temo che questa dichiarazione notarile possa solo creare confusione od aprire la via a procedure poco regolari e ad eventuali abusi. Pertanto, non portando l'articolo alcun beneficio chiaro, ritengo che sia opportuno sopprimerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei far presente all'onorevole Greggi che Governo e Commissione hanno ritenuto opportuno mantenere la norma, convinti della esigenza di alleggerire certe prassi lunghe, defatiganti, cui i coltivatori sono spesso costretti. Mi pare che l'articolo vada incontro largamente a queste esigenze: per cui ritengo che esso debba essere mantenuto.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento soppressivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, di cui l'onorevole Greggi chiede la soppressione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« I mutui ed i prestiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono assistiti dalla

garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive.

A tal fine, le disponibilità del Fondo interbancario di garanzia sono incrementate:

a) dalle somme che gli istituti dovranno versare a seguito della trattenuta da operare ai sensi del nono comma, lettera a), dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, trattenuta estesa alle operazioni di prestito di cui all'articolo 2;

b) dal 40 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare sul conto corrente fruttifero che sarà istituito, ai termini del successivo articolo 20; aliquota che potrà essere elevata, ove occorra, sino al 70 per cento con decreto del ministro per il tesoro, di concerto con il ministro per l'agricoltura e per le foreste;

c) dagli stanziamenti di cui al primo comma del successivo articolo 21;

d) dall'importo degli interessi maturati sulle predette somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al Fondo interbancario.

La garanzia offerta dal Fondo interbancario per i mutui e i prestiti di cui al primo comma formerà oggetto di separata gestione alla quale restano vincolati i suddetti apporti finanziari ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « per almeno due rate annuali consecutive ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI, Relatore di minoranza. Non si comprende perché si debba porre all'articolo 6 una limitazione all'attività degli istituti di credito che provvederanno ai mutui di cui alla presente legge; e riteniamo che essi non possano accettare con favore questa disposizione. Sopprimendo, come noi proponiamo, le parole: « per almeno due rate annuali consecutive », probabilmente renderemo la legge più equa e rispondente agli scopi che si propone.

Resta difficile comprendere perché gli istituti mutuanti debbano attendere l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva per

almeno due rate annuali consecutive, quando sarebbe molto più logico lasciare loro la decisione di attendere anche un periodo più lungo, qualora lo ritengano opportuno, o viceversa un anno solo, attese le circostanze del caso. Questo limite, che condiziona l'attività degli istituti mutuanti per quanto riguarda l'esperimento delle procedure di riscossione, potrebbe intralciare notevolmente l'attività degli istituti stessi: per cui riteniamo utile la soppressione di questo inciso.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « sino all'ammontare », con le parole: « sino ai nove decimi ».

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GREGGI. Considerato che l'introduzione di questo criterio selettivo è stata già respinta in una precedente votazione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

FRANZO, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento Leopardi Dittaiuti. Il risarcimento del fondo interbancario di garanzia — a nostro avviso — non può divenire operante se non dopo un tentativo di riscossione, diciamo pure un serio tentativo di riscossione. D'altro canto, il mancato pagamento delle rate di ammortamento può dipendere anche da cause indipendenti dalla volontà del mutuatario, da cause esterne, quali danni alluvionali, congiuntura economica avversa, flessione di prezzi, ecc. Sembra dunque giusto consentire un ragionevole periodo di attesa. E, del resto, il periodo di due anni risponde alla prassi attualmente esistente nel nostro paese.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Concordo con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LEOPARDI DITTAIUTI, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 del testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere può farsi gravare dagli istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito.

Agli istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere nonché delle spese contrattuali, sarà riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.

Le annualità di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli istituti al fondo di rotazione di cui all'articolo 16, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 31 dicembre 1984. Successivamente a tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.

Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto di sopprimere, nel terzo comma, le parole: « e ad incremento del fondo ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Ho già avuto modo, in sede di Commissione agricoltura, di esprimere il mio parere a questo riguardo; ed intendo ripeterlo brevemente in questa sede.

Non vi è alcuna possibilità di incremento del fondo di rotazione: così come è stato concepito il disegno di legge, il fondo non sarà incrementato, anzi inevitabilmente subirà un decremento. Infatti, dalle quote per capitali ed interessi corrisposte dai mutuatari deve essere dedotta la quota a compenso del servizio degli istituti di credito. Tale quota, per le altre operazioni effettuate con fondi statali, mi sembra sia pari allo 0,80 per cento fisso, calcolato sull'importo originario dei mutui. Lo 0,80 per cento fisso è superiore all'interesse a scalare dell'1 per cento. Poiché credo sia da presumere che il compenso agli istituti per i mutui in esame sarà almeno pari allo 0,80 per cento

(probabilmente sarà anche maggiore, in considerazione del tipo di operazione finanziaria che verrà loro affidata), l'interesse dell'1 per cento corrisposto dai mutuatari non sarà sufficiente a pagare detto compenso: e vi sarà pertanto un progressivo decremento del fondo.

Porto un brevissimo esempio in cifre. Per un mutuo di un milione da rimborsarsi in 40 anni all'interesse dell'1 per cento, si hanno questi dati: la rata annua di ammortamento comprensiva dell'interesse dell'1 per cento sarà di lire 30.445, il compenso dello 0,80 per cento su un milione sarà di 8 mila lire. Dalle 30.445 detraendo le 8 mila lire, restano 22.455 lire che affluirebbero al fondo. Tale somma, se viene moltiplicata per 40 anni, dà un totale di 898.200 lire in confronto al milione originario. Il fondo di rotazione, quindi, subirebbe nei 40 anni per l'erogazione di un solo milione un decremento di lire 101.800. Se estendiamo questo conteggio ai 286 miliardi del fondo, il decremento complessivo nei 40 anni sarebbe di 29 miliardi 114 mila 800 lire. Si tratta di cifre: ed il ministro prima ha detto che sulle cifre non si può discutere!

Questo è il motivo per il quale riteniamo che un incremento del fondo di rotazione non si potrà verificare mai; e questo è altresì il motivo per cui sosteniamo che al terzo comma dell'articolo 7 le parole: « e ad incremento del fondo » vadano soppresse.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. Non mi pare molto chiaro il motivo per il quale l'onorevole Leopardi Dittaiuti propone questa modifica. A nostro avviso — lo abbiamo già detto in Commissione — i recuperi debbono alimentare il fondo di rotazione sino all'ultima scadenza. (*Interruzione del deputato Miceli*).

D'altra parte, questa formulazione è stata già recepita da tutta la nostra legislazione sul credito agrario. In particolare, desidero richiamare l'attenzione dei presentatori dello emendamento sulla legge 25 luglio 1952, numero 949, per il fondo dodecennale, la quale appunto contempla una identica formulazione.

La Commissione pertanto è contraria a questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione, coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreché siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.

Il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il prezzo; il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni.

Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.

Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'articolo 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.

Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purché la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreché l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota

non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma è demandato all'ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cannizzo, Riccardo Ferrari, Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cantalupo, Cariota Ferrara, Ferioli, Capua, Demarchi, Giuseppe Basile, Alpino e Alesi hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

L'onorevole Cannizzo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CANNIZZO. So bene che il mio intervento è destinato a cadere nel vuoto in quest'aula, dove si presentano le leggi perché siano approvate a qualunque costo, senza che la dialettica democratica possa modificarle. Vorrei però far presente che questo articolo 8 è il pettine al quale arrivano tutti i nodi. Ed infatti in otto, nove, dieci, dodici commi, si dice tanto quanto potrebbe essere detto in un intero trattato che modifichi il diritto privato e la stessa logica.

Indubbiamente il Governo di centro-sinistra, del quale fanno parte i socialisti, da un lato ha fatto una scelta — e lo dice chiaramente anche l'onorevole relatore — la quale condanna le cooperative, esclude cioè una delle forme di proprietà socialista; d'altra parte però il Governo, senza dirlo, esclude e condanna le aziende più complesse, cioè quelle aziende che debbono o possono essere gestite con salariati e non coltivate direttamente.

L'onorevole ministro ci ha fatto sapere che nella Comunità economica europea l'azienda familiare è largamente ammessa e raccomandata ed è ritenuta atta allo scopo che qui si vuol raggiungere, quello cioè di essere largamente competitiva. L'onorevole ministro però non ci ha detto — e gradirei lo facesse — se queste riforme di struttura che si stanno varando siano state portate a conoscenza, ai sensi dei trattati che sono alla base della Comunità economica europea, dei vari paesi che collaborano con noi nella Comunità stessa; perché, nonostante le affermazioni del ministro, su queste nuove strutture di aziende agricole che ritengo diverse da quelle degli altri Stati della C.E.E. debbo fare ampie riserve, documentate da quanto dirò.

Parlando della proprietà coltivatrice diretta, l'onorevole ministro si mantiene nel campo della bucolica e della georgica. Ma ogni istituzione giuridica, onorevoli colleghi, per essere valida va regolata da norme perfette, cioè munite di sanzione. Ora io, attraverso le norme esistenti nel diritto nostro e attraverso le norme che vengono dettate da questa legge, non vedo il regolamento di tanti istituti che si danno come già ammessi e regolati dalla legge. Non vedo, per esempio, il regolamento della comunione familiare; non comprendo cosa possa essere l'azienda familiare (la legge non la contempla); non posso comprendere neanche cosa sia l'impresa familiare, nonostante che la legge, quando parla di aziende, annoveri fra i tipi di piccole aziende anche quella nella quale l'imprenditore è coadiuvato dai membri della propria famiglia, tenendo cioè presente soltanto uno stato di fatto.

Tutto questo illustrerò in un secondo momento, perché necessariamente devo dilungarmi, nel commento di questo articolo molto complesso, che è piuttosto una farraginoso legge, anziché un articolo.

Il fatto che si voglia mantenere il blocco degli affitti e il fatto che venga ad essere ammessa la prelazione ai sensi del comma primo e — ciò che è addirittura orribile dal punto di vista della logica giuridica — anche ai sensi del comma nono, ci devono lasciar pensare che l'unica via che il Governo vuole adottare per risolvere i problemi agricoli sia quella della proprietà coltivatrice diretta, la quale dovrebbe essere gestita da imprese familiari.

Esaminiamo ora il primo comma dell'articolo 8. Da questo primo comma, basato come il comma nono sulla volontà di bloccare tutti i fondi in affitto, emerge anche un istituto strano: l'istituto della prelazione applicato a vari casi, mentre nel nostro codice civile è ammesso, con l'articolo 732, solo per la comunione ereditaria. Ora, siccome per la comunione ereditaria la prelazione ammessa dall'articolo 732 esiste in Italia fin da quando fu pubblicato il codice civile, vorrei domandare all'onorevole ministro come si spiega che i coltivatori diretti, *uti cives*, non abbiano fatto uso, nel passato, di questo loro diritto, realizzando quei miracoli previsti nel futuro quando continuerà ad essere applicata la prelazione in forza di questa legge che, si ritiene, varrà ad impedire il frazionamento fondiario.

Vi sono quattro forme di prelazione previste in questa legge: la prelazione colonica,

la prelazione successoria, la prelazione da comunione, e poi ve n'è una strana, che è prelazione da nulla: quella del comma nono dell'articolo 8.

Per quanto riguarda la prelazione colonica, ricordo che tutte le forme di prelazione si riallacciavano idealmente a forme di comunità familiari preesistenti, ovvero a sistemi di difesa fiscale (per esempio, nel diritto bizantino), ovvero a contratti ed istituti feudali; e, poiché la prelazione si faceva valere, anche nei riguardi del terzo acquirente, mediante lo *ius retractionis*, essa si chiamò anche retratto.

La prelazione colonica era rarissima nel medioevo, ma possiamo convenire che esistesse; mentre la prelazione prevista nel comma nono, che viene esercitata anche da coloro che non sono nemmeno coloni della parte del fondo sulla quale possono esercitare il retratto, e che stabilisce un consorzio fittizio tra gli inquilini di un fondo che lo abbiano in locazione e senza solidarietà tra loro, non è mai esistita, né ha precedenti storici.

Per quanto regolato dal comma nono, nessun titolo e nessun rapporto precedente giustificano la prelazione: non un diritto civico, non un rapporto locativo. Vi è solo, a giustificarla, l'incontrollata volontà di un legislatore forte della matematica parlamentare. È una invenzione feconda della Commissione e del Governo di centro-sinistra.

Nel passato, ripeto, non esisteva questo tipo di retratto, nonostante i vari tipi che ci offre la storia del diritto e cioè: all'epoca di Giustiniano il solo retratto litigioso (nelle due leggi *Per diversas* ed *Ab Anastasio*), nel diritto bizantino, con la novella di Romano Lecapeno, lo *ius prothimiseis* degli abitanti dei vicus, che serviva ai convicani anche come mezzo di difesa fiscale; lo stesso diritto passò in parecchi diritti consuetudinari: presso gli arabi il *Suf'ah*, presso gli ebrei il *ge'ullah*; e troviamo ancora nel medioevo i retratti gentilizio, di famiglia, di successione, *iure sanguinis*, di villaggio o *ex iure consorcii*, *condominii*, *lateranitatis*, civico, creditorio, fiscale, enfiteutico, feudale. È da notare però che la Chiesa fu sempre contraria a ogni forma di prelazione. La bolla di Pio V si scagliò contro questo istituto. E fu la Chiesa che limitò molti abusi e inconvenienti del retratto.

Quando si afferma che la prelazione servirà a creare aziende medie ed a conservarle, mentre si sa che queste aziende si dovranno creare con notevoli sacrifici dello Stato, allora io dico al ministro ed al Governo di centro-sinistra che si afferma cosa inesatta, e che

questa norma è completamente inidonea rispetto al fine che si vuol raggiungere.

Va anzitutto rilevato che si può muovere una accusa contro coloro che, nel passato, non hanno saputo evitare la polverizzazione della terra, usando gli strumenti previsti e forniti dal codice civile, cioè l'applicazione della norma sulla minima unità dei fondi e di quelle sulla ricostituzione fondiaria. Ma è lecito supporre che quelle norme nel passato non trovarono applicazione e regolamentazione perché allora la demagogia imponeva di polverizzare la terra e distribuirla a calzolari e barbieri, indipendentemente da ogni considerazione relativa alla produttività.

Questa legge non vale poi nulla, perché voi considerate le persone anziché le cose. Quali sono le norme di legge che delimitano, definiscono e regolano il nucleo familiare?

Un singolo acquirente chiede il fondo, che gli viene concesso in base all'accertamento della consistenza anagrafica del nucleo familiare: accertamento che è fatto in base a un certificato dello stato civile. Basta questo soltanto!

Noi liberali invochiamo il controllo sulla futura destinazione dei fondi acquistati, perché il denaro dello Stato è sacro. Vorrei sapere quale norma vieta a colui che comprerà in forza di questa legge, di vendere, dividere, alienare, ipotecare. Nessuna!

Dato che non avete introdotto questa norma, dobbiamo chiederci se avete provveduto creando, regolando e definendo il bene familiare. Quando il ministro parla di « beni familiari » dovrebbe riferirsi, in questa sede legislativa, a istituti regolati dalla legge. Il patrimonio familiare previsto dal nostro codice civile non ha nulla a che vedere con i beni familiari, perché è la somma dei beni che sono stati vincolati, durante le nozze, per il mantenimento della famiglia, e per volontà degli sposi, che sono il primo e necessario nucleo familiare: e non si tratta di beni della famiglia da coltivare direttamente.

In questa legge voi date alle parole « comunione familiare », non il significato previsto dal codice all'articolo 2140 (cioè la comunione di esercizio tacita familiare), ma un significato dal quale può scaturire la prelazione, cioè quello di condominio familiare, che non è contemplato dalla nostra legge, la quale non lo definisce e non lo regola; così come non definisce, non limita e non regola il concetto di nucleo familiare. Il codice ammette la comunione soltanto, cioè il condominio di diversi soggetti di diritto, siano essi parenti o estranei.

Quale legge potrà poi legittimamente costringere i membri della famiglia a restare uniti nella impresa familiare? Ricordo le parole dell'onorevole Renato Colombo, relatore della legge sull'abolizione della mezzadria. L'onorevole Colombo ebbe allora ad osservare che nessun membro della famiglia colonica può essere costretto a restare sul fondo; e che i figli del coltivatore hanno diritto di trasferirsi dove ritengano più opportuno, senza essere vincolati alla terra da misure che rievocherebbero « quasi una antica servitù ».

Onorevoli colleghi, l'articolo 110 del codice civile riguarda la comunione da condominio, come noi l'abbiamo ereditata dal diritto romano, mentre il concetto di comunità familiare riguarda altri ordinamenti giuridici e altre epoche storiche. Nel diritto germanico, in particolare, il condominio è inteso come entità al di sopra dei singoli soggetti di diritto i quali invece hanno nei nostri diritti, in parte o *pro quota* o nell'intero, salvo la limitazione del diritto da parte degli altri condomini, secondo le varie teorie, un diritto sulla cosa.

Si tratta, per il diritto germanico, della cosiddetta concezione della « mano unita » (*Zur gesammten Hand*). Nel nostro ordinamento questo istituto non esiste; bisognerebbe crearlo. A che cosa vale dunque elaborare una legge, con la quale si afferma di voler agevolare gli acquisti per le aziende familiari di fondi da coltivare in comune, se poi non vi è alcuna norma che stabilisca i caratteri peculiari del bene familiare, che regoli la comunione familiare e chiarisca l'idea del nucleo familiare, lo delimiti e lo definisca?

Esaminiamo per un istante l'istituto del bene familiare e della comunità familiare nei paesi europei. Esso si presenta sotto diverse denominazioni, come la *Familiengemeinschaft* svizzera, la *home-stead* inglese e altri istituti consimili caratterizzati tutti dal fatto di essere soggetti al diritto di proprietà di un « bene familiare » (nel diritto svizzero: *Familienvermögen*). Diversa è invece la nostra tradizione giuridica; istituti consimili non si ritrovano nell'ordinamento italiano. Nel diritto recente francese, il « bene familiare » è stato previsto, in Italia no, se si eccettua la provincia di Bolzano dove, con legge regionale, è stato regolato il « maso chiuso », che è una forma di bene familiare.

Perché dunque, signori della maggioranza, volete sciupare tanto denaro, presupponendo la esistenza di istituti che la legge non contempla e dei quali il codice non dà una definizione, per dar vita di fatto a comunità

senza limiti di tempo, alle quali nessuno può essere obbligato a partecipare?

Se poi si volesse costringere i condomini a restare in comunione ed a lavorare in comune, si detterebbero leggi inficiate da illegittimità costituzionale.

Che cosa poi è la famiglia colonica? Nel nostro diritto non esiste come persona giuridica, cioè come soggetto di diritto nella sua universalità. La famiglia colonica è contemplata solo nei riguardi della mezzadria, soggetta al capofamiglia che da solo si impegna validamente; e non è composta dai membri che risultano nello stato di famiglia dell'anagrafe dello stato civile, ma da quelli che figurano iscritti nel libretto colonico.

Mentre la cooperativa, che è soggetto di diritto, ai sensi e con le provvidenze di questa legge non è abilitata all'acquisto della terra, la famiglia non può farlo, perché non è soggetto di diritto. Ai sensi dell'articolo 1 l'acquirente è singolo, e la proprietà che acquista è individuale. Se poi, insieme col padre, acquistassero anche *pro rata* e *pro indiviso* alcuni figli, si avrebbe la comunione *pro indiviso* dell'articolo 1100 del codice civile. Se i figli acquistassero *pro diviso*, la coltivazione in comune non varrebbe a creare la comunione familiare.

La comunità familiare stabilita e regolata dalla legge potrebbe essere titolare della proprietà del bene familiare. La comunità familiare potrebbe essere anche validamente costituita (esempio, la *Gemeinderschaft* del diritto svizzero) con atto di volontà dei componenti.

Nemmeno il bene familiare esiste nel nostro ordinamento; e se lo si volesse creare bisognerebbe stabilire per legge i vincoli per i quali sia indivisibile, indisponibile e trasmissibile ad un erede soltanto (l'*Anerben* germanico), così da salvaguardarne l'unità e la congruità nei riguardi di una impresa familiare media di cinque o sei persone.

L'onorevole ministro osservava ieri che, raggiunta la maggiore età, i figli, indipendentemente dal bene acquistato dal padre, potrebbero acquistare a loro volta; sempre che, aggiungo io, vi siano ancora fondi stanziati per questo genere di acquisti. Ma il problema è un altro. Che cosa ne sarà del fondo acquistato dal padre quando ancora nella sua famiglia figuravano come componenti figli che lo abbandonano poi perché maggiorenni o perché emigrano o cambiano mestiere? In questo caso evidentemente le forze dei restanti componenti la famiglia non saranno più suf-

ficienti alla coltivazione del fondo: ammenoché si voglia ritornare « alle antiche servitù », costringendo la famiglia colonica, con tutti gli eredi, discendenti, cognati e affini a restare unita sulla stessa terra. Anche in questo caso, però, le quote diventerebbero tanto piccole che quel bene sarebbe dispensatore non di pane ma di fame.

Insomma, delle due l'una: o libertà oppure vincolo; ma il vincolo non è possibile, anche per la stessa vicenda umana che fa sì che la famiglia cresca e gli uomini si moltiplichino. Ed allora non vi sarebbe che da ricorrere al bene familiare da definire, da creare, da regolare con legge.

Troppo bucolico è apparso l'onorevole ministro quando ha manifestato fiducia in un mondo nel quale tutto spontaneamente si svolgerà così come lui dice; in un mondo statico che ignori il perpetuo divenire. Gli do atto della sua buona fede; gli do atto che possiede un'anima poetica; però non posso condividere l'idea che un popolo possa reggersi senza diritto, che le istituzioni possano esistere e conservarsi senza norme certe, che si possa scambiare la situazione di fatto contingente con la norma assoluta ed eterna, che si possa arrestare l'attimo fuggente.

Onorevole relatore, se colui che ha comprato il fondo lo aliena o lo ipoteca, quale rimedio è previsto in questa legge? Se i coeredi si mettono d'accordo, dividono il fondo e lo affittano, che cosa farete? Si tratta di norme di diritto privato, non di diritto pubblico; i patti dei privati possono cambiarle, si può rinunciare alla prelazione, sciogliere la comunione, si può sempre dividere o smembrare il fondo o ipotecarlo o abbandonarlo.

Strana cosa, poi; voi limitate il diritto di prelazione dell'articolo 732 nei riguardi dei non coltivatori diretti. Tutto questo significa che voi, senza accorgervene, avete messo il coltivatore diretto in una situazione di inferiorità in confronto degli altri cittadini, che possono esercitare il retratto successorio in ogni caso. Se l'articolo 732 dà il diritto di retratto ereditario a tutti i cittadini, qualunque sia il loro mestiere, perché il mestiere di coltivatore diretto deve essere (nel caso di successione di un *de cuius* che sia stato coltivatore diretto) condizione e titolo alla legittimazione del retratto? Non vi pare che questa sia una norma viziata da illegittimità costituzionale, dettata in danno dei coltivatori diretti, che dite di agevolare?

Nell'articolo 8, quando si tratta del retratto di uno dei condomini o di uno dei coeredi, usate queste parole: « Qualora il trasferi-

mento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo... ». Che cosa significano le parole « per quota di fondo »? Non si tratta, è evidente, della comunione tacita familiare prevista dall'articolo 2140 del codice civile, ma della comunione che risulta da proprietà indivisa. Con l'articolo 8 non si crea alcuna comunione familiare, perché non si può seriamente ritenere che la comunione tacita nell'esercizio possa valere a trasformare l'esercizio in proprietà. Si tratta, quindi, di comunione da fondi indivisi, sempre non considerando che più persone possono stabilire una comunione di esercizio, conferendo nella azienda non la proprietà dei loro fondi, ma solo il godimento di essi.

Recita ancora l'articolo 8: « ...gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreché siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune ». Si tratta di una « o » disgiuntiva. Se la premessa della legge è che non si può esercitare la prelazione se non vi è comunione nell'azienda, che cosa significa questa dizione, se non che basta il condominio anziché la gestione comune a giustificare il retratto?

Il diritto successorio, per quanto riguarda i coltivatori diretti, è diventato così un diritto eccezionale, per il quale il figlio del coltivatore diretto può essere estromesso dai coeredi se non seguita nel suo mestiere. Con quale legittimità?

Vi sono semplicemente le generiche assicurazioni del ministro, che tutto ciò è conforme alle legislazioni europee; vi sono le sue assicurazioni bucoliche, che vedono un mondo in cui tutti andranno avanti cantando e lavorando con le famiglie unite. Ma la realtà è diversa. Dopo che il padre di famiglia avrà acquistato la proprietà interamente con i denari dello Stato e sulla base di un certificato che attesta come componenti della sua famiglia siano — poniamo — i figli Giuseppe e Franco, accadrà che il figlio Giuseppe si arruolerà nei carabinieri, il figlio Franco accetterà un posto di fattorino: e rimarrà soltanto il padre, con un fondo tre volte maggiore delle possibilità del nucleo familiare, scomparso come nebbia al sole. Il padre potrà vendere od affittare, e, novello Titiro, potrà dire a Melibeo: *Deus nobis haec otia fecit!*

E allora cosa fare? Invece di una legge simile, che non vale a creare una proprietà coltivatrice familiare come la volete voi, dovrete spostare la regolamentazione dalle persone alle cose: e potreste, in parte, realizzare il vostro obiettivo. Se voi obbligate una fa-

miglia a stare in comune, sancite una norma costituzionalmente illegittima; se poi voi obbligate qualcuno a restare vincolato al suo mestiere perché diversamente perderà il diritto alla terra, violate la Costituzione, perché sancite uno statuto personale per i coltivatori diretti che toglie loro la libertà di iniziativa e quella di accedere alla proprietà libera della terra. Però, se per legge create il bene familiare e lo introducete come istituto giuridico in Italia e proporzionate la entità del bene familiare alle forze di una famiglia di media composizione e stabilite che sarà indivisibile ed indisponibile e che potrà essere trasmesso, così come è in altri paesi, ad un solo erede, in questo caso le illegittimità costituzionali non esisteranno, perché si renderà volontaria la impresa familiare e certo il bene familiare. Vi sarà piuttosto da esaminare soltanto se vi è convenienza a limitare e costringere l'agricoltura a questo solo tipo di azienda, in un regime di libertà nel quale tutte le aziende possono avere diritto di asilo, purché siano economicamente competitive.

Vi sono poi altre considerazioni da fare. Non si può in alcun modo ammettere la legittimità della norma che, nel disegno di legge, sancisce che il coltivatore diretto non può abbandonare l'impresa comune familiare e che, se non seguita a coltivarla in comune, ha diritto a riscattare la sua quota qualsiasi condomino, anche se il proprietario non abbia intenzione e manifestato la volontà di venderla. Il riscatto (non retratto) non seguirà le normali procedure dell'esecuzione forzata (ché tali sono il retratto ed il riscatto); ma il prezzo di aggiudicazione sarà stabilito inappellabilmente dall'ispettore agrario provinciale. Viene con ciò stabilito dal potere incontrollato del legislatore un principio che viola la Costituzione, le norme sulla magistratura, crea una magistratura speciale ed affida la determinazione del prezzo ad un funzionario dipendente dall'esecutivo!

Con la minaccia di un esproprio irregolare ed illegittimo si lega un cittadino al suo mestiere, o lo si punisce se lo abbandona. Ma ignorate forse che il legame tra cosa e uomo, tra mestiere e godimento della cosa, è un vincolo che si stabilì sempre nei più oscuri periodi della storia, quando decadeva l'impero o quando le corporazioni erano diventate strumenti di servitù? Dopo Diocleziano il contadino fu legato alla terra, i navicellari alla navicella, i curiali alla curia!

Voi stabilite che il coltivatore diretto condomino coi familiari, non può mantenere la

proprietà della sua quota; e che, se non la venda, entro cinque anni può essere espropriato. Tutto questo è assurdo, perché ogni altro cittadino che non sia coltivatore diretto può benissimo vendere o non vendere. Anzi, quando vuole vendere la quota indivisa con gli eredi, solo in questo caso costoro hanno diritto alla prelazione ed al conseguente eventuale retratto.

Potremmo essere d'accordo su norme giuridiche che si applicassero a tutti e che, nella legittimità costituzionale, modificassero le norme sulla eredità e sulla comunione. Ma voi con questa legge volete regolare tutto il diritto successorio, tutto il diritto di comunione, tutte le divisioni ereditarie, tutti i diritti di libertà di iniziativa e di lavoro in maniera diversa per un'intera categoria e per quella sola, per la categoria dei coltivatori diretti.

Date oggi la terra ad alcuni coltivatori diretti, ma introducete norme di diritto eccezionale per questa categoria, anche in danno di coloro che non trarranno vantaggio da questa legge. Ed io, come liberale, devo dirle, signor ministro, che non è vero che i liberali siano per la più sfrenata libertà. Non consideriamo liberalità questo vostro gesto, inutile anche se riusciste a far nascere quelle aziende che voi sognate, poiché ogni impresa prospera quando il clima economico, politico e storico è tranquillo e lascia bene sperare per l'avvenire, e quando le leggi sono giuste ed uguali per tutti.

Ma vi diciamo altresì che oggi riconosciamo, ad esempio, che in certi campi ormai la libera concorrenza, promossa dal libero mercato, è finita, e che in questi casi riteniamo utile e doveroso l'intervento dello Stato. Ma in agricoltura ancora possono e debbono aver vigore i principi liberali, i principi della libertà: nella impresa agricola è valido ancora il principio dell'*homo oeconomicus*, il quale deve cercare di ottenere col minore sforzo il maggiore utile.

MICELI. Vi danno 280 miliardi, e vi lagnete!

CANNIZZO. Onorevole Miceli, ho letto e seguito a leggere anche i testi marxisti-leninisti, e so che la redditività è il primo requisito delle aziende dell'Unione Sovietica e che la piccola proprietà, si dice, è solo l'ideale della piccola borghesia: sogno utopico di gente che non ha più il diritto di sopravvivere. Nell'Unione Sovietica si è scelta la grande azienda; questa è la verità.

Onorevoli colleghi, quando vi dico che dovette spostare i rapporti ed i vincoli dalle persone alle cose (che cioè li dovette spostare dal

campo personale delle obbligazioni a quello invece reale, della organizzazione fondiaria del bene familiare), vi dico che non è partendo da una fantomatica azienda familiare o da una fantomatica comunione familiare che si arriva al bene familiare, ma è partendo dal bene familiare che si arriva alla azienda familiare. Non si può modificare il diritto vietando all'erede del coltivatore diretto che cambia mestiere di potere accedere alla proprietà paterna, né si può legare la proprietà della terra al mestiere.

È da questo principio che si sviluppò la servitù della gleba: proprio dall'unione della persona con la cosa, sancita da leggi barbare. Poi — e l'indagine storica ed i motivi sono oscuri — il vincolo tra uomo e cosa si cambiò in vincolo tra meno potenti e più potenti, tra signore e vassallo, tra proprietario e servo della terra. Indubbiamente fu il colonato romano, furono appunto i coloni *adscripticii* quelli che aprirono la via nel medio evo alla servitù della gleba; servitù che noi non vogliamo che ritorni.

Ci rendiamo conto che in questo paese può avere anche asilo la media proprietà, ma ci rendiamo conto che la media proprietà può e deve coesistere con la grande. Voi avete abolito la mezzadria...

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come fa a dire che « può avere asilo » la media proprietà, quando in tutto il mondo occidentale la media proprietà è alla base della struttura agricola?

CANNIZZO. Onorevole ministro, io forse non ho avuto la fortuna di farmi ascoltare da lei. Ho detto che la media proprietà della quale parla lei è una media proprietà che arriva fino a 50 ettari, che in Germania è organizzata con l'*Höf/gut*, che in altri paesi, per esempio negli Stati Uniti, è organizzata con l'*homestead*. Del resto ella in altri tempi non era così ostile alla grande azienda, economicamente e tecnicamente organizzata. Ciò che ella crea può anche essere una piccola proprietà per quei paesi: però la crea senza la sicurezza che potrà essere mantenuta per l'avvenire. Ella non potrà vietare all'agricoltore di vendere la sua terra, perché ella non lo può vincolare né lo vincola. Ella non potrà vietare agli eredi di abbandonare la famiglia. Ella lo sa: il numero degli agricoltori si va assottigliando, e questo è logico, perché in un processo di passaggio dall'agricoltura all'industria avremo ancora altri esodi dai campi, e questi esodi chi li alimenterà, se non i figli degli agricoltori?

Quando voi fate un censimento meramente indicativo delle forze oggi esistenti, cioè dei

nuclei familiari, voi sapete che da quei nuclei familiari molti dovranno nei prossimi anni uscire, proprio perché il numero degli addetti all'agricoltura si ridurrà. Ciò nonostante, voi lasciate acquistare i fondi proporzionati al numero delle braccia di oggi, sapendo che domani quel numero sarà ridotto. Ma questa proporzione è meramente teorica. Non vi saranno, forse, gli inconvenienti della riforma agraria? Il clima politico è lo stesso: allora per accontentare il maggior numero possibile di clienti si polverizzò la terra, domani, approvata la legge, non ci sarà ancora il patronato di tanti uomini illustri, che attraverso le concessioni di mutui cercheranno fama, onori e voti? E questo servirà a sciupare il denaro e non a creare le aziende di congrua estensione; ed i voti, poi, andranno alle sinistre, che ci sanno fare meglio, perché speculeranno sul malcontento, sui risentimenti e sulla crisi dell'agricoltura che si aggraverà sempre di più.

Questa è la verità, onorevole ministro. Ella mi risponderà; troverà gli argomenti per rispondermi, e, naturalmente, per non accogliere alcun mio suggerimento. Non coltivo la pia e vana illusione che ella accetti le mie tesi. Ma noi abbiamo già avuto una triste soddisfazione: che, dopo dieci o quindici anni, voi avete riconosciuto giusto quello che dicevamo in questa Assemblea dai nostri settori. Quello che noi allora dicevamo è diventato una triste realtà! Voi avete contribuito alla frammentazione della terra. Io non dico che sia stato proprio lei, onorevole ministro, personalmente; ma certamente è stata la corrente politica che ella rappresenta. Voi avete contribuito allo strapotere degli enti della riforma fondiaria: e ora create gli enti di sviluppo che non sono necessari o lo sono solo per sistemare il personale della riforma agraria ed aumentarlo. Avreste potuto affidare questi nuovi compiti ai vostri organi diretti, agli ispettorati agrari, i quali hanno sempre meritato e mai demeritato nel campo dell'agricoltura, ma ad essi volete affidare illegali funzioni giurisdizionali! E sia chiaro che dicendo questo non intendo fare una speculazione politica, onorevole ministro, perché non avevo intenzione di parlare di questi argomenti.

Prima di finire vi raccomando ancora di esaminare bene questo disegno di legge, queste norme imperfette che voi avete preparato. Rendetevi conto delle profonde condizioni di ingiustizia nelle quali cercate di mettere i coltivatori diretti nei riguardi delle loro capacità giuridiche, che limitate in maniera assurda ed inutile; e, dopo aver fatto questo esame, fate pure votare la legge dalla maggioranza della

Camera. Mi auguro soltanto che, fra dieci anni, non dobbiate escogitare un altro rimedio peggiore del male, per sanare il male di oggi, così come oggi cercate di sanare quello di ieri. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Beccastrini, Miceli, La Bella, Magno, Gombi, Nives Gessi, Antonini, Angelini, Ognibene, Bo, Sereni, Villani e Marras hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « il colono », le parole: « la cooperativa ».

MICELI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Contrariamente al collega che mi ha preceduto, non ho perso la fiducia che il ministro possa accettare qualcuno dei nostri emendamenti, e precisamente quello che mi accingo a illustrare.

BONEA. Altra tattica !

MICELI. Non si tratta di tattica, ma di logica.

Col nostro emendamento proponiamo che del diritto di prelazione possano godere non solamente gli affittuari, i mezzadri, i coloni o i partecipanti singoli, ma anche quelli associati in cooperative. Qualcuno potrebbe dire che c'è una specie di preclusione ideologica, in questa legge, contro la cooperazione: infatti in tutte le altre leggi, anche in quelle fatte dai governi centristi, la cooperativa, se non ha un titolo preferenziale, certamente è considerata *ex aequo* e ha lo stesso trattamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni singoli. In questa legge, invece, vi è già una prima preclusione per le cooperative, in quanto vi è un diniego — o per lo meno vi è stata questa interpretazione, che peraltro io ritengo suscettibile di modificazione — per i finanziamenti alle cooperative per l'acquisto della terra.

Fino a questo punto, benché l'interpretazione sia da respingere, una giustificazione potrebbe anche esservi. La legge ha per scopo la formazione di una proprietà coltivatrice familiare, i fondi disponibili sono limitati, perché assommano appena a 286 miliardi, e quindi, facendo partecipare alla spartizione della torta, oltre i coltivatori singoli, anche le cooperative, quella che potrebbe essere una condizione preferenziale verrebbe ad essere per lo meno diminuita (senza tener conto, però, che la cooperativa è un insieme di coltivatori più organicamente associati agli effetti della produzione). Questa giustificazione potrebbe esservi.

Nel campo della prelazione, invece, nessuna giustificazione esiste. Bisogna proprio mettere al bando la cooperazione, per escluderla

dal diritto di prelazione. Per quale motivo si fa questo, onorevole ministro? Accordando il diritto di prelazione alle cooperative insieme con i mezzadri, i coloni, i coltivatori singoli, non si incide per un soldo su quei 286 miliardi. Il diritto di prelazione può essere accompagnato dal mutuo, ma può esserne anche staccato: io esercito il diritto di prelazione come cooperativa, e pago il terreno o in contanti, o con un mutuo che contraggo per conto mio, senza ricorrere allo Stato. Quindi la giustificazione che l'inserimento della cooperativa, non dico possa far fallire, ma attenuare la finalizzazione principale della legge verso la proprietà coltivatrice, non esiste, perché non vi è alcuna incidenza finanziaria per la prelazione della cooperativa.

Una seconda osservazione, onorevole ministro. Quando ella ha escluso le cooperative dal diritto di prelazione, ha forse favorito il coltivatore diretto? No, perché ella, escluse le cooperative, non favorisce i coltivatori diretti singoli, ma lascia arbitro il proprietario di vendere a un'altra impresa capitalistica, anche a un altro proprietario che fitti i terreni, cioè a quella proprietà staccata dall'impresa che, per lo meno nelle vostre dichiarazioni e declamazioni, dovrebbe essere marginalizzata nella nostra agricoltura.

Questa esclusione della cooperazione dal diritto di prelazione non è quindi giustificabile con una decurtazione delle disponibilità finanziarie, con un danno in questo senso per la proprietà coltivatrice isolata; perché, negando il diritto di prelazione alla cooperativa insediata, si lascia libero il proprietario di vendere a chi vuole. Non credo che si voglia questo, per lo meno stando alle vostre dichiarazioni; se poi queste saranno smentite dai fatti, farò sempre in tempo a ricredermi.

In tale situazione, non comprendo come si possa mantenere ancora questa esclusione delle cooperative dalla prelazione. E guardi, onorevole ministro, che qui non ci può essere nemmeno alcun dubbio: perché, mentre nell'articolo 1 si dice coltivatori, mezzadri singoli e associati (e in questa locuzione si può far passare anche una forma di cooperative di braccianti), qui non esiste nemmeno la parola « associati », si dice soltanto: « l'affittuario, il mezzadro, il colono o il partecipante ». Il diritto di prelazione per le cooperative è assolutamente escluso, non ci può essere nemmeno la più benevola o estensiva interpretazione della legge che possa giustificarlo.

Onorevole ministro, qui abbiamo una controparte. Se l'ispettorato agrario dà il nulla osta per l'acquisto di un terreno della coope-

rativa con il finanziamento, l'obiezione la può trovare nella Corte dei conti, che si opporrà poi, evidentemente, alla registrazione di questo atto, perché non risponde alla legge. Qui è il proprietario che ha interesse a brandire il contenuto dell'articolo 8. Infatti, se un proprietario vuol vendere la terra a uno speculatore, e la cooperativa, a parità di condizioni, la vuole comperare, il proprietario stesso può avere interessi anche collaterali (rapporti finanziari, impianti di trasformazione in comune) per venderla a quell'azienda non coltivatrice, non conduttrice nemmeno, molte volte; e l'interesse del proprietario è facilitato, anzi è operante attraverso l'articolo 8 così come esso è concepito.

Onorevole ministro, non ho bisogno di fare appello alla mozione degli affetti, dopo avere esposto queste considerazioni, che per me dovrebbero essere decisive; ma le faccio presente che noi, in molte zone dell'Emilia e della Romagna, abbiamo cooperative proprietarie di terre, e abbiamo cooperative che hanno affittanze collettive di terre, anche in Sicilia; e cooperative che hanno acquistato la terra in passato. Per esempio, la federazione delle cooperative di Ravenna non ha aspettato la riforma agraria né la legge sulla proprietà contadina del 1948, per acquistare i suoi 12 mila ettari di terra; e li ha acquistati attraverso il lavoro ed il risparmio dei braccianti associati.

Vi sono cooperative che non hanno la proprietà della terra, ma sono insediate con contratti pluriennali di affitto, hanno fatto grandi opere di trasformazione, hanno impiantato stalle, hanno l'attrezzatura ed il macchinario adatti per una conduzione della terra, che in Emilia si può definire esemplare.

Quando ella, onorevole ministro — non so se lo faccia il Ministero dell'agricoltura, ma in genere si fa — vuol mostrare qualcosa di esemplare dal punto di vista associativo, conduce i visitatori stranieri ad ispezionare anche (non dico esclusivamente) questo tipo di cooperazione emiliana.

Ora dovremmo assistere all'assurdo della vendita ad altri di questi terreni, su cui le cooperative hanno realizzato notevoli trasformazioni ed investito copiosi fondi. Dovrebbe cioè essere smantellata tutta una organizzazione cooperativa che ella stesso, onorevole ministro, in questo momento consiglia agli altri di realizzare. Proprio quando ci stiamo orientando verso la cooperazione, in tutte le sue fasi, cerchiamo viceversa di smantellare la cooperazione esistente!

Ritengo pertanto che questo nostro emendamento non coinvolga alcuna questione di principio, anzi si muova sulla falsariga di quanto è stato fatto in passato e possa quindi essere accolto dall'onorevole ministro e dalla maggioranza dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « da almeno quattro anni », con le altre: « da almeno sei anni ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Rinunzio allo svolgimento e mi rimetto a quanto ha dichiarato l'onorevole Cannizzo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Beccastrini, Sereni, Villani, Bo, Marras, La Bella, Gombi, Ognibene, Miceli, Nives Gessi, Angelini, Magno e Antonini hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « quattro anni », con le parole: « due anni ».

L'onorevole Beccastrini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BECCAISTRINI. In realtà non riesco a comprendere i motivi dell'opposizione a questo nostro emendamento espressa in Commissione da parte della maggioranza democristiana e socialista. In quest'aula sono fortunatamente presenti alcuni colleghi che hanno conoscenza di quanto è avvenuto in questi ultimi anni nelle zone a mezzadria e del tipo di movimento che si è verificato in quei poderi.

Famiglie insediate in determinati poderi da decenni hanno, come si dice da noi, cambiato podere, sia perché alcuni loro componenti avevano trovato occupazione in altri settori, sia per effetto dello sdoppiamento del nucleo familiare. L'onorevole Mauro Ferri sa perfettamente che nella nostra val di Chiana un tempo esistevano famiglie formate perfino da trenta persone. Inoltre, mezzadri che occupavano poderi più piccoli si sono spostati verso poderi più grandi rimasti vuoti, tanto più che oggi l'impiego delle macchine consentiva di condurre con la stessa famiglia fondi anche molto più ampi di quello fino allora coltivato. Vi è stato uno spostamento (questo fenomeno si è manifestato con una certa ampiezza) dalle zone di collina e di montagna verso poderi lasciati liberi nelle zone più fertili di pianura o più vicine ai centri abitati.

Come è possibile ignorare questo processo, tuttora in corso? Negando il diritto di prelazione a coloro che sono sul fondo da meno

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

di quattro anni voi condannate una famiglia che pur da molte generazioni lavora la terra — e che, badate bene, volendo ancora continuare a lavorarla, si è spostata in un fondo più adeguato, più redditizio, più grande, o ha abbandonato una località sperduta di collina o di montagna, come ve ne sono tante nel nostro paese, dove la civiltà non è giunta, ha abbandonato delle catapecchie per andare in una casa sia pure non ancora degna di questo nome, ma più decente di quella che ha lasciato in montagna e in un podere più adeguato — togliendole il diritto di prelazione, ad essere cacciata via perché non sono quattro anni che è sul fondo, anche se di generazione in generazione da duecento anni ha lavorato la terra. Questa è una misura punitiva per le zone a mezzadria. Quanti saranno i mezzadri che si troveranno di fronte al padrone disposto a vendere il podere senza avere il diritto di prelazione, e pertanto con la certezza di essere cacciati via dal fondo?

D'altra parte vorrei domandarmi (ecco perché mi meraviglio che questo nostro emendamento tendente a ridurre il tempo di occupazione del fondo non incontri il favore dei colleghi della maggioranza): chi è danneggiato dall'esercizio del diritto di prelazione da parte di un coltivatore che è sul fondo da meno di quattro anni? È chiaro che il diritto può essere esercitato se il proprietario è disposto a vendere: quindi non potete avere la preoccupazione, onorevoli colleghi della maggioranza, di danneggiare il padrone. Se anche questa preoccupazione fosse in voi, in questo caso non dovete averla: se il padrone non vende il fondo, quel mezzadro non può esercitare il diritto di prelazione, a meno che, ripeto, vogliate favorire il padrone a tal punto da consentirgli di vendere a chi vuole, magari ad uno che non ha mai lavorato la terra e che l'acquista senza il mutuo quarantennale, perché non può ottenerlo, ma l'acquista perché vede la possibilità di realizzare su quel fondo certe speculazioni.

Vi proponiamo pertanto di ridurre la portata di questa ingiustizia portando il termine a due anni. Ma se volessimo, signor ministro, eliminarla completamente e nello stesso tempo concedere il diritto di prelazione a coltivatori che diano una garanzia professionale, potremmo addirittura inserire all'articolo 8, dopo le parole « coltivi il fondo stesso », queste: « e sia manuale coltivatore da almeno quattro anni ». Il termine di quattro anni andrebbe cioè riferito alla condizione di manuale coltivatore, e non alla permanenza sul fondo. Mi augurerei che da parte della mag-

gioranza stessa venisse una proposta in questo senso.

Ma come minimo, signor ministro, ella deve prendere in considerazione la proposta di ridurre a due anni il periodo di permanenza sul fondo, se vuole evitare questa grave ingiustizia nelle zone a mezzadria.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Cannizzo, Bonea, Cantalupo, Giuseppe Basile, Cariota Ferrara, Ferioli, Capua, Demarchi e Alpino hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « alla capacità lavorativa della sua famiglia », le seguenti: « e sia suscettibile, a giudizio dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di costituire una azienda familiare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Anche per questo emendamento mi rimetto a quanto esposto dall'onorevole Cannizzo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Beccastrini, La Bella, Ognibene, Gombi, Nives Gessi, Bo, Villani, Sereni, Angelini, Magno, Miceli, Antonini e Sereni hanno proposto, dopo il primo comma, di aggiungere il seguente:

« Il termine fissato dal precedente comma non è valido nel caso che il colono, il mezzadro, il fittavolo coltivatore, le cooperative insediate siano titolari di contratti ed abbiano proposto l'esecuzione di innovazioni approvate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura a norma dell'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, o abbiano eseguito sul fondo stabili miglioramenti ».

LA BELLA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA BELLA. Il primo comma dell'articolo 8 pone, tra le altre condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario, del colono, del mezzadro o del partecipante, quella della permanenza sul fondo da almeno quattro anni. Questa condizione, oltre ad essere ingiusta per quelle migliaia di contadini che, come rilevava poc'anzi l'onorevole Beccastrini, a causa delle vicende dell'agricoltura italiana intorno agli anni sessanta, hanno più volte cambiato fondo nella speranza di incontrare un concedente meno esoso o una terra meno ingrata, risulta mortificante e punitiva per quei contadini che hanno apportato stabili miglioramenti sul fondo coltivato da meno di quattro anni, oppure si sono avvalsi della norma di cui

all'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756: norma che, come è noto, dà al coltivatore il diritto di eseguire innovazioni sul fondo anche contro la volontà del concedente, purché il piano di innovazioni dell'ordinamento colturale proposto sia stato approvato dall'ispettorato provinciale. Così come è formulato il primo comma dell'articolo 8 del disegno in esame, nel caso di coltivatori che abbiano proposto l'esecuzione di innovazioni e abbiano ottenuto la prescritta approvazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, se manca il requisito del quadriennio, il meccanismo della prelazione non scatta. Anzi, questo coltivatore diligente, operoso, animato da spirito imprenditoriale, potrebbe essere estromesso dal fondo se il proprietario concedente decidesse di venderlo ad altri coltivatori diretti: il che il concedente assenteista potrebbe essere indotto a fare proprio per punire il coltivatore della intraprendenza di cui ha dato prova contro la volontà padronale.

Onorevole ministro, il nostro emendamento trova conforto e giustificazione da quanto leggiamo nel capitolo XVIII, concernente l'agricoltura, del *Progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969*. Al punto quinto tale programma contiene le seguenti affermazioni: « A questo fine un'azione sempre più incisiva e determinante sarà posta in atto per favorire il trasferimento della proprietà a coloro che, con diretto impegno professionale e apporto di lavoro e di capitali, intendano esercitare l'attività agricola nelle sue diverse manifestazioni, sì da giungere per quanto possibile alla identificazione tra proprietario e imprenditore. In questo quadro trovano logico inserimento i recenti provvedimenti sulla mezzadria e le altre forme contrattuali, le agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni... e le norme del disegno di legge relativo allo sviluppo della proprietà coltivatrice ».

È vero che questa formulazione risulta di molto più arretrata nei confronti di una primitiva stesura del piano Pieraccini, come abbiamo avuto occasione di leggere in *Mondo agricolo*. Nella primitiva stesura del piano si diceva più chiaramente che « una azione sempre più esplicita con interventi nei settori contrattuale, fiscale e fondiario verrà esercitata per indurre le categorie puramente reddituarie e quelle che solo apparentemente si presentano come imprenditive a lasciare la proprietà della terra ».

La formulazione, anche se notevolmente riveduta e corretta in sede di stesura defini-

tiva del piano, ha allarmato gli agrari, tanto che il giornale *24 Ore*, a commento di questo paragrafo, scrive: « Che significa la lunga, oscura, imprecisa, arzigogolata enunciazione che abbiamo riportato, dove si inizia con "l'azione sempre più incisiva" per "giungere ovunque possibile alla identificazione fra proprietario e imprenditore"? Non era molto più semplice, chiaro e comprensibile per tutti affermare che il Governo intende e vuole che la proprietà concessa in affitto e a colonia venga trasferita ai coltivatori? ». E continua minacciando che gli agrari « risponderanno usando tutti i mezzi per liberare i fondi dai fittavoli e dai coloni ».

È giustificato l'allarme degli agrari? È vera l'intenzione del Governo di favorire il trasferimento della proprietà agli imprenditori? Lo stesso onorevole ministro ieri ha sciolto un inno all'imprenditore, dicendo che occorre difendere, diffondere e valorizzare lo spirito imprenditoriale, superare la proprietà assente, favorire una agricoltura professionale e imprenditoriale... per la valorizzazione crescente dei fattori umani ed in particolare per l'esaltazione della funzione imprenditoriale degli operatori agricoli.

E si potrebbe continuare nella citazione del discorso del ministro, teso alla esaltazione del lavoratore, del coltivatore imprenditore.

Orbene, nella ipotesi prospettata dal nostro emendamento si vuol proprio favorire l'accesso alla proprietà da parte del coltivatore che ha dimostrato, contro la volontà del concedente assenteista, capacità imprenditoriali, elaborando a sue spese un piano di trasformazione e di miglioramenti, presentandolo all'ispettorato, ottenendone l'approvazione.

Del pari — a nostro avviso — merita la stessa facilitazione, ossia di poter esercitare il diritto di prelazione senza la condizione dei quattro anni, quel coltivatore che ha eseguito, a sue spese o unitamente al concedente, stabili miglioramenti, come è specificato nel testo del nostro emendamento.

A conclusione, se quanto è detto nel passo citato del programma quinquennale è sincero; se quanto lo stesso onorevole ministro ha affermato ieri, esaltando il coltivatore imprenditore — né vogliamo dubitarne — è sincero; l'emendamento che proponiamo dovrebbe essere accolto, altrimenti dovremmo dedurre che l'allarme degli agrari di *24 Ore* è del tutto infondato e che essi possono dormire sonni più che tranquilli.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sul fatto che il nostro

è un emendamento che non intacca minimamente i principi informativi del testo di legge in discussione. Anzi, a nostro avviso, esso si inquadra nella linea programmatica perseguita da questa legge che, se sincera, sarebbe quella di valorizzare, come leggiamo testualmente nel piano quinquennale, « senza discriminazioni », le posizioni imprenditoriali.

Confido quindi nell'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« La prelazione di cui al comma precedente non è consentita:

a) nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni siano destinati ad utilizzazione edilizia industriale o turistica;

b) nel caso di cui all'articolo 732 del Codice civile;

c) quando il proprietario del fondo abbia dato disdetta ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, ovvero quando sono in corso opere di miglioramento fondiario previste ai fini di tale norma;

d) per i terreni che facciano parte di un fondo sul quale sono state eseguite opere di trasformazione e di appoderamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

e) per i terreni rientranti in un comprensorio di bonifica, per i quali siano in corso di esecuzione piani di trasformazione fondiaria ed agraria, nonché per quei fondi che, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla silvicoltura, facciano parte di un comprensorio di rimboschimento;

f) per i fondi che siano stati alienati a società o a consorzi che godono di particolari agevolazioni creditizie e tributarie in vista di attività di trasformazione, di miglioramento, di appoderamento, di riordino e di ricomposizione fondiaria;

g) per i fondi che siano stati alienati a società cooperative che si prefiggano per fini mutualistici il perfezionamento e la sperimentazione di determinate colture;

h) per i fondi nei quali il valore delle incorporazioni eseguite dal proprietario del fondo superi il valore del nudo terreno;

i) in ogni caso in cui tra le parti sia pendente giudizio di cessazione o decadenza della proroga del contratto ovvero di risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento del mezzadro, colono o affittuario ovvero non sia esaurita la fase della esecuzione della sentenza di condanna, sfratto o rilascio ».

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Non credo possa essere oggetto di meraviglia che questo articolo 8 del disegno di legge sia tormentato da tanti emendamenti. In effetti, è un articolo che, se può parere collocato in maniera arbitraria nel contesto della legge perché non concerne la materia indicata nell'intitolazione della legge stessa, viene ad assumere un valore determinante e sarà suscettivo di provocare le maggiori controversie davanti alla magistratura italiana.

In particolare il nostro emendamento sostitutivo del secondo comma intende chiarire meglio la portata di tale comma di quanto non faccia il testo del disegno di legge ministeriale il quale prevede, in ultima analisi, un'eccezione al diritto di prelazione. In pratica, con il nostro emendamento intendiamo formulare meglio tale eccezione ed aggiungere alcune altre al principio formulato nel primo comma.

Forse la prima eccezione poteva considerarsi esplicita in maniera sufficientemente chiara se, escludendosi dall'ipotesi della prelazione il caso di vendita di terreni in base ad un piano regolatore, anche se non ancora approvato, per utilizzazione edilizia, industriale o turistica, si fosse in questa seconda parte del secondo comma eliminata la dizione « in base a piani regolatori », come in realtà la eliminiamo nel comma da noi emendato.

In effetti molti comuni italiani, onorevole ministro, sono tuttora privi di piano regolatore. Ora, è puramente illusorio assumere a criterio discriminante la sussistenza di piani regolatori quando la destinazione edilizia, industriale o turistica, già di per sé si può assumere come elemento tale da consigliare l'eliminazione del diritto di prelazione. Osservo per altro che lo stesso fine che noi ci proponiamo con questo emendamento sostitutivo potrebbe essere raggiunto qualora, con una dichiarazione dell'onorevole relatore di maggioranza o dell'onorevole ministro, venisse

chiarito espressamente quanto passo ad indicarle, onorevole ministro.

Secondo il primo comma dell'articolo 8 si prevede il trasferimento a titolo oneroso di fondi condotti a mezzadria, ecc. Evidentemente, la vendita per utilizzazione edilizia può avvenire per un intero fondo ed allora *nulla quaestio* che in questo caso si ricada nell'ipotesi del diritto di prelazione, come previsto nell'articolo in esame; ma se venga venduta una piccola porzione di un fondo, ad esempio 500 o mille metri quadrati, a fine di destinazione edilizia, dovrebbe ovviamente ritenersi che la vendita di questo appezzamento di terreno — che non è un fondo, ma particella spesso minima di un fondo — vada esentata di per sé, senza ricadere nella ipotesi del comma secondo dell'articolo 8, dal diritto di prelazione.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le dico subito di sì, onorevole Bignardi, per dimostrare che glielo dico senza esitazione e perché ne prenda atto nel momento stesso in cui lei pone la domanda. Ha ragione.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. La ringrazio di questo chiarimento, che indubbiamente sarà molto importante e molto autorevole in una serie di questioni che indubbiamente verranno sollevate davanti alla magistratura su questo articolo 8. Abbiamo così acquisito in sede di lavori preparatori un chiarimento che indubbiamente agevolerà l'interpretazione della legge.

I successivi casi di esenzione dalla disciplina dell'articolo 8, che noi enumeriamo nel nostro emendamento sostitutivo del secondo comma *sub b), c), d), e), f), g), h), e i)*, sono ulteriori ipotesi che, a nostro avviso, meritano d'essere prese in considerazione da un legislatore attento e che voglia seriamente legiferare non per aumentare le questioni controverse, ma per dettare una norma chiara e precisa che serva di regola e riduca i possibili casi di litigiosità anziché crearli o comunque aumentarli. Sono per altro casi specifici, formulati con tale precisione nel testo che abbiamo presentato, che non mi pare abbisognino d'una singola illustrazione ipotesi per ipotesi.

Vorrei in particolare sottolineare puramente e semplicemente l'importanza dei casi ipotizzati *sub g), h), e i)* — ossia i tre ultimi — e vorrei concludere questa mia illustrazione dichiarandomi disposto, anche a nome dei colleghi firmatari dell'emendamento, ad una eventuale votazione per divisione sulle dieci ipotesi previste nel nostro emendamento,

qualora una di esse fosse per incontrare favorevole attenzione da parte del relatore per la maggioranza e dell'onorevole ministro. Ove ciò non fosse, evidentemente non intendo affaticare ulteriormente i già tormentati lavori assembleari e la pazienza dell'onorevole Presidente con una richiesta di questo genere, potendosi votare in blocco l'intero emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Minasi, Avolio, Cacciatore, Pigni, Gatto, Ceravolo, Raia, Naldini, Valori e Luzzatto hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, sostituire le parole: « trenta giorni », con le parole: « sessanta giorni ».

Al quinto comma, sostituire le parole: « entro un anno », con le parole: « entro due anni ».

L'onorevole Minasi ha facoltà di svolgerli.

MINASI. Scopo di questi due emendamenti è dare respiro alla categoria interessata per poter avanzare le istanze di mutuo e, conseguentemente, data la condizione degli interessati e le difficoltà che trovano anche nell'orientarsi, fare fronte agli oneri derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto di sopprimere il nono comma, di sopprimere l'ultimo comma e di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I soggetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1, qualora abbiano diritto per fondi diversi da quello in oggetto alla proroga dei contratti agrari in corso in base alle vigenti disposizioni di legge, decadono dal diritto stesso al momento del perfezionamento del contratto di acquisto ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Le conseguenze pratiche della norma contenuta nel nono comma dell'articolo 8, che prevede l'esproprio nei confronti di un componente la famiglia colonica comproprietario di un fondo indiviso, risulteranno assai presto del tutto opposte a quelle che nelle intenzioni dei proponenti si voleva raggiungere. Essa, infatti, lungi dall'assicurare il consolidamento dell'impresa familiare di dimensioni economicamente efficienti, costituirà purtroppo, in definitiva, un ulteriore incentivo al frazionamento e alla polverizzazione della proprietà terriera.

Desidero osservare preliminarmente che, sancendo il diritto per alcuni componenti della famiglia colonica di chiedere il riscatto della quota di un altro componente che abbia cessato di far parte della famiglia, si darà un ennesimo colpo al diritto di proprietà privata che la Costituzione tutela a favore di tutti i cittadini italiani a parità di condizioni.

Addirittura assurdo mi sembra poi che il prezzo della cessione, o meglio dell'esproprio ingiustificato, in quanto disposto a favore di singoli e non per fini di pubblica utilità, non sia il risultato di una libera pattuizione fra le parti interessate, ma sia imposto invece dallo Stato, cioè dalla pubblica amministrazione.

Approvare comunque una norma del genere significa creare un pericoloso precedente che potrebbe in un futuro prossimo giustificare anche analoghe azioni nei confronti di qualsiasi categoria e di qualsiasi settore.

Ma, come ho detto prima, anziché arrestare la polverizzazione fondiaria, secondo le intenzioni dei proponenti della legge, mi sembra che questa norma dilaterrebbe invece e in modo veramente massiccio quello stesso fenomeno che si vorrebbe evitare. Infatti, quale proprietario, quale coltivatore di una quota indivisa di un fondo agricolo che intenda passare ad altre attività, essendo a conoscenza di una disposizione come quella del nono comma dell'articolo 8 non pretenderà l'immediata divisione del fondo all'atto in cui si divide dal nucleo familiare, onde diventare unico ed esclusivo proprietario della sua quota, e quindi unico titolare della relativa impresa, al fine di sfuggire così al pericolo insito in questa norma di legge?

Questa è una vera e propria espropriazione forzata nei confronti di un cittadino che si vedrebbe così privato di un piccolo pezzo di terra che rappresenta spesso il frutto dei suoi risparmi familiari e soprattutto un bene sul quale poter contare in ogni momento e specie in casi di effettiva necessità, come ad esempio in caso di recessione o di disoccupazione. Si tratta di un vero e proprio esproprio per privata utilità e pertanto una norma che si vorrebbe definire sociale si trasformerebbe incontrovertibilmente in una norma demagogica.

L'onorevole Franzo si è cortesemente preoccupato, nei giorni scorsi, dei riflessi che l'atteggiamento e le dichiarazioni fatte in questa sede da me e dai colleghi onorevoli Bignardi e Riccardo Ferrari potrebbero avere nei confronti del nostro elettorato. Onorevole Franzo, mi consenta di ricambiarle oggi la cortesia e di preoccuparmi a mia volta di lei.

Non crede ella che questa norma possa non dimostrarsi molto utile e produttiva per i coltivatori diretti?

Mi sembra pertanto che, nell'interesse dei singoli coltivatori diretti e della pacifica coesistenza dei membri della famiglia colonica, sia assai opportuno, direi necessario, sopprimere completamente questo comma, come noi proponiamo con il nostro emendamento.

Ritengo infine superfluo illustrare il nostro emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Armani, De Marzi e Stella hanno proposto di aggiungere i seguenti commi:

« Salvo il caso in cui venga esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente articolo, l'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, è modificato come segue:

« I contratti verbali e scritti di mezzadria, colonia parziaria, affitto, nonché di cessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni, esistenti sui fondi acquistati a norma della presente legge, cessano di avere vigore al termine dell'annata successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita, sempre che sia stata data la disdetta almeno un anno prima di detto termine ».

L'onorevole Armani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ARMANI. Potrebbe sembrare strano che da parte di sindacalisti, come sono i firmatari dell'emendamento, si proponga l'introduzione nella legge di una norma che ad un osservatore superficiale potrebbe apparire punitiva nei confronti della categoria dei mezzadri che noi, ed io in particolare, rappresentiamo.

Bisogna avere tuttavia il coraggio della coerenza; e quando parlo di coraggio e di coerenza guardo alla sostanza della legge che stiamo esaminando e che si propone soprattutto, direi anzi esclusivamente, di favorire la formazione o il potenziamento e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice, con la creazione di nuove aziende familiari autosufficienti. Ne consegue che, qualora taluni argomenti o talune posizioni contrastassero con le finalità che la legge intende perseguire, questi ostacoli dovrebbero essere rimossi.

L'articolo 8 che stiamo ora discutendo prevede la possibilità di interrompere *ipso iure*, da parte del coltivatore che intenda accedere alla proprietà o provvedere ad un arrotonda-

mento di questa, a distanza di un anno, l'effettiva efficacia dei contratti di affitto in corso. La legge però non prevede la possibilità che tale diritto possa essere esercitato anche quando il bene che deve essere acquistato sia vincolato da contratti diversi da quelli di affitto, come il contratto di mezzadria, quello di colonia parziaria e (per quanto si riferisce ad alcune regioni dell'Italia nord-orientale, come una parte del Veneto e il Friuli-Venezia Giulia) quello di affittanza mista. Orbene, quando l'acquisto di tali beni per la formazione della proprietà non è consentito se non valendosi delle normali vie di opposizione alla proroga, fissata dalle leggi precedenti, è ovvio che noi ostacoliamo il verificarsi di quella promozione degli stessi mezzadri, coloni e affittuari misti e contrastiamo la realizzazione della loro aspirazione alla proprietà diretto-coltivatrice.

Ecco le ragioni sostanziali che hanno indotto me e gli altri firmatari a presentare questo emendamento. Mi auguro che di questa nostra iniziativa non vengano date interpretazioni malevole. Non si tratta, introducendo questa norma, di fare un'azione contraria agli interessi dei mezzadri, bensì di consentire loro di acquistare un fondo per condurlo direttamente in proprietà senza che sul terreno incida alcun tipo di contratto. Noi puntiamo sulla proprietà diretto-coltivatrice, ed è dunque una questione di giustizia e di equità estendere questa possibilità con l'interruzione di tutte le forme contrattuali in uso per la lavorazione del fondo.

Ritengo dunque che il nostro emendamento possa essere accolto per lo spirito che lo informa, che non è di punizione verso alcuno, ma invece di promozione di quanti hanno la capacità e le forze per costituire una nuova azienda familiare diretto-coltivatrice.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

FRANZO, Relatore per la maggioranza. Desidero in primo luogo indirizzare una considerazione di fondo all'onorevole Cannizzo, che propone la soppressione dell'articolo 8. Per la prima volta introduciamo nella legislazione italiana il diritto della prelazione: principio innovativo, che consideriamo il pilastro del provvedimento. La discussione in proposito potrebbe essere lunga e animata, perché siamo su posizioni opposte. L'intervento del collega Cannizzo è stato dotto e preciso, per cui ritengo che non sia corretto esprimere un semplice dissenso dalla sua impostazione. Egli, d'altra parte, non fa parte della Commissione agricoltura e perciò non ha potuto

udire le solide ed ampie argomentazioni che in quella sede sono state svolte sullo specifico argomento.

Con questo articolo, con il riconoscimento cioè del diritto di prelazione, si introduce nel meccanismo della legge l'innovazione di maggior rilievo. Il diritto dei coltivatori ad essere interpellati nei casi di trasferimento a titolo oneroso dei terreni da essi coltivati trova nelle norme dell'articolo 8 pienezza di efficacia e, ci auguriamo, anche di applicazione. L'intervento nelle libere contrattazioni risponde, per noi, a chiare finalità d'ordine sociale; e la disciplina della prescritta procedura tende soltanto ad impedire che il diritto possa tradursi in un arresto nel trasferimento delle terre, che potrebbe volgersi anche in danno di altri coltivatori, del pari in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

All'articolo 8 (sul quale hanno avuto modo di manifestarsi, come era prevedibile, in Commissione e in aula, tesi contrastanti) è stato apportato un emendamento che estende il diritto di prelazione anche ai partecipanti, quando l'apporto di questi alla conduzione del fondo non abbia soltanto carattere stagionale.

Perché la prelazione possa essere esercitata, il periodo di permanenza sul fondo viene fissato in 4 anni (si era parlato di 2 ed anche di 6 anni: abbiamo ritenuto di scegliere la media di 4 anni perché risponde ad una esigenza pratica); 30 giorni dalla notifica del proprietario è il tempo assegnato per esercitare tale diritto (qualcuno ha affermato che si trattava di un periodo di tempo breve, ma indubbiamente un limite doveva essere fissato); tre mesi è il termine, che decorre dal trentesimo giorno dalla notifica, per il versamento del prezzo di acquisto. Questo termine viene sospeso nel caso in cui il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostri, con certificato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di avere presentato domanda, ammessa ad istruttoria, per la concessione del mutuo.

Tra le norme dell'articolo 8 assumono rilievo per i particolari fini che perseguono i due ultimi commi, che invece taluno vorrebbe sopprimere. Allo scopo di assicurare il consolidamento dell'impresa coltivatrice familiare (uno dei presupposti della legge), quando uno dei componenti la famiglia abbia abbandonato la conduzione colonica in comune e non abbia venduto la quota di sua spettanza entro cinque anni (non è un limite di tempo molto breve) dal giorno in cui ha lasciato l'azienda viene riconosciuto agli altri componenti il diritto a riscattare la quota, al prezzo

ritenuto congruo dall'ispettorato agrario e con le provvidenze della presente legge.

Allo stesso fine del consolidamento dell'azienda familiare si ispira la disposizione dell'ultimo comma, in forza del quale nei casi di vendita di terreni pervenuti per successione ereditaria devono essere preferiti i coeredi coltivatori diretti. Vengono così accolte — contrariamente a quanto rilevava l'onorevole Leopardi Dittaiuti, in cortese polemica con il relatore per la maggioranza — alcune tra le più pressanti richieste delle organizzazioni dei giovani coltivatori, che noi ascriviamo a nostro dovere di organizzare anche sul piano sindacale.

Terminando, dirò che la formazione di nuova proprietà coltivatrice, quando non venga esercitato il diritto di prelazione, comporta la rescissione dei contratti insistenti sul fondo acquistato, nel rispetto, s'intende, di tutte le prescritte formalità. Dovevo questa risposta, forse eccessivamente ampia, all'onorevole Cannizzo, per avere egli fatto un intervento ampio, « addottrinato » e pertinente.

Dirò ancora che il diritto successorio evidentemente non è statico: ovviamente si modifica coi tempi, con le situazioni che a loro volta si modificano, con la legge. Siamo qui appunto per innovare con la legge. E devo anche dire a titolo personale (non voglio coinvolgere in questa affermazione altri colleghi) che nella scelta tra il diritto concepito nella sua assolutezza e il vantaggio del contadino, quando vi è da assecondare il secondo, sia pure modificando il primo, io non ho la benché minima perplessità nella scelta.

Devo aggiungere che non capisco questa vostra impostazione, colleghi liberali, che considero decisamente preconcetta nei confronti della prelazione. Quando si parla di preferenza a parità di condizioni, perché il colono, il mezzadro, il fittavolo già sul fondo non deve poter accedere alla proprietà della terra che già ha coltivato?

Per altro, noi non abbiamo mai accettato il principio dell'esproprio sostenuto dall'estrema sinistra. La prelazione opera solo se vi è la piena disponibilità e la volontà di cedere la terra.

L'onorevole Cannizzo ha anche detto che si tratta di una norma imperfetta. È evidente che nessuno ha la pretesa di fare leggi perfette: ogni legge è perfezionabile; nessuna legge è mai nata perfetta; lo diventerà sempre più nel tempo, a mano a mano che se ne vedrà concretamente l'applicazione sul piano pratico. Concludendo, mi dichiaro contrario all'emendamento oppressivo presentato dal gruppo li-

berale ed illustrato così dottamente dall'onorevole Cannizzo.

Ritengo di dovere un'altra risposta altrettanto ampia per l'emendamento Beccastrini, illustrato dall'onorevole Miceli, che è un po' l'assertore, in Commissione e in aula, dei principi della cooperazione agricola considerati dal suo punto di vista.

Vorrei dire all'onorevole Miceli — con il quale da anni combattiamo questa schermaglia fioretistico-politica, su molti argomenti — ancora una volta, apertamente, il mio parere.

È ben vero, onorevole Miceli, che nell'articolo 1 del disegno di legge in esame si prevede che i mutui possano essere concessi, oltre che ai mezzadri, ai coloni parziari, ai partecipanti, agli affittuari e agli enfiteuti coltivatori, anche ad altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperative. È ben vero: ma occorre tener presente che in fondo al medesimo comma dell'articolo 1 è stabilito — e, onorevole Miceli, ella che è sempre così attento, voglia rileggerselo — che i fondi rustici condotti da singoli o da associati in cooperativa possono essere ammessi a mutuo quando siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.

In questa dizione, a nostro avviso, risiede una condizione fondamentale cui è subordinata la concessione dei mutui. Si può dire che proprio questa condizione della realizzazione di imprese familiari efficienti rappresenta un preciso obiettivo, la scelta dell'attuale politica agraria. Ne consegue che, anche nel caso di concessione di mutui ai coltivatori singoli o associati in cooperativa, questa concessione deve configurarsi come uno strumento da rapportare alla predetta condizione, che costituisce la finalità in vista della quale è riconosciuta l'agevolazione creditizia. Così, la concessione alla cooperativa non è fine a se stessa, ma è strumentale rispetto alla formazione di imprese familiari. D'altro canto, questo rapporto di mezzo a fine è confermato da altra considerazione per la quale, nella concessione del mutuo, è necessario tener conto della consistenza e della capacità lavorativa del nucleo familiare dell'acquirente rispetto al fabbisogno di coltivazione del fondo. Questa ci sembra, del resto, l'impostazione finalistica e fondamentale dell'intero provvedimento.

Se ciò è vero, ne consegue anche che il diritto di prelazione, nel suo significato di preferenza a favore di determinati soggetti acquirenti, deve essere riconosciuto per la me-

desima finalità stabilita nell'articolo 1, cioè per la realizzazione di imprese familiari efficienti. Questo obiettivo è dichiarato espressamente all'articolo 8, nei commi terzo, ottavo e nono e, implicitamente, nei commi primo e sesto, dove si fa riferimento, per il rapporto proporzionale tra forza familiare e fondo, ai requisiti e alle procedure che sono regolati dai precedenti articoli dello stesso provvedimento.

Ciò premesso, sembra da escludere che, nel quadro finalistico del disegno di legge, possa rientrare la concessione di mutui a cooperative che non siano strumento per la formazione di imprese familiari. Se si dovesse ammettere il contrario, si potrebbe avere la concessione di mutui, e quindi la prelazione, anche a favore di cooperative i cui soci — come nel caso delle conduzioni collettive tanto idolatrate dalla sua parte, onorevole Miceli — non hanno un rapporto stabile e ben determinato con una rispettiva unità poderale.

MICELI. Ma qui si parla di prelazione senza mutuo!

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. Lo scopo della legge sarebbe frustrato, in quanto non sarebbe possibile la formazione di imprese familiari. Data la facoltà di recesso prevista per i soci, potrebbe verificarsi che i soci stessi, esercitandola, lasciassero l'ente societario titolare di una proprietà collettiva ben oltre il limite proporzionale previsto dall'articolo 1.

MICELI. Deve avere ben riflettuto, onorevole Franzo, se ha avuto il tempo di mettere per iscritto le sue riflessioni.

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. No, onorevole Miceli; il fatto è che ne abbiamo parlato tanto ampiamente in Commissione.

Per questi motivi, dunque, sono contrario all'emendamento, onorevole Miceli.

Sono pure contrario all'emendamento Leopardi Dittaiuti inteso a sostituire al primo comma le parole « da almeno quattro anni » con le altre « da almeno sei anni », perché la permanenza di quattro anni sul fondo per potere esercitare la prelazione sembra a noi periodo sufficiente all'acquisizione del diritto. L'aumento del periodo di tempo pertanto non avrebbe alcuna giustificazione.

La maggioranza della Commissione è altresì contraria al primo emendamento Beccastrini, perché il periodo indicato è troppo breve per l'acquisizione del diritto di prelazione e contrasterebbe ingiustamente il passo ad altri coltivatori diretti che aspirino all'acquisto.

Per quanto riguarda il secondo emendamento Beccastrini, dirò che nella pratica i contratti di miglioria sono a lungo termine, e quindi a noi sembra ben rara l'ipotesi che il proprietario possa vendere prima della scadenza del contratto. D'altra parte non esistono miglioramenti stabili che si possano eseguire e che diano stabili risultati in meno di quattro anni. Pertanto siamo contrari all'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Leopardi Dittaiuti sostitutivo del secondo comma dell'articolo, illustrato ampiamente dall'onorevole Bignardi, dichiaro che siamo contrari per i seguenti motivi: alla lettera a) in quanto una presunta utilizzazione edilizia industriale o turistica può discendere solo da un piano regolatore, anche se non ancora approvato, altrimenti mancherebbe ogni limite alla pretesa di respingere il diritto di prelazione; alla lettera b) perché la materia è già prevista e regolata dal terzo comma dell'articolo 8. È ovvio, per altro, che l'articolo 732 del codice civile, al quale i colleghi liberali, e specialmente l'intervento dell'onorevole Cannizzo, hanno fatto ampio riferimento, non cessa dal suo vigore. Per quanto riguarda la lettera c), dirò che la richiesta può costituire un espediente per far cadere l'articolo 11 ed eludere la prelazione che noi vogliamo invece sia mantenuta. Siamo contrari alla lettera d) perché il proprietario che intende vendere è salvaguardato dalla clausola della parità di condizioni. Per le ragioni di cui sopra siamo pure contrari alla lettera e): per gli stessi motivi addotti nell'emendamento si potrebbe inibire al proprietario il diritto alla vendita.

Per la lettera f), rileviamo che l'emendamento potrebbe incoraggiare intendimenti speculativi e di pura intermediazione. La lettera g) prospetta una ipotesi astratta e si riferisce a casi non generalizzati. Per quanto riguarda la lettera h), è ovvio che nella determinazione del valore l'ispettorato terrà conto degli incrementi apportati dalle incorporazioni eseguite dal proprietario. La norma della lettera i) potrebbe dare adito a giudizi intentati col pretesto di presunte inadempienze, incoraggiando la violazione della legge. Per tutti questi motivi siamo contrari all'emendamento.

Per l'emendamento Leopardi Dittaiuti tendente a sopprimere il nono comma, esprimiamo parere contrario perché contrasta con una logica richiesta formulata soprattutto da gruppi di giovani coltivatori.

Per quanto riguarda l'altro emendamento Leopardi Dittaiuti, inteso a sopprimere l'ultimo comma, rilevo che questo fu aggiunto dai parlamentari del nostro gruppo al Senato e costituisce il giusto riconoscimento di un diritto preferenziale ai coltivatori diretti coeredi per assicurare stabilità ed efficienza all'impresa familiare coltivatrice. Anche questa parte dell'articolo va incontro alle aspettative dei giovani coltivatori.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Armani, pur comprendendo le motivazioni addotte, che mi trovano sostanzialmente favorevole, perché esso mira indubbiamente ad eliminare una disparità tra affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, vorrei pregare l'onorevole Armani di non insistere per la votazione perché si teme che possano crearsi in base ad esso contrapposizioni sul piano dell'applicazione. Una idonea proposta di legge potrebbe servire allo scopo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo sostanzialmente alle dichiarazioni e alle conclusioni del relatore.

Qui ci troviamo di fronte ad un articolo molto importante — credo quello fondamentale, dopo l'articolo 1 — di questo disegno di legge. Mi sono soffermato a lungo nel corso del mio intervento sul fatto che noi introduciamo una innovazione profonda nell'ordinamento giuridico italiano ammettendo anche in Italia il diritto di prelazione, che avrà conseguenze senza dubbio molto importanti per favorire quell'agricoltura imprenditoriale che noi vogliamo sostenere.

Non vi è dubbio che in queste norme vi siano taluni punti di equilibrio sui quali le varie forze politiche si sono incontrate. Mi riferisco, onorevole Beccastrini, in modo particolare al suo emendamento. Il Governo era partito inizialmente con la proposta di otto anni, che il Senato ha ridotto a sei. Per venire incontro ai pareri espressi dai vari gruppi della maggioranza, e tenuto conto anche del parere dei gruppi dell'opposizione, siamo arrivati alla soluzione dei quattro anni. Ci pare che questo sia un punto di equilibrio che tenga conto di esigenze particolari. (*Interruzione del deputato Beccastrini*).

Non ripeterò le argomentazioni dell'onorevole Franzo, ma vorrei in questo momento rivolgere un invito agli onorevoli Miceli ed Armani affinché non insistano per la votazione dei loro emendamenti, e ne dirò bre-

vemente il motivo: è un invito che ho già rivolto al gruppo comunista in Commissione.

L'onorevole Miceli afferma che da parte del Governo e della maggioranza vi sarebbe una preclusione ideologica contro lo sviluppo della cooperazione nell'agricoltura. Ella, onorevole Miceli, sa (e comunque il nostro comportamento lo documenta in modo sicuro) che noi consideriamo la cooperazione un fattore di sviluppo fondamentale per l'agricoltura che noi vogliamo sviluppare in senso armonico. (*Segni di diniego del deputato Miceli*).

Ella lo nega, ma resta il fatto certo (e ne è testimone tutta l'Italia) che per quanto riguarda la cooperazione noi la consideriamo uno strumento essenziale per lo sviluppo dell'agricoltura. Non vi è dubbio che, ad esempio, là dove noi parliamo di ordine di mercato, di strutture ed attrezzature di mercato, noi intendiamo dare alla cooperazione il più ampio impulso ed aiuti di ogni tipo, sia attraverso le norme in vigore, sia attraverso nuove leggi, sia attraverso (spero quanto prima) l'impegno anche degli enti di sviluppo.

Ella sa che noi confidiamo molto nella cooperazione e nell'apporto che essa può dare allo sviluppo produttivistico. Di qui, ad esempio, il nostro invito, la nostra azione per favorire le stalle sociali ed altri strumenti di sviluppo produttivistico della nostra agricoltura.

Anche per la conduzione dei terreni noi crediamo che la cooperazione possa dare un proprio contributo. Non vi è dubbio che la cooperazione, anche in questo campo, costituisca un passo avanti notevole rispetto alle forme bracciantili ed alle forme di proprietà assenteista.

È dunque doveroso da parte mia cogliere questa occasione per precisare qui che l'interpretazione che il suo gruppo ha voluto dare ieri agli articoli finora approvati di questo provvedimento di legge è limitativa perché non corrisponde allo spirito della legge e al nostro. Questo intendo sottolineare: aggiungo qualcosa di più. Qualora per qualsiasi altro motivo dovessero sorgere intralci, non vi è dubbio che a questa forma di sviluppo della cooperazione noi abbiamo modo di provvedere e provvederemo in larga misura attraverso il buon impiego dei fondi gestiti dalla Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice, che tra l'altro è lo strumento più idoneo per realizzare e favorire sviluppi di questo tipo.

L'unico punto sul quale abbiamo avuto dei dubbi è quello relativo alla prelazione. L'articolo ad essa relativo è stato oggetto di lunga

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

discussione al Senato ed è stato ampliato in vario senso per venire maggiormente incontro alle richieste dei lavoratori delle campagne che vogliamo aiutare. L'unico punto dubbio è stato quello di estendere la prelazione alla cooperazione, per vari motivi, di cui uno sostanziale. Noi crediamo che la cooperativa che prende in affitto dei fondi abbia una sua funzione ben determinata: per tale profilo noi abbiamo motivo di ritenere che qualora introducessimo a suo favore il diritto di prelazione porremmo un ostacolo a uno sviluppo della cooperazione nel settore degli affitti.

Ma vi è un altro dubbio di carattere giuridico che è stato sollevato da parte di eminenti giuristi e di cui ho dovuto prendere atto: per quanto riguarda le cooperative, siamo di fronte ad organismi aperti, i cui soci entrano ed escono, e nei quali vi è notevole mobilità attuale e soprattutto prospettica verso il futuro. Abbiamo detto in Commissione che vogliamo rivedere a fondo e disciplinare in modo organico e razionale la cooperazione in campo agricolo; abbiamo detto in Commissione che, facendo luogo a tali provvedimenti, ci riservavamo, proprio in un quadro più preciso, organico, sicuro, di considerare anche questa attribuzione del diritto di prelazione, ed è in questo spirito che anche qui rivolgo un cortese, ma convinto invito a non insistere per una votazione che potrebbe non solo pregiudicare questo sviluppo futuro, ma costituire elemento di confusione e di intralcio.

Onorevole Armani, eguale invito rivolgo a lei. Le sono grato perché la sua dichiarazione ha allontanato un certo turbamento che il suo emendamento aveva destato in me. Ella ha chiarito molto bene i motivi che l'hanno spinta a presentare il suo emendamento, e ha ragione quando spiega che in fondo ha voluto introdurre un elemento positivo soprattutto nei riguardi di mezzadri ed altri coltivatori che desiderano accedere alla proprietà. Però mi permetta di dire che la materia a cui ella si è riferito è estremamente delicata, regolata come è da leggi che hanno dato luogo a molte discussioni. Su quella materia dovrà incidere — non quasi occasionalmente, in una legge di questo tipo — la nostra volontà in modo molto più ampio, responsabile, ragionato.

Per questi motivi la prego di non insistere, perché mi spiacerrebbe che una votazione contraria potesse costituire una interpretazione negativa in ordine alla sua richiesta o comunque un elemento di intralcio rispetto alla medesima.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cannizzo, mantiene il suo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANNIZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Miceli, mantiene l'emendamento Beccastrini al primo comma, di cui ella è cofirmatario, inteso ad aggiungere dopo le parole: « il colono », le altre: « la cooperativa », non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICELI. Premetto, signor Presidente, che non raccogliamo l'invito del ministro. La risposta del relatore è stata inaudita sia per il metodo sia per il contenuto: una risposta dattiloscritta non sappiamo da chi, speriamo dal relatore, che non ha tenuto conto alcuno di quanto era stato detto in sede di illustrazione dell'emendamento e che quindi ha parlato di tutt'altra cosa.

Avevo ben precisato che non intendevamo riferirci ai mutui quarantennali, per i quali la partita era conclusa con la votazione dell'articolo 1. I tre quarti della replica del relatore si riferivano all'articolo 1, che già è stato votato: quindi o soldi spesi male o tempo speso male da parte del relatore.

Seconda questione. Sull'affermazione del ministro che la cooperativa stia in cima ai pensieri ed alla politica agraria del Governo e del centro-sinistra, i fatti dimostrano il contrario, sino a questo momento, perché, se è vero che voi nella fase a valle della produzione, cioè nella fase di mercato, di conservazione, intendete fare qualche cosa, al contrario intendete non fare niente o addirittura peggiorare la situazione al punto di partenza, cioè nella fase produttiva. Né vi è alcun miracolo nella fase di mercato che possa ovviare agli inconvenienti e alle deficienze di una fase produttiva incompleta e irrazionale. Per questo noi ci prefiggiamo lo scopo di sostenere la cooperazione nella fase produttiva.

Sul merito dell'emendamento, noi riteniamo che non siano state adottate scusanti valide per respingerlo e che si sia parlato d'altro. Qui si tratta di dare al proprietario non la facoltà di vendere al coltivatore diretto mentre non può vendere alla cooperativa, ma quella di vendere a chicchessia, anche allo speculatore, eliminando il divieto nei confronti della cooperativa insediata già da molto tempo. Né ci si dica che la cooperativa è improvvisata, perché il ministro ha respinto gli emendamenti volti ad abbassare il limite dei

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

quattro anni, per cui vale la condizione che vi deve essere un insediamento perlomeno da un quadriennio. Né si dica che la cooperativa è un caffè aperto a tutti, notte e giorno — come si dice a Napoli — in cui si entra e si esce facilmente. Nelle cooperative, e specialmente in quelle di conduzione agricola, pur non essendovi una cristallizzazione legislativa che risulterebbe contraria allo spirito cooperativistico, perché la cooperativa deve essere democratica e libera, vi è una cristallizzazione economica per il fatto che il patrimonio della cooperativa è salario non pagato dei singoli braccianti, e quindi costituisce il loro naturale legame con la cooperativa. Dunque, questo organismo della cooperativa è abbastanza stabile per non prestarsi all'accusa di fluidità.

Noi riteniamo di dover insistere per la votazione di questo emendamento perché la legge non ci offre possibilità alcuna di una diversa interpretazione. Non abbiamo chiesto che fosse messo in votazione l'emendamento all'articolo 1 perché lì vi poteva essere una diversità di interpretazione. Ma qui la legge parla chiaro: le cooperative sono escluse dalla prelazione; e noi intendiamo che questa votazione qualifichi il Governo di centro-sinistra. Riteniamo che anche i colleghi socialisti su questo punto non potranno non sentire il richiamo della cooperazione, di cui essi sono gran parte oltre ad esserne stati protagonisti e fondatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Beccastrini inteso ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « il colono », le altre: « la cooperativa ».

(Non è approvato).

Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo, inteso a sostituire al primo comma le parole: « da almeno quattro anni », con le altre: « da almeno sei anni »?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente, come mantengo anche tutti gli altri del mio gruppo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Beccastrini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo, inteso a sostituire, nel primo comma, le parole: « quattro anni », con le altre: « due anni »?

BECCASTRINI. Sì, signor Presidente, e mantengo pure quello aggiuntivo di un comma dopo il primo, svolto dall'onorevole La Bella.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Beccastrini.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti inteso ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « alla capacità lavorativa della sua famiglia », le seguenti: « e sia suscettibile, a giudizio dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di costituire un'azienda familiare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Beccastrini aggiuntivo dopo il primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti sostitutivo del secondo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Minasi mantiene i suoi emendamenti non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MINASI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Minasi inteso a sostituire, al quarto comma, le parole: « trenta giorni », con le altre: « sessanta giorni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Minasi inteso a sostituire, al quinto comma, le parole: « entro un anno », con le altre: « entro due anni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti inteso a sopprimere il nono comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti inteso a sopprimere l'ultimo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Armani, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ARMANI. *Obtorto collo* lo ritiro, signor Presidente, ma sono più che mai persuaso della sua giustizia, e penso che l'introduzione di questa norma avrebbe rappresentato un elemento di giustizia nelle campagne.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti aggiuntivo dopo l'ultimo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

MICELI. Per i socialisti le poltrone valgono più delle cooperative! (*Proteste a sinistra*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e il proprietario si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo dalle parti stabilito e riconosciuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, al coltivatore spetta il diritto previsto nell'articolo 2932 del codice civile ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1 a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e l'ispettorato provinciale dell'agricoltura non abbia ritenuto congruo il prezzo tra le parti convenuto, il proprietario che rifiuti di alienare il fondo, ritenuto idoneo ai termini del citato articolo 1, al prezzo congruo indicato dall'ispettorato, non potrà avvalersi per due anni della disposizione di cui all'articolo 1 lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto di sopprimerlo.

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAUTI, *Relatore di minoranza*. Noi proponiamo la soppressione dell'articolo 10 per due motivi principali: per-

ché esso crea le premesse per arrivare ad un prezzo della terra controllato dallo Stato e soprattutto perché esso contiene una sanzione, una decisa ed ingiusta sanzione, contro una determinata categoria di imprenditori agricoli e contro un ben individuato tipo di imprese agricole.

In sede di discussione generale abbiamo sostenuto che, pur non contestando le finalità della legge, tuttavia siamo contrari al provvedimento in esame in quanto lo riteniamo espressione dello spirito dirigistico e punitivo che anima l'attuale Governo. Il ministro e il relatore hanno risposto che nulla di punitivo era in esso contenuto. Vorrei a questo proposito chiedere e all'onorevole relatore e all'onorevole ministro che cos'altro se non una aperta sanzione è il contenuto dell'articolo 10? L'articolo 10 prevede che qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo per l'acquisto della terra da parte di un mezzadro, di un coltivatore diretto, di un affittuario, ecc., e l'ispettorato dell'agricoltura non abbia ritenuto congruo il prezzo già stabilito dalle parti attraverso una libera contrattazione e pattuizione, se il proprietario rifiuti di vendere il podere a quel prezzo stabilito dallo Stato attraverso i suoi organi si vedrà impedita la trasformazione della propria azienda in base all'articolo 1, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947.

Che cos'altro — dicevo — se non una sanzione, una aperta, ingiusta sanzione è il contenuto di questo articolo? Che cos'altro se non la più chiara premessa per arrivare ad un controllo dello Stato sul prezzo della terra? Che cos'altro se non un mezzo per forzare la contrattazione delle parti, per impedire — vorrei dire — la libera pattuizione, il libero mercato della terra?

A questo proposito potrei anche aggiungere qualcos'altro. In sede di Commissione agricoltura abbiamo sollevato preliminarmente l'eccezione sulla mancata consultazione del C.N.E.L. per il disegno di legge in esame. Il C.N.E.L., a norma della nostra Costituzione, dovrebbe essere sempre interpellato su questi provvedimenti. Ciò non è stato fatto. Ci è stato risposto che il provvedimento era già stato sottoposto all'esame del C.N.E.L. in una precedente simile stesura. Ho aderito a questa tesi, ma mi richiamo proprio al parere che il C.N.E.L. ha espresso in quella occasione su quel provvedimento. Mi sembra che in quel disegno di legge il contenuto dell'articolo 10 si ritrovasse più o meno integralmente in un articolo che, se non erro, portava il n. 15; e proprio su quell'articolo il

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

C.N.E.L. espresse un parere del tutto sfavorevole, tanto sfavorevole da consigliarne addirittura la soppressione. Se veramente non si è portato al C.N.E.L. questo provvedimento perché si è ritenuto sufficiente il parere espresso in quella occasione, come mai allora l'odierno disegno di legge è stato presentato con questo articolo 10 che ripete l'articolo 15 per il quale il C.N.E.L. aveva chiesto la soppressione?

Ripeto che esso suona a noi come una aperta sanzione: questa conferma ancora lo spirito punitivo di tutto il disegno di legge che ha determinato la nostra opposizione e che ci indurrà ad esprimere voto contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha parlato di spirito punitivo. Noi evidentemente ci ispiriamo ad un'impostazione completamente antitetica, che abbiamo avuto modo già di chiarire e in Commissione e in sede di discussione generale.

Lo spirito di questo emendamento contrasta con la politica che il Governo ha fatto sua, che i partiti che lo compongono hanno accettato e che noi consideriamo irrinunciabile. Per questi motivi noi siamo contrari all'emendamento Leopardi Dittaiuti. Invito l'onorevole Leopardi Dittaiuti, ancora una volta, a voler leggere quanto è scritto nella relazione di maggioranza a pagina 11 in ordine a questo articolo 10, il quale vuol sottolineare la particolare importanza della situazione che si determina quando le procedure siano state già iniziate. È un discorso complesso, che noi abbiamo già fatto.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nel respingere anch'io questo emendamento, debbo sottolineare il significato politico dell'articolo 10. Il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno voluto significare con questo articolo la preferenza per le forme di proprietà coltivatrice. Nell'ipotesi in cui un mezzadro, un fittavolo si dichiara pronto ad assumere il rischio dell'impresa, noi dobbiamo evitare che il proprietario proceda all'escomio e lo licenzi. Di fronte alle due forme della proprietà coltivatrice e della proprietà di tipo, diciamo, capitalistico, noi non possiamo non dare la netta, chiara preferenza alla proprietà coltivatrice. (*Commenti a destra*).

Noi abbiamo inserito questo articolo con un chiaro intendimento politico. È per questo motivo che respingiamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione, di cui l'onorevole Leopardi Dittaiuti propone la soppressione.

(È approvato).

Gli onorevoli Miceli, Magno, La Bella, Bo, Villani, Beccastrini, Nives Gessi, Angelini, Gombi, Antonini, Sereni, Marras ed Ogni-bene hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 10-bis:

« Entro due anni dalla stipulazione del contratto definitivo di compravendita, l'acquirente che abbia fruito dei benefici della presente legge potrà ripetere dal venditore tutto quanto abbia corrisposto in eccedenza al prezzo dichiarato a norma del precedente articolo 3 ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI. L'emendamento si prefigge non di sanare, ma di rimediare ad una delle deficienze fondamentali di questa legge. I colleghi sapranno che questa legge che si definisce di aiuto, di agevolazione alla formazione della proprietà contadina di fatto finanzia gli acquisti della proprietà contadina a due condizioni: in primo luogo che il proprietario voglia vendere il terreno e in secondo luogo che il prezzo sia quello di fatto preteso dal proprietario. La proprietà, dunque, non incontra di fatto alcun limite, perché ha la discrezionalità di vendere o di non vendere.

Quanto al prezzo della terra, esso è fissato dal proprietario, giacché è vero che un prezzo deve essere stabilito dalla Commissione e deve essere un prezzo congruo che va notificato all'ispettorato, ma, se il proprietario non accetta quel prezzo, che cosa succede? O che la vendita non ha luogo e quindi la legge è inoperante, o che la vendita ha luogo in barba alla legge, cioè truffando la legge col cosiddetto sottobanco. Cioè il proprietario, insieme con l'acquirente potenziale della terra, dichiara di acquistare a prezzo congruo, utilizza i fondi dello Stato e sottobanco percepisce dall'acquirente la differenza.

Qualcuno può dire che questo dipenderà dal calcolo di convenienza che l'acquirente fa: se l'acquirente ritiene che attraverso il mutuo agevolato dello Stato e il pagamento di un sovrappiù l'operazione sia conveniente, la compie, altrimenti no. Ma bisogna esser

coerenti: può la convenienza dell'operazione essere affidata al giudizio del singolo? No! La legge pretende che sia affidata al giudizio di qualcuno che sta al di fuori, cioè dell'ispettorato. Questo la legge dice quando stabilisce le condizioni per la formazione dell'azienda: non azienda di tipo qualsiasi, ma azienda efficiente dal punto di vista tecnico-economico e a carattere familiare. E questa è la prima condizione che sottrae l'operazione alla volontà delle parti. La seconda condizione è che il prezzo sia congruo: e non ovviamente per velleità astratta di giustizia, ma perché una terra acquistata a prezzo esagerato porta al fallimento l'impresa che l'ha acquistata. Quindi, quando l'ispettorato afferma che un terreno deve essere pagato a 150 mila lire l'ettaro, vuol dire che, se quel terreno viene pagato a 300 mila lire, a lungo andare l'azienda acquirente finirà col fallire.

Ora, fra la valutazione dell'ispettorato e la valutazione soggettiva di chi acquista la terra (che può esser attratto dal miraggio di avere una parte della somma quasi gratuitamente per il momento, perché la paga lo Stato), noi riteniamo che, siccome questa è una legge sociale che investe denaro della collettività, debba prevalere il giudizio sulla congruità dato da un organo esterno (l'ispettorato). Riteniamo quindi che il prezzo congruo debba essere una delle condizioni di vendita della terra.

Ma se l'applicazione del prezzo congruo fa fallire la legge perché il proprietario dice di non voler vendere la terra a quel prezzo, noi avremo fatto una legge che, mentre afferma di voler avvantaggiare la proprietà coltivatrice, di fatto l'abbandona alla discrezione del proprietario. Infatti, se il proprietario decide che a quel prezzo non gli è conveniente vendere, saltano in aria la finalità della legge e l'intervento dell'ispettorato.

È dunque possibile che, pur avendo l'ispettorato fissato un prezzo congruo, il contadino sia indotto a pagare un sottobanco, che è un illecito.

Una voce al centro. Crede che in questo caso il proprietario rilascerà una ricevuta?

MICELI. Il proprietario cercherà naturalmente di cautelarsi, ma vi possono essere documenti collaterali che possono provare il fatto. Appunto partendo da questa ipotesi noi abbiamo proposto il nostro emendamento.

L'unica obiezione che si può fare a questo nostro articolo 10-bis è che sia un articolo velleitario: perché, siccome il proprietario non rilascerà alcuna ricevuta, l'articolo diventa inoperante. Ma prima di tutto, onore-

voli colleghi, tenete conto dell'effetto che ha questo articolo nei confronti del proprietario che vuol vendere la terra! Cioè il proprietario sa già *a priori* che il sottobanco è un illecito, è considerato un illecito, e che per lo meno si può ripetere da parte di chi lo ha versato.

Naturalmente si possono compiere delitti nonostante vi siano le norme del codice; è bene comunque che queste norme vi siano.

Noi riteniamo, insomma, che questo articolo possa rappresentare in partenza una limitazione alle pretese del proprietario. Non è escluso, poi, che colui che acquista la terra sapendo che esiste questa norma possa trovare i mezzi diretti e indiretti che gli consentano di avvalersi di essa. Ritengo, pertanto, che questo articolo, che ha carattere equitativo e può esercitare una certa influenza, debba essere approvato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 10-bis?

FRANZO, *Relatore per la maggioranza.* Vorrei rispondere con le stesse parole dell'onorevole Miceli, e cioè che l'articolo da lui proposto mi sembra velleitario e quindi non tutela niente. D'altra parte, il prezzo congruo si inserisce in un procedimento amministrativo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Concordo col relatore. Il modo migliore per impedire abusi è dato da controlli rigorosi ed in tal senso noi ci impegnamo ad operare.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, mantiene l'articolo aggiuntivo 10-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICELI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10-bis Miceli.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

VESPIGNANI, *Segretario,* legge:

« Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, l'esecuzione è sospesa per un anno se il coltivatore, entro trenta giorni dalla notificazione, dichiara di essere disposto ad acquistare un fondo a norma della presente legge o delle altre disposizioni concernenti la formazione della proprietà coltivatrice.

In tal caso, il coltivatore ha diritto di essere preferito nella concessione delle agevo-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

lazioni creditizie previste dalle leggi in vigore ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere sollecitamente in proprietà dagli enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative.

Con tali finanziamenti gli enti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono anche acquistare terreni con imponibile catastale inferiore a quello suindicato, per costituire mediante accorpamenti unità fondiari di convenienti dimensioni, da cedere a coltivatori diretti a norma del precedente comma.

Gli enti pratteranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della "Cassa". Le spese inerenti alla trasformazione saranno conteggiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto di sopprimere questo articolo. L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. L'articolo 12 prevede dei finanziamenti della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore degli enti di sviluppo. Nell'illustrare il nostro emendamento non ripeterò quanto ho detto a proposito dell'emendamento presentato all'ultimo comma dell'articolo 3, ma mi limiterò a due brevisime osservazioni.

Replicando a quanto ho detto sull'articolo 3, il ministro ha fatto presente che, se si può non concordare sulle opinioni, sulle

cifre questo non è possibile. Purtroppo, fra noi e la maggioranza non riusciamo ad accordarci neppure sulle cifre. Noi sosteniamo da tempo che il costo degli enti di riforma è stato di circa 1.500 miliardi. Da parte degli organi competenti si sostiene invece trattarsi di 800 miliardi poiché vi sarebbero delle partite di giro. Comunque sia, vi è stata recentemente da parte della Corte dei conti una dichiarazione, con ampie riserve e numerose eccezioni sull'operato degli enti di riforma, che non può lasciarci tranquilli di fronte alle nuove prospettive. Può darsi che il ministro si aguri che gli enti di sviluppo siano diversi dagli enti di riforma, che non facciano gli stessi errori, che costino di meno e producano di più. Ebbene, dal momento che la maggioranza è fermamente decisa a realizzare gli enti di sviluppo, anche se io sono contrario, formulo lo stesso augurio: speriamo che siano diversi e migliori degli enti di riforma!

A proposito poi delle affermazioni fatte nel 1950 dall'onorevole Fanfani a Palermo e che io ho richiamato, ella, onorevole ministro, ha voluto precisare che allora ci si proponeva che in dieci anni gli enti esaurissero i loro compiti, non già che scomparissero. Ma è chiaro che — quando si è affermato che il mancato esaurimento dei compiti degli enti nel previsto decennio avrebbe rappresentato una clamorosa sconfessione della politica agraria del Governo — si pensava senza dubbio che all'esaurimento dei compiti avrebbe dovuto seguire lo scioglimento degli enti. Viceversa i compiti si sono esauriti (e con i risultati che tutti conosciamo), ma gli enti rimangono e si trovano nuovi compiti per crearne di nuovi, più onerosi e complicati.

PRESIDENTE. Un identico emendamento interamente soppressivo dell'articolo 12 è stato proposto dall'onorevole Greggi.

Ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. L'articolo 12 sembra a me avere una certa parentela con l'articolo 1. Qui, nonostante il titolo del provvedimento parli di « sviluppo della proprietà coltivatrice », si fa riferimento alla possibilità per i coltivatori diretti di accedere alla proprietà solo al secondo comma e dopo un « altresì », sebbene le aziende condotte da coltivatori diretti siano attualmente due milioni e 400 mila (numero che nel giro di sei anni è per altro destinato a ridursi di circa il 30 per cento). All'articolo 12, poi, quando si tratta di finanziare l'acquisto delle terre, si trascura di potenziare la Cassa per la formazione della proprietà contadina, un istituto già esistente e

funzionante, e la si menziona soltanto per dire che essa è autorizzata a trasferire miliardi agli enti di sviluppo; né si tratta in realtà di un trasferimento solo possibile, ma di un preciso obbligo. I 49 miliardi previsti dall'articolo 22 come stanziamento in favore della Cassa dovranno dunque essere trasferiti agli enti di sviluppo e l'organismo già esistente per la formazione della proprietà contadina sarà di fatto ignorato completamente.

L'articolo 12 appare inoltre sotto il profilo formale forse non corretto e nemmeno funzionale; non corretto perché si trascura un ente esistente e si affidano importanti compiti ad enti ancora da istituire, non funzionale perché non sappiamo se questi enti saranno istituiti e quali saranno i compiti che il legislatore attribuirà loro. Sarebbe stato preferibile, a mio avviso, anche dal punto di vista della tecnica legislativa, fare riferimento soltanto alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, salvo inserire nella legge istitutiva degli enti di sviluppo, quando essa verrà discussa e approvata, una norma in base alla quale la Cassa sia tenuta a trasferire a tali enti una parte dei fondi stanziati per effetto della legge che stiamo esaminando.

Destano d'altra parte notevoli perplessità i ripetuti passaggi ai quali il denaro pubblico sarà soggetto se l'attuale testo della Commissione non sarà emendato. I miliardi dello Stato sono versati alla Cassa, questa li passa agli enti di sviluppo, i quali a loro volta acquistano terreni da dare poi in proprietà ai contadini. Siamo di fronte insomma a quattro passaggi che avrebbero potuto essere semplicemente due e che costituiscono un « quadrilatero » non funzionale ed assolutamente superfluo.

Per queste ragioni mi auguro che l'emendamento possa essere accolto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marras, Bo, Miceli, Magno, Villani, La Bella, Sereni, Ognibene, Nives Gessi, Gombi, Beccastrini, Angelini e Antonini hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « o affittuari singoli o associati in cooperative », con le altre: « affittuari, singoli ed associati, ed alle cooperative di manuali coltivatori della terra ».

L'onorevole Marras ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARRAS. Noi riproponiamo il problema della cooperazione, fatti forti anche dalle recentissime dichiarazioni di intenzioni del signor ministro il quale ha affermato che la

cooperazione è nei suoi propositi, nei suoi programmi, nelle sue convinzioni strumento fondamentale di progresso agricolo.

Riteniamo che non abbiano ragion d'essere le obiezioni sollevate nei confronti delle cooperative in rapporto alla prelazione, per quanto si riferisce all'articolo 12. Con questo articolo siamo usciti dal titolo I che regolamentava i mutui quarantennali; il titolo II, come ha ricordato l'onorevole Greggi, riguarda la Cassa per la piccola proprietà contadina. In questo caso non vi è prelazione, non vi è intervento delle banche, vi sono soltanto un organismo già esistente, la Cassa, e gli enti di sviluppo.

Desidero inoltre rilevare che nell'articolo 12 non vi sono riferimenti alle imprese familiari e alla efficienza economica e produttiva, condizioni che sottolineavamo nell'articolo 1 della legge. Onorevole Franzo, allora, le obiezioni che ci avete rivolto a proposito degli articoli precedenti e che hanno avuto una determinata giustificazione da parte vostra, cessano di avere valore nel momento in cui passiamo al titolo II.

Riteniamo quindi che il nostro emendamento tendente a porre le cooperative fra i beneficiari delle assegnazioni di terre da parte degli enti di sviluppo finanziati dalla Cassa per la piccola proprietà contadina, possa essere accolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Greggi chiedendo la soppressione dell'articolo sembra muoversi su un piano contrapposto al nostro. Noi abbiamo ritenuto che in un certo periodo gli enti di sviluppo potessero intervenire nella formazione della proprietà coltivatrice e abbiamo ritenuto opportuno di indicare le modalità. Per non tediare la Camera richiamo l'attenzione dell'onorevole Greggi su quanto ho scritto a pagina 11 della relazione dove sono chiariti i termini del problema in ordine agli enti di sviluppo, ai motivi del finanziamento e delle modalità di attuazione. Sono contrario perciò all'emendamento.

Anche l'onorevole Leopardi Dittaiuti propone la soppressione dell'articolo 12. Non si vede perché si debba escludere la possibilità di affiancare l'azione della Cassa con lo strumento operativo di enti all'uopo qualificati sia pure in determinati settori.

All'onorevole Marras ripeto il *Leitmotiv* che questa legge è soprattutto diretta a favorire lo sviluppo dell'accesso alla proprietà

coltivatrice imprenditoriale e non alle forme cooperative, di cui abbiamo parlato ampiamente e di cui la prossima legislazione dovrà occuparsi anche secondo le linee del programma quinquennale di sviluppo. Sono perciò contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo emendamento pressivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'identico emendamento Greggi è così assorbito.

Onorevole Marras, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARRAS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marras al primo comma, tendente a sostituire le parole: « o affittuari singoli o associati in cooperative », con le altre: « affittuari, singoli ed associati, ed alle cooperative di manuali coltivatori della terra ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Nives Gessi, Villani, La Bella, Miceli, Gombi, Ognibene, Angelini, Marras, Bo, Beccastrini, Antonini, Sereni e Magno hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

« Gli enti di sviluppo agricolo sono autorizzati ad espropriare aziende agrarie aventi reddito imponibile superiore alle lire 30 mila, non appartenenti a coltivatori diretti, qualora — essendo suscettibili di trasformazioni capaci di aumentare a costi economici la produttività — i proprietari non diano inizio alla esecuzione delle opere necessarie entro sei mesi dalla notifica da parte degli enti stessi o qualora, entro lo stesso termine, non esibiscano regolare compromesso di vendita a prezzi congrui a coltivatori, coloni, mezzadri, partecipanti, cooperative secondo le norme della presente legge.

Per tali espropriazioni si applicheranno le norme del titolo III del regolamento legislativo dell'Opera nazionale combattenti approvato con regio decreto 16 settembre 1926, n. 1906, nel quale il primo comma dell'articolo 16 viene soppresso. In conseguenza dell'espropriazione l'Opera nazionale combattenti assegnerà in proprietà i terreni secondo le norme della presente legge ».

L'onorevole Nives Gessi ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

GESSI NIVES. Sono chiari gli intendimenti dell'emendamento. Chiediamo che gli enti di sviluppo siano autorizzati ad espropriare, con un indennizzo giusto, quelle aziende non appartenenti a coltivatori diretti, aventi redditi catastali imponibili bassi, giudicando l'esproprio il mezzo più efficace per lo sviluppo agronomico ed economico delle zone agrarie dove esistono aziende di tale natura.

Quasi con certezza sappiamo che il nostro emendamento non sarà accolto; comunque, nell'interesse della chiarezza delle rispettive posizioni, abbiamo ritenuto giusto presentarlo, illustrarlo, sottolineando nel contempo che le accuse che da certa parte ci vengono mosse in relazione a questo problema, e per cui saremmo gente al di fuori del nostro tempo, non ci turbano minimamente.

Non ignoriamo che prima di me ha parlato l'onorevole Leopardi Dittaiuti, chiedendo la soppressione dell'articolo 12; non ignoriamo l'atteggiamento dei colleghi liberali e della destra del partito democristiano, che nel corso di questo dibattito ogni tanto fa sentire la sua voce. Essi, ogniqualvolta si parla degli enti di sviluppo, si sentono e si comportano come gli « arrabbiati ». Ciò non toglie che noi consideriamo le vostre accuse nei nostri confronti un modo per sfuggire alle vostre responsabilità, ad un impegno serio per realizzare lo sviluppo economico delle zone depresse.

Come è noto, per volontà della democrazia cristiana e della « bonomiana » in particolare — che per i problemi agrari è una parte importante della democrazia cristiana — gli enti di sviluppo, stando al progetto di legge attualmente in discussione al Senato, non sono altro che gli attuali enti di riforma estesi in alcune zone depresse delle regioni dove già operano gli enti di riforma. Il compito primario dei futuri enti di sviluppo in ordine al problema del riordino fondiario è all'incirca quello previsto dall'articolo 12 della presente legge: utilizzare i finanziamenti della Cassa per la piccola proprietà contadina per

l'acquisto di terre male coltivate, e formare imprese contadine.

Provegno da una zona in cui opera l'Ente delta. In più occasioni abbiamo denunciato, e continueremo a farlo, i profondi limiti della politica agraria espressa dagli enti di riforma. Ciò non toglie però che nelle zone in cui ha operato ed opera l'ente di riforma qualche cosa è cambiato in meglio, e ciò non ci dispiace sottolinearlo. Infatti, nei terreni condotti dagli assegnatari, terreni al momento dell'esproprio i meno produttivi, si ha oggi una resa unitaria superiore a quella che si realizza nelle grosse aziende di bonifica condotte in economia. Inoltre, finalmente ha avuto inizio la rottura della tradizionale monocultura dei prodotti cerealicoli, con l'inserimento di frutteti specializzati e della zootecnia. Noi diciamo che, con tutti i suoi limiti, l'ente di riforma è stato un fatto positivo, ma, come ben sapete, lo è stato perché poggiava sull'esproprio delle grandi aziende condotte in economia con redditi catastali bassi. Aziende tuttora presenti sia nelle zone dove già operano gli enti di riforma sia nelle zone depresse di certe regioni in cui dovranno operare gli enti di sviluppo agricolo.

Voi affermate che lo sviluppo economico di quelle zone depresse si avrà anche senza l'esproprio e che ad esso è diretto l'articolo 12 della presente legge. Non vorrei fare l'uccello di cattivo augurio, ma, considerando la situazione sia del comprensorio di riforma dell'Ente del delta padano, sia di altre zone dove operano gli enti di riforma e delle zone depresse nelle quali dovrebbero operare gli enti di sviluppo, noi riteniamo che le vostre speranze difficilmente si realizzeranno.

Nel delta le grandi aziende (tra cui la Società bonifica terreni ferraresi, la cui produzione ettaro coltura è molto bassa e tende sempre più a diminuire, e non solo perché ha sostituito il grano col pioppeto, ma perché per quei signori produttività e profitto non vanno d'accordo, e coscientemente essi operano per limitare la produttività a vantaggio del profitto) non venderanno mai la terra, non la venderanno anche se la si dovesse pagare ad un lautissimo prezzo, e ciò perché tra l'altro gran parte di esse sono un tutt'uno con l'industria saccarifera. Infatti una parte di tali aziende agrarie, le più grosse s'intende, sono collegate con l'industria saccarifera, costituiscono il mezzo per tenere basso il prezzo delle bietole e realizzare la completa subordinazione del mondo contadino, della piccola e media impresa, agli interessi dell'industria saccarifera.

E ciò che avviene nel comprensorio del delta avviene anche in altre zone della valle padana e del Mezzogiorno. In queste ultime, a differenza del comprensorio del delta, non sarà l'industria saccarifera a dominare, ma altre forze analoghe, se non nella potenza economica, certamente nell'obiettivo che esse si propongono (e forse questo è un dato nuovo, che sfugge alla nostra discussione): l'obiettivo che queste forze legate all'industria di trasformazione dei prodotti agricoli si pongono è quello di non stimolare la vendita della terra, perché attraverso gli attuali proprietari esse influiscono nel determinare un certo assetto economico piuttosto che un altro. Nel caso particolare esse operano contro lo sviluppo intensivo dell'agricoltura e una stabilità dignitosa dell'impresa contadina sulla terra.

Certo, qua e là, qualche proprietario venderà l'azienda o una parte di essa, ma questo non cambierà il volto delle zone depresse. Nel delta, attraverso la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, alcune medie aziende hanno venduto la terra: lo sviluppo edilizio della zona marina ha stimolato determinati imprenditori agricoli a vendere la terra e ad impiegare il denaro nel settore edilizio in azioni speculative; ma sono stati una piccola parte e ciò si è verificato prima della crisi edilizia. Può darsi che si creino altri settori speculativi, per cui qualcuno venderà ancora la terra, ma coloro che conoscono la causa di quel tipo di assetto economico-agricolo non venderanno mai, perché, ripeto, hanno un loro collegamento con certe possenti forze dell'industria saccarifera e conserviera. Ecco la ragione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 12-bis?

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. Abbiamo già avuto modo di esprimere il nostro pensiero in ordine a questo argomento: siamo contrari a inserire in questa legge norme in materia di esproprio. Tra l'altro, si vorrebbe introdurre anche il principio del miglioramento obbligatorio, che la conferenza nazionale dell'agricoltura ha respinto, se non in casi particolari regolati da leggi specifiche. Per questi motivi siamo contrari all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concorro con il relatore. Qui veramente si cerca ogni mezzo per svalutare questo importante disegno di legge. Ella poi, onorevole Nives Gessi, vuole introdurre l'esproprio di straforo, legandolo ad

una materia affatto diversa. Voi proponete emendamenti che non possiamo accettare, per poter poi dire che il provvedimento non soddisfa le esigenze del mondo contadino. Se volete dirlo, ditelo pure! (*Commenti alla estrema sinistra*). Ma è possibile parlare di diritto di esproprio con un emendamento così incompleto e in riferimento ad una materia del tutto estranea al provvedimento? È chiaro: volete porci nella condizione di dire « no » per poter dire che abbiamo respinto tutte le vostre proposte? Andate pure a dirlo! Il fatto è che voi proponete emendamenti che non hanno nulla a che fare con la materia che discutiamo, ma non dispiacetevi se non li accettiamo.

PRESIDENTE. Onorevole Nives Gessi, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GESSI NIVES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12-bis Gessi Nives.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Le modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli enti in relazione agli interventi previsti dal precedente articolo 12 nonché le condizioni e l'importo dei rimborsi alla "Cassa", saranno disciplinati con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il ministro per il tesoro.

La "Cassa" determina annualmente l'importo dei finanziamenti sulla base dei programmi formulati dagli enti entro i limiti delle autorizzazioni all'uso recate dal successivo articolo 22, incrementate dalle quote di rimborso.

Le attività finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo formeranno oggetto di separata gestione da parte della "Cassa" ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto di sopprimerlo. L'onorevole Bonea fa facoltà di svolgere questo emendamento.

BONEA. L'articolo è tale che non vi è da correggere, vi è solo da sopprimere. Questo è quanto vi è da dire sull'articolo 13.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Greggi ha proposto di sopprimere questo articolo. Ha facoltà di svolgere tale emendamento.

GREGGI. Vorrei soltanto che l'onorevole relatore tenesse presente che con questi emendamenti non si tende ad alterare l'equilibrio della legge, ma a rendere il provvedimento più coerente con le premesse stesse della relazione e con gli obiettivi dichiarati della legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria agli emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Bonea, mantiene l'emendamento di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, di cui gli onorevoli Leopardi Dittaiuti e Greggi propongono la soppressione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 12, o quando vengano acquistati dalla "Cassa" per la formazione della proprietà contadina.

Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitù civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà agli enti o alla "Cassa" per la formazione della proprietà contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Riccardo Ferrari propongono di sopprimerlo.

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Rinuncio a svolgere l'emendamento, mantenendolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha pure proposto di sopprimere l'articolo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GREGGI. Non riesco a capire francamente perché il diritto di prelazione, che noi abbiamo affermato tanto vigorosamente in tutta la legge, non debba valere nel caso in cui un terreno sia oggetto dell'acquisto da parte di

un ente di sviluppo e da parte della Cassa, ente di sviluppo e Cassa che debbono acquistare i terreni per ridarli poi ai contadini. In sostanza noi impediamo il diritto di prelazione e facciamo fare a questi terreni un giro di proprietà che mi pare assolutamente ingiustificato ed inutile.

Sono quindi per la soppressione dell'articolo 14, non soltanto perché esso attribuisce poteri ad enti che ancora non esistono, ma anche per il suo contenuto, in quanto riteniamo ingiustificato in questo caso abolire il diritto di prelazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bonea, Leopardi Dittaiuti, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « salvo indennizzo da far valere sul prezzo d'acquisto », con le altre: « previa liquidazione del relativo indennizzo a favore degli aventi diritto da parte degli enti acquirenti ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BONEA. L'espressione « salvo » contenuta nel testo della Commissione si riferisce ad un fatto soggettivo che non implica la responsabilità di chi deve indennizzare né il diritto che deve essere sempre prevalente, visto che si tratta di acquisto e di vendita. Speriamo che l'onorevole ministro vorrà accettare almeno questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

FRANZO, Relatore per la maggioranza. Sono contrario agli emendamenti soppressivi per le argomentazioni che ho precedentemente svolto.

Per l'emendamento Bonea, debbo riconoscere che la sua formulazione è molto più corretta, ma in pari tempo debbo rilevare che l'attuale formulazione tutela ugualmente gli interessi dell'avente diritto. Si tratta di mera forma, per cui mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Gli emendamenti soppressivi non sono accettabili. L'onorevole Greggi ha detto che si tratta di un « giro » inutile. Non è affatto inutile, perché serve ad utilizzare quelle terre secondo un modo razionale e ad evitare intralci che, purtroppo, praticamente si sono già verificati.

GREGGI. Allora gli acquisti diretti dovrebbero essere irrazionali, se la razionalità scaturisce soltanto dal « giro »?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non è così. Gli enti

acquistano i terreni in quanto debbono fare lavori di appoderamento e di valorizzazione; inoltre li fanno secondo determinati scopi e determinati piani. In riferimento a questo, l'azione di qualche colono, che poi sarà ugualmente il beneficiario, può essere artatamente manovrata come azione di disturbo. Ad evitare ciò, è stata introdotta la norma.

Neppure l'emendamento Bonea è accoglibile. Ella, onorevole Bonea, afferma che dal punto di vista della dizione il suo emendamento è migliorativo, ma ella dice: « previa liquidazione », cioè dice qualcosa di molto preciso, indica un determinato atto che deve essere compiuto prima, mentre non esiste nessun rapporto fra l'ente acquirente del terreno ed i titolari di usi e servitù su questo gravanti. Per questi motivi non accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo emendamento soppressivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'identico emendamento soppressivo Greggi è assorbito.

Onorevole Bonea, mantiene il suo emendamento, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa alla Camera?

BONEA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonea sostitutivo al secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

« Ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 12 e alle loro cooperative, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Gli enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fideiussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, i cui terreni ricadano nell'ambito delle zone loro affidate ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Cannizzo, De Lorenzo, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto di sopprimere questo articolo.

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Mi rimetto a quanto ho detto prima.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha pure proposto di sopprimere questo articolo.

GREGGI. Rinunzio a svolgere l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

FRANZO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è pure contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione, di cui gli onorevoli Leopardi Dittaiuti e Greggi hanno proposto la soppressione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che le seguenti proposte di legge possano essere deferite alla VIII Commissione (Istruzione) in sede legislativa, con il parere della V Commissione:

CODIGNOLA ed altri: « Istituzione presso l'università di Siena della facoltà di scienze economiche con corsi di laurea in scienze economiche e in scienze bancarie e corso per diploma in tecnica bancaria » (1726);

SERONI ed altri: « Istituzione presso l'università di Siena della facoltà di economia con corsi di laurea in teoria economica e economia aziendale » (Urgenza) (1741).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Le seguenti proposte di legge sono deferite in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

MANENTI ed altri: « Modificazioni alla legge 3 aprile 1958, n. 469, relativa all'assistenza medico-sanitaria degli invalidi di guerra » (Urgenza) (1633) (Con parere della V Commissione);

LUCCHESI: « Assistenza sanitaria ed ospedaliera agli invalidi di guerra mentale » (Urgenza) (1637) (Con parere della IV e della V Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

ROSSANDA BANFI ROSSANA ed altri: « Istituzione delle università di Stato della Calabria e dell'Abruzzo » (Urgenza) (1574) (Con parere della I e della V Commissione);

BELCI ed altri: « Modifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con legge 29 giugno 1951, n. 550, e dell'articolo 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, per la determinazione dei posti vacanti disponibili per l'immissione in ruolo dei maestri in soprannumero nella provincia di Trieste » (2164);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

DEGAN ed altri: « Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (Urgenza) (1742) (Con parere della V Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

ZUCALLI e SILVESTRI: « Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37, al personale in quiescenza ex combattente delle ferrovie dello Stato » (878) (Con parere della V Commissione);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Estensione dei benefici della legge 2 febbraio 1962, n. 37, ai ferrovieri combattenti della guerra 1915-18 in pensione » (984) (Con parere della V Commissione);

COLASANTO ed altri: « Integrazione della legge 19 febbraio 1962, n. 37, sui benefici a favore dei ferrovieri ex combattenti » (Urgenza) (1412) (Con parere della V Commissione);

COLASANTO ed altri: « Norme transitorie per il collocamento a riposo di alcune categorie di impiegati di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al compimento del 65° anno di età » (Urgenza) (2088) (Con parere della I e della V Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

BOZZI ed altri: « Disposizioni per la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro » (2092) (Con parere della I e della IV Commissione);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

alle Commissioni riunite II (Interni) e X (Trasporti):

LAJOLO ed altri: « Riforma della R.A.I.-Radiotelevisione italiana » (2128) (Con parere della V Commissione);

alle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti):

CRUCIANI ed altri: « Modifiche del testo unico delle norme sulla circolazione stradale » (2155) (Con parere della IV Commissione).

La seguente proposta di legge è deferita, in sede referente, alla Commissione speciale già nominata per l'esame del disegno di legge n. 2017 per lo sviluppo del Mezzogiorno:

GRILLI: « Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il mezzogiorno » (2183).

Annuncio di interrogazioni.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAGNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNO. Sollecito lo svolgimento dell'interrogazione presentata dal mio gruppo sul funzionamento della R.A.I.-TV.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi renderò interprete di questa richiesta presso il ministro competente.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di mercoledì 31 marzo 1965, alle 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1868) (*Approvato dal Senato*);

— *Relatori*: Franzo, per la maggioranza; Leopardi Dittaiuti e Bignardi, di minoranza.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (1293);

e delle proposte di legge:

TRUZZI ed altri: Costituzione di enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti (275-bis) (*Già numeri 2° e 3° dell'articolo 3 della proposta di legge di iniziativa degli*

stessi proponenti (275). *Stralcio adottato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura) nella seduta del 21 maggio 1964*);

AVOLIO ed altri: Istituzione di un ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura (853-bis) (*Già articoli 5, 13 e 14 della proposta di legge di iniziativa dei deputati Avolio, Sereni, Miceli, Curti Ivano: « Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari e della loro Federazione e istituzione di un ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura »* (853). *Stralcio adottato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura), nella seduta del 21 maggio 1964*);

— *Relatore*: De Leonardis.

3. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore*: Degan.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302);

— *Relatori*: Cacciatore e Russo Spena.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Cossiga, *per la maggioranza;* Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza.*

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza;* Almirante. *di minoranza:*

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

La seduta termina alle 21,25.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio in cui da anni si trovano i produttori di formaggio grana della valle padana, i quali, a seguito dell'ammasso volontario di formaggio grana, compiuto nella campagna 1960-61, e in relazione con la legge 28 luglio 1961, n. 837, e con il decreto ministeriale 25 settembre 1961, sono ancora in attesa di ricevere il rimborso del quattro per cento sugli interessi a suo tempo versati; e per conoscere se e quando il Governo intenda far fronte a questo suo preciso dovere verso una categoria benemerita di produttori. (10709)

CAPRARA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere in base a quali motivi al personale addetto alle colture della stazione sperimentale per le piante officinali, annessa all'orto botanico di Napoli, viene corrisposta la paga da salariati giornalieri, anziché da tecnici specializzati in agricoltura;

per sapere, inoltre, se si ritiene giusto e conforme alla legge che il capo giardiniere, pur essendo inquadrato giuridicamente in tale qualifica, abbia la paga da inserviente;

per conoscere, infine, i provvedimenti che il Ministro intende adottare in proposito e se non si ritiene opportuno procedere alla revisione del regolamento per il personale in vigore, in quanto trattasi di uno strumento inadeguato alle esigenze del personale stesso e alle finalità che l'istituzione si propone. (10710)

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ostino alla concessione dell'assistenza, da parte dell'E.N.P.D.E.D.P., ai figli dei dipendenti dell'I.N.P.S. in maggiore età, ma a carico dei dipendenti stessi perché studenti universitari;

per conoscere, infine, i provvedimenti che il Ministro intende adottare in proposito, anche in considerazione del fatto che sulla aggiunta di famiglia, che viene corrisposta a tale categoria di lavoratori dell'I.N.P.S., viene operata, regolarmente, la trattenuta mensile per l'assistenza mutualistica. (10711)

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quali motivi ai dipendenti del comune

di Monte di Procida (Napoli), che prestano servizio nella nettezza urbana, non è stata ancora corrisposta la indennità di scala mobile avente decorrenza dal gennaio 1965; per sapere, altresì, per quale ragione ai medesimi dipendenti viene corrisposto lo stipendio senza la relativa busta paga, sempre con notevole ritardo rispetto a tutti gli altri dipendenti del comune.

Per conoscere, infine, i provvedimenti che il Ministro intende adottare in proposito.

(10712)

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se il gestore del complesso turistico, sito nell'isolotto di San Martino, del comune di Monte di Procida (Napoli), è solito corrispondere ai propri dipendenti la paga secondo le tabelle sindacali in vigore e se prevede, secondo le disposizioni in vigore, alle assicurazioni sociali dei dipendenti stessi;

per conoscere, infine, nel caso venissero riscontrate inadempienze, i provvedimenti che il Ministro intende adottare in proposito.

(10713)

JACOMETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia al corrente del provvedimento di licenziamento di quattrocento operai da parte della ditta Guidotti e Pariani di Gravellona Toce (Novara) e per sapere se intende e in quale modo intervenire. (10714)

SERVADEI. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Per conoscere le ragioni determinanti il grave ritardo nel perfezionamento burocratico della pratica relativa all'agibilità dello scalo di alaggio di Cesenatico (Forlì) ultimato da anni con pubblico denaro e da anni inutilizzato con gravissimo disagio per le categorie marittime interessate.

L'interrogante ritiene che lo scambio di documenti fra ministeri dello stesso Stato non possa in ogni caso comportare un tempo più lungo di quello impiegato nella realizzazione dell'opera. (10715)

FASOLI. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza della richiesta maturata ed avanzata da più parti, anche davanti alle assemblee elettive locali, compreso il consiglio comunale di Levanto, della creazione di un consorzio fra i comuni della riviera spezzina di ponente, per la gestione dell'ospedale di Levanto, in considerazione della crescente

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

importanza che tale ospedale va assumendo, per l'assolvimento del servizio sanitario fra le popolazioni della zona.

Chiede pertanto di sapere se, in vista della creazione di tale consorzio, sia stato predisposto il finanziamento delle opere necessarie al completamento della nuova e più ampia sede già in corso di costruzione; se, in passato, alle amministrazioni in carica di detto ospedale siano stati concessi contributi e finanziamenti governativi e a qual titolo. (10716)

BONEA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quanti siano stati negli anni 1961-62-63-64-65 i casi di avvelenamento (letali e non) causati da ingestione di frutta e verdure trattati con anticrittogamici nel territorio italiano in generale, nelle varie regioni, con la incidenza media per provincia. (10717)

BONEA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere se non ritengano di adottare urgenti e concreti provvedimenti a favore dei mutilati ed invalidi civili i quali, vedendo deluse le legittime aspettative in relazione agli impegni assunti ma non mantenuti dal Governo con la superata scadenza del 1° gennaio 1965, sono stati indotti a promuovere per il 7 aprile una nuova « marcia del dolore ». (10718)

SERVADEI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni del grave ritardo nel mettere a disposizione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (I.S.E.A. con sede a Bologna) la modesta somma di lire 900 milioni ripartita in tre esercizi finanziari.

L'interrogante ritiene il ritardo tanto meno giustificato in relazione:

alla consistente cifra che il finanziamento sollecita in investimenti privati nel settore turistico;

allo stato di paralisi che l'attesa del finanziamento determina nell'attività dell'I.S.E.A. la cui encomiabile opera passata ha concorso a mutare il volto di tante depresse località appenniniche;

alla situazione congiunturale nei confronti della quale il funzionamento del citato istituto ha anticipato risultati veramente positivi. (10719)

MAZZONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono i motivi per i quali, al comune di Impruneta (Firenze) pur essendo

dal ministero dell'interno autorizzato ad assumere un mutuo per il pareggio economico relativo al 1964 di lire 38.728.275, la Cassa depositi e prestiti ha limitato il mutuo stesso a lire 30 milioni e quali provvedimenti intenda prendere in merito. (10720)

BONEA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali siano i motivi dell'inattesa anticipata chiusura al 12 aprile della caccia ai migratori, fissata dal calendario venatorio per le regioni meridionali al 27 maggio; per sapere se sia stato considerato il disagio economico del particolare settore commerciale che può entrare in vera crisi finanziaria dati gli impegni assunti con le industrie produttrici e le ditte distributrici delle merci, non altrimenti utilizzabili, in relazione alla scadenza già stabilita dal calendario venatorio; se sia stata valutata la stasi forzata dell'artigianato settoriale; se sia stato tenuto presente il disappunto degli sportivi e di quelli che per l'età avanzata attendevano la presente fase stagionale per dedicarsi allo sport preferito.

L'interrogante infine chiede se, ritenuti validi i motivi su riportati, non consideri opportuno e conveniente, lasciando fisso il termine del 27 maggio, limitare l'esercizio venatorio a due giorni settimanali, in via subordinata, col mantenimento del divieto per i restanti cinque giorni. (10721)

CALVARESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, in relazione con il mortale infortunio di cui è rimasto vittima il giovane operaio Franco Bachetti occupato presso la cartiera Mondadori di Ascoli Piceno, erano state osservate da parte dell'azienda tutte le norme intese alla efficace prevenzione degli infortuni.

L'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno disporre una severa inchiesta per accertare eventuali responsabilità e garantire la sicurezza delle maestranze operaie e dei tecnici sul lavoro. (10722)

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali iniziative sono state adottate per identificare gli autori del gesto teppistico e vandalico compiuto nella notte del 23 marzo 1965, contro la lapide dei « Martiri della Resistenza » collocata sulla facciata del palazzo municipale di Cellino San Marco (Brindisi), gesto che ha sdegnato l'intera popolazione e ne ha offeso la coscienza civile, l'elevato patriottismo, il sentimento di pietà per i morti. (10723)

LEVI ARIAN GIORGINA, SCIONTI, BERLINGUER LUIGI E LOPERFIDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi gli attuali ordinamenti scolastici non provvedono minimamente ad aiutare nella scelta universitaria o professionale gli studenti delle ultime classi delle scuole medie superiori, mentre si provvede a svolgere fra essi unicamente la propaganda per il reclutamento alle varie accademie militari, come se i problemi dello sviluppo economico e democratico italiano si riducessero alla soddisfazione delle sole esigenze della professione militare. Tra l'altro, non di rado tale propaganda delle accademie militari non è priva di spunti nazionalistici, per cui, oltre a costituire una dannosa perdita di tempo, risulta contraria ai principi educativi a cui dovrebbe ispirarsi la scuola della Repubblica. (10724)

GUARIENTO, DE MARZI, MIOTTI CARLI AMALIA, GIRARDIN E DALL'ARMELINA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in merito al grave e urgente problema dell'approvvigionamento idrico di vaste zone del territorio appartenente alla provincia di Padova e di Vicenza che da molti anni attendono i finanziamenti per avviare o per condurre a termine i lavori per i quali i Consorzi dei comuni hanno predisposto i progetti già approvati dagli organi ministeriali e solo in piccola parte finanziati.

Si richiama l'attenzione sul grave disagio e sui pericoli di carattere igienico-sanitario cui sono sottoposte le popolazioni, costrette a usare acque né chimicamente né batteriologicamente pure.

In particolare si fa riferimento agli acquedotti consorziali denominati « Berico Euganeo » con sede in Padova, « Dell'Adige » con sede in Monselice e « Del Basso Padovano » con sede in Este, i quali, se in pieno realizzati, potranno favorire la rinascita e lo sviluppo di quelle zone tanto depresse e pur tanto interessanti anche per l'aspetto turistico. (10725)

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se mai sarà che, nel vortice dei finanziamenti a farfalla di che sono riempite tutte le pagine regionali dei quotidiani e quindicinali e settimanali e cantonate di città, di paesi, di paesucoli, di villaggi, di contrade, si trovi il modo di accedere alla domanda di contributo di appena

20 milioni ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, avanzata dal comune di Santo Alessio d'Aspromonte, perché sia possibile sperare in un sorso d'acqua, in casa, che ci sia, non che ci paia. (10726)

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se mai sarà che possa risponderci concretamente agli abitanti del comune di Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria, la cui amministrazione ha avanzato domanda di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di 80 milioni per i lavori di costruzione dell'acquedotto; e se l'acqua è un dono primigenio come il pane, ci si domanda quando si determineranno le circostanze in cui la richiesta sarà tenuta in tanta particolare evidenza nei limiti delle eventuali disponibilità di bilancio da poter credere nel senso di giustizia distributivo che caratterizza una vera democrazia. (10727)

PEDINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia il suo giudizio sulla risposta data dalla Commissione della C.E.E. all'interrogazione n. 135 presentata dall'interrogante specie là dove la Commissione, apprezzando positivamente le prospettive dell'economia italiana, dichiara: « Va inoltre sottolineato, per quanto riguarda gli investimenti comunitari in Italia — assumano essi la forma d'installazioni dirette di imprese, di investimenti di portafoglio o di concessioni di prestiti a lungo termine — che l'ampiezza di tali investimenti dipenderà fra l'altro dall'esistenza di favorevoli condizioni d'accoglienza e, in particolare, dalla soppressione di ogni ostacolo dipendente dal regime fiscale, dal regime dei cambi e, in generale, dalle procedure amministrative inerenti alla realizzazione di tali investimenti ». (10728)

BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia stata presa in considerazione la domanda dell'Opera pia asilo infantile di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) per un urgente sussidio di lire 500.000, richiesto in data 13 marzo 1965.

L'interrogante fa presente che l'Opera pia è particolarmente benemerita per il tipo di assistenza che fornisce ai bambini della zona, in età prescolastica e che la richiesta di sussidio è avanzata anche per coprire le crescenti spese di trasporto dei bambini delle famiglie meno abbienti che vivono in campagna. (10729)

CARADONNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo delle case popolari di Viterbo a seguito delle gravi irregolarità verificatesi nella gestione dell'ente, già più volte denunciate dalla stampa e da altri parlamentari.

L'interrogante fa presente che con mutuo di lire 500.000.000 contratto presso la Cassa di risparmio delle province lombarde e garantito da ipoteca di lire 700.000.000 estesa alle case popolari precedentemente costruite, l'Istituto ha costruito un complesso di case di civile abitazione cedute a riscatto con criteri di favoritismo che hanno leso le legittime aspettative dei prenotatari.

Sono stati infatti esclusi nuclei familiari privi di alloggio a favore di persone prive di necessità e persino non residenti a Viterbo.

Inoltre sono stati assegnati più appartamenti a persone appartenenti allo stesso nucleo familiare come ad esempio: la signora Merlo Accursia in Parisi (due appartamenti) e la signorina Parisi Maria Vittoria - figlia (un appartamento); Rolfo Bruno e Rolfo Maria Rosaria - fratelli conviventi con il padre (due appartamenti); Beccarini Mario e Pulselli Anna Maria in Beccarini - coniugi (due appartamenti); Innocenzi Emilio e Stefanutto Elsa - coniugi (due appartamenti).

L'interrogante chiede altresì se il Ministro non ritenga di segnalare alla Magistratura l'operato dello stesso vice presidente dell'Istituto ragioniere Santo Di Gregorio. Il quale, risultando di godere di un appartamento a riscatto della gestione I.N.A.-Casa di 7 vani sita in Viterbo, via Osoppo, n. 31, ha fatto intestare alla propria moglie Battaglini Pompea in Di Gregorio un appartamento costruito dall'I.A.C.P. nel rione Murialdo; altro appartamento risulta assegnato all'avvocato Giovanni Scarangella non residente a Viterbo e funzionario dell'ufficio legale dell'I.N.P.S. del quale ente e servizio il Di Gregorio è dipendente. (10730)

LEVI ARIAN GIORGINA, MUSSA IVALDI E BALDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga che la circolare ministeriale del 23 febbraio 1965, n. 90, che vieta alle scuole italiane di prendere iniziative locali per celebrare il Ventennale della guerra di Liberazione, sia in contraddizione con gli ideali di libertà e di democrazia che ispirarono la Resistenza, non rispetti l'autonomia dei presidi e dei direttori e tenda a soffocare ogni libera decisione collegiale;

per conoscere come debba essere interpretata ed applicata la generica disposizione della suddetta circolare che afferma che, conformemente alla circolare del 2 aprile 1964, n. 135, tutte le iniziative intese a sottolineare la partecipazione della scuola alla celebrazione del Ventennale « devono essere attuate sul piano nazionale in base al programma predisposto dal Comitato Nazionale, previsto dalla legge del 13 marzo 1964, n. 128 ».

Tenendo presente che l'anno scorso la circolare n. 135 non fu portata a conoscenza di tutti gli insegnanti di materie letterarie interessate e che a tutt'oggi, 30 marzo, non sono pervenute alle direzioni delle scuole disposizioni da parte di organismi centrali per effettuare realmente le manifestazioni del 25 aprile, si chiede se non ritenga opportuno sollecitare le iniziative locali, anziché scoraggiarle o vietarle, a meno che la « consapevole compostezza e dignità » auspicata dall'onorevole Ministro con la sua circolare n. 90 non voglia significare immobilità e silenzio assoluto sullo storico evento. (10731)

COLOMBO VITTORINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risulta al ministero la grave situazione che si è creata alla società Palmolive di Milano (che fa parte del gruppo Palmolive internazionale con sede in U.S.A.) a seguito del licenziamento di un forte gruppo di lavoratori (si parla di 140 circa) e che è sfociata in uno sciopero generale delle maestranze. Tale decisione non sembra giustificata dalla situazione economica dell'azienda che si trova anzi in fase di continua espansione.

Nei lavoratori e nel mondo sindacale si sta facendo strada la convinzione che tale provvedimento sia stato preso nel quadro di una più vasta politica a livello internazionale fatta dalla casa madre e che potrebbe comportare ulteriori riduzioni.

L'interrogante chiede al Ministro quali iniziative intende mettere in atto perché la direzione della società provveda al mutamento della propria decisione, ed in genere, per la difesa della stabilità dell'occupazione in aziende la cui politica di gestione è definita prevalentemente a livello internazionale. (10732)

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per sapere se siano a conoscenza dell'aggravarsi della crisi dei livelli di occupazione che continua a colpire le

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1965

industrie — sia di vecchio che di nuovo impianto — site nei territori della bassa Valle del Magra e della bassa Valle del Vara, in provincia di La Spezia.

« Ai licenziamenti ed alle riduzioni di orario di lavoro già avutesi, si è aggiunta in questi giorni la richiesta di 70 licenziamenti fra le maestranze dello stabilimento " Fornaci Filippi " di Castelnuovo Magra.

« L'interrogante chiede di conoscere quali misure intendano adottare — e con urgenza — i competenti ministeri per arrestare questa ondata di disoccupazione che colpisce pesantemente le condizioni di vita delle popolazioni del comprensorio e che bene spesso si accompagna alla ricattatoria imposizione, dei padroni alle maestranze che restano, di ritmi più accelerati e gravosi nella produzione e di massicci tagli alle retribuzioni già contrattate. (2361) « FASOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se sia vero che organizzazioni politiche di alcuni partiti al Governo abbiano promosso sia a Roma che altrove la rappresentazione del dramma *Il Vicario* rivelandone così l'assorbente significato propagandistico e polemico, e quali siano i motivi per cui il Governo, malgrado l'obbligo costituzionale nascente dall'articolo 1 del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, non sia intervenuto in nome proprio per opporsi e alla detta rappresentazione e alla pretestuosa polemica che la ispira, e, infine, cosa intenda fare il Governo stesso per respingere i fondamenti ideologici di quella propaganda e gli obiettivi politici che essa persegue. (2362) « TRIPODI, GALDO, CALABRÒ, MANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali, per sapere a quali orientamenti o disposizioni sia stato ispirato il servizio d'informazioni della R.A.I.-TV. in queste ultime settimane, avendo esso assunto sempre più, in particolare in riferimento agli avvenimenti nel Vietnam e al movimento di protesta in atto nel nostro paese e nel mondo, un carattere di parzialità e di vera e propria disinformazione.

« I giornali radio e i telegiornali sono giunti ad ignorare completamente le manifestazioni di solidarietà con la lotta del popolo vietnamita e in difesa della pace, e prese di posizioni di intellettuali italiani e stranieri, i comizi tenuti dal segretario generale del

P.C.I. a Roma in piazza San Giovanni e dall'onorevole Ingrao a Milano in piazza del Duomo, mentre larghissimo spazio veniva contemporaneamente dato a manifestazioni dei partiti governativi, all'intervento dell'onorevole Rumor al congresso della D.C. della repubblica federale tedesca.

« Tali fatti appaiono ancor più da deplorare, in quanto vengono dopo il recente episodio per cui la R.A.I.-TV. ha dato del dibattito parlamentare sulla mozione di sfiducia presentata dal P.C.I. solo il discorso dell'onorevole Moro, ignorando completamente i discorsi degli oppositori.

« Gli interroganti ritengono che episodi come quelli citati ripropongono con urgenza l'esigenza di garantire il carattere di servizio pubblico della R.A.I.-TV.

(2363) « NATTA, MACALUSO, ROSSANDA BANFI ROSSANA, LAJOLO, NANNUZZI, MICELI, MAGNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno, a seguito dei risultati della seconda inchiesta svolta dal ministero della difesa sulle azioni in Atlantico del sommergibile *Barbarigo*, revocare l'annullamento della decorazione di Medaglia d'oro e delle promozioni sul campo nei confronti del comandante l'unità Enzo Grossi.

« Gli interroganti fanno presente che detti riconoscimenti al valore e alla perizia del comandante Grossi furono revocati con decreto del Presidente della Repubblica nel 1952 a seguito di una prima inchiesta del ministero della difesa i cui dati in un libro del comandante Trizzino furono contestati come completamente erronei.

« Successivamente una seconda inchiesta promossa dal ministero smentiva inequivocabilmente i risultati di quella precedente rendendo giustizia alla memoria del comandante Grossi ed accertando che il sommergibile *Barbarigo* aveva realmente svolto le azioni (per cui Grossi venne decorato) con ammirevole coraggio e rara perizia.

(2364) « MICHELINI, ROBERTI, CARADONNA, DE MARZIO, ABELLI, TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere sulla base di quali criteri giuridici, morali e funzionali sia stata decisa, in violazione delle norme che regolamentano la partecipazione mediante concorso nei pubblici impieghi, l'assunzione di circa 1000 unità lavorative presso le diverse direzioni provinciali

dell'I.N.P.S. con qualifica di impiegato avventizio.

« Per conoscere ancora se corrisponda al vero la notizia abbondantemente diffusasi relativa alla autonoma competenza dei direttori provinciali dell'I.N.P.S. nelle assunzioni medesime al di fuori degli interventi regolamentari e statutari della direzione generale dell'I.N.P.S.;

per conoscere se i criteri assunti, a quanto pare, discrezionalmente dai diversi direttori provinciali di sede, corrispondano a direttive comuni della direzione generale o non invece come è accaduto si pongano in contrasto con pregiudizio dei candidati aventi maggiore diritto all'assunzione;

per conoscere infine se per quanto in particolare si riferisce alla direzione provinciale dell'I.N.P.S. di Brindisi, corrisponda al vero la notizia secondo la quale il direttore provinciale della sede di Brindisi abbia rimesso un certo numero di nominativi di gran lunga maggiore a quello richiesto per le assunzioni direttamente alla direzione generale, lasciando che quest'ultima assuma decisioni per le assunzioni in contrasto con quanto altre direzioni provinciali dell'I.N.P.S. hanno effettuato;

per conoscere, in ultimo, se sulla base di questo strano espediente della direzione provinciale dell'I.N.P.S. di Brindisi non appaia più onesto, giusto e legale da parte della direzione generale acquisire le pratiche riguardanti tutti i candidati di Brindisi, con i relativi risultati delle cosiddette prove di merito effettuate da parte dei candidati medesimi;

per conoscere se sia vero che i candidati forniti di titoli di studi superiori siano stati posposti, per superiori decisioni, ai candidati forniti di titoli di studi inferiori.

(2365)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non intende revocare il provvedimento che vieta l'esercizio della caccia dal 12 aprile 1964 della selvaggina migratoria nelle province meridionali.

« Se conosce la viva agitazione di circa 20 mila cacciatori della provincia di Reggio Calabria appassionati alla caccia dell'« adorno » che costituisce un motivo di attrazione.

« Se non ritiene che il provvedimento non danneggi quell'agricoltura.

(2366)

« MINASI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, in riferimento alla decisione della società Palmolive (sede di Milano) di procedere al licenziamento di 140 dipendenti, oltre quelli operati recentemente a danno del personale adibito ai servizi esterni.

« Considerato che il provvedimento ha carattere nettamente di speculazione, poiché non esistono condizioni aziendali che possano minimamente giustificarlo, chiedono se non ritengano di intervenire per un riesame della situazione, onde indurre la società Palmolive a recedere dal suo proposito, in considerazione anche che la stessa società — pur essendo di capitale straniero — non può venir meno a norme e provvedimenti, di cui largamente si avvale soprattutto in materia di agevolazioni fiscali e di finanziamenti, predisposti al fine precipuo di garantire l'occupazione dei lavoratori.

(2367)

« RE GIUSEPPINA, ROSSINOVICH, SACCHI ».